



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE E L'ESCLUSIONE VOLONTARIA DALLA SUCCESSIONE

Relatore: Chiar.mo Prof. Umberto Stefini

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Carlotta De Menech

Tesi di laurea di
Matteo Scaglia
Matr. 490282

Anno accademico 2025/2026

*A me stesso,
per aver deciso di prendere il volo.*

*Ai miei genitori,
per avermi dato le ali.*

*A mia sorella,
per sopportarmi nonostante tutto.*

*Ai miei amici,
la mia fortuna più grande.*

A chi c'è stato, a chi c'è e a chi ci sarà.

Grazie.

INDICE

Introduzione	VIII
--------------------	------

CAPITOLO I LINEAMENTI STORICI

1. L'indegnità ai tempi dei romani.....	1
2. Il diritto intermedio. Il sistema romano e germanico.	5
3. L'indegnità nelle consuetudini del Regno di Francia.....	7
4. Il <i>Code civil</i>	9
5. L'indegnità in Italia. Il codice del 1865.	14
6. Il periodo repubblicano.	18
7. La prospettiva odierna: natura dell'indegnità e della relativa pronuncia.....	20

CAPITOLO II DISCIPLINA POSITIVA E PROBLEMI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO

1. I poteri dell'indegno chiamato all'eredità.....	25
2. L'azione di indegnità e la pronuncia giudiziale.	26
2.1 Presupposti e natura giuridica dell'azione.	26
2.2 I legittimati attivi.....	29
2.3 Declaratoria di indegnità e azione di petizione.	30
2.4 La restituzione dei frutti.....	34
2.5 L'esclusione dell'usufrutto legale e dei poteri di amministrazione del genitore indegno.....	36
3. La sorte degli atti compiuti dall'indegno.	37
4. I singoli casi d'indegnità.	38
4.1 L'indegnità fondata sull'attentato alla persona del <i>de cuius</i>	39

4.2 L'indegnità fondata sull'attentato alla libertà di testare.....	55
5. La sospensione dalla successione.	61
6. La riabilitazione dell'indegno.	64
6.1 Fondamento e natura giuridica.	66
6.2 I requisiti formali e sostanziali dell'atto.	68
6.3 La revocabilità della riabilitazione.....	70
6.4 Una ipotesi solo apparente di riabilitazione.	72
7. Casi affini d'indegnità.....	73
7.1 L'esclusione della successione quale pena accessoria alla condanna.	74
7.2 La perdita dei diritti successori del coniuge separato con addebito.	76
8. Profili comparatistici tra Germania, Francia e Spagna.	76

CAPITOLO I I I LA DISEREDAZIONE

1. Origine storica e definizione.....	81
2. La clausola negativa nel diritto positivo.....	85
2.1 Le tradizionali ragioni contrarie all'ammissibilità della diseredazione.	85
2.2 La funzione regolativa del testamento.	89
2.3 I limiti dell'autonomia privata: tra meritevolezza e liceità degli interessi.	93
2.4 La causa del negozio testamentario.....	96
2.5 Sufficienza causale e liceità della clausola di diseredazione: un commento alla giurisprudenza di legittimità.....	99
3. L'articolo 448-bis del Codice civile. Un'ipotesi legale di diseredazione.	103
4. Diseredazione e intangibilità della quota di riserva dei legittimari.....	105
4.1 La ricevibilità notarile della clausola di diseredazione del legittimario.	111

5. La rappresentazione negli effetti della diseredazione.	113
6. La funzione sanzionatoria della diseredazione nel diritto positivo.	115
7. Le differenze con l'indegnità a succedere. Un confronto sistematico.....	119
8. La diseredazione negli ordinamenti stranieri: tra previsione legislativa ed elaborazione giurisprudenziale.....	121
Conclusioni.....	124
Bibliografia.....	131

Introduzione

Nel contesto giuridico, il linguaggio riveste un ruolo centrale: esso svolge anzitutto una funzione descrittiva. I termini utilizzati dal legislatore evocano all'operatore, seppur in maniera approssimativa, l'ambito di applicazione e la funzione della norma. L'inquadramento degli istituti e delle norme costituisce il punto di partenza imprescindibile per la trattazione di qualsiasi istituto giuridico.

Tale funzione risulta ancor più significativa nei casi, come quello di specie, in cui non sia possibile fornire una definizione precisa e corretta dell'istituto. A ostacolare la suddetta definizione interviene la natura controversa dell'indegnità a succedere, che da anni, se non secoli, costituisce oggetto di un dibattito costante, il quale solo nel periodo più recente sembra aver trovato una ricostruzione maggioritaria. L'analisi sistematica non può, tuttavia, prescindere da una definizione che, alla luce di quanto detto, non può che essere concettuale.

Il termine indegno indica una mancanza di qualità o meriti tali da non rendere qualcuno adatto o meritevole di qualcosa¹.

Calando la definizione nella realtà giuridica di nostro interesse, ossia quella successoria, preso atto della collocazione sistematica delle norme, appare evidente la finalità che le norme in esame perseguono. La società, prima ancora che l'ordinamento giuridico, rifiuta che l'erede o il legatario, a seguito di determinate condotte, dalla stessa ritenuta rilevante, possano giovare di vantaggi patrimoniali derivanti dal subentro nelle situazioni giuridiche non estinte con la morte. Tale ripudio sociale rappresenta, insieme alla tutela della volontà del defunto, il fondamento della disciplina dell'indegnità a succedere, la cui *ratio* risiede nell'esigenza di escludere dalla successione coloro che, con condotte particolarmente gravi e pregiudizievoli, abbiano leso o tradito la dignità, la volontà o gli interessi fondamentali del defunto.

¹Cfr. voce *indegno*, in Vocabolario Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, disponibile online: <https://www.treccani.it/vocabolario/indegno>.

Tale dinamica appare osservabile e ricorrente, e permette di qualificare l'indegnità quale fenomeno sociale, che si manifesta con costanza storica. Il fenomeno affonda le proprie radici nelle dinamiche relazionali tra persone e non può essere certo definito di recente creazione; le esigenze cui l'istituto risponde sono tutt'altro che contemporanee.

Tralasciando il sistema successorio di riferimento, le singole comunità, nel corso della storia, hanno sempre affrontato la problematica sociale adottando soluzioni giuridiche differenti, in funzione dei valori etici vigenti.

L'evoluzione normativa, nonché storica, risulta essere quindi essenziale per la comprensione di un istituto giuridico che ha nella secolarità una delle proprie caratteristiche distintive.

Il tema dell'indegnità si inserisce, peraltro, in una problematica più ampia, rappresentata dalle diverse forme di esclusione dalla successione. Il venir meno della partecipazione successoria può infatti dipendere direttamente dalla legge, come accade nell'indegnità, oppure dalla volontà del testatore, come avviene nella diseredazione. I due istituti conducono a un risultato apparentemente analogo, ma operano sulla base di presupposti profondamente differenti: l'indegnità costituisce una sanzione civile prevista dall'ordinamento per condotte tassativamente determinate; la diseredazione rappresenta, invece, una manifestazione dell'autonomia testamentaria diretta a regolare negativamente la devoluzione ereditaria. In tale prospettiva, il confronto tra indegnità e diseredazione consente di verificare come l'esclusione dalla successione possa derivare da fonti diverse e assolvere funzioni differenti. Soltanto distinguendo la sanzione imposta dalla legge dalla regolazione affidata alla volontà testamentaria appare possibile cogliere la natura autonoma dell'indegnità e definirne con maggiore precisione la collocazione all'interno del sistema successorio.

CAPITOLO PRIMO

LINEAMENTI STORICI

SOMMARIO: 1. L'indegnità ai tempi dei romani. – 2. Il diritto intermedio. Il sistema romano e germanico. – 3. L'indegnità nelle consuetudini del Regno di Francia. – 4. Il Code civil. – 5. L'indegnità in Italia. Il Codice del 1865. – 6. Il periodo repubblicano. – 7. La prospettiva odierna: natura dell'indegnità e della relativa pronuncia.

1. L'indegnità ai tempi dei romani.

Costituisce dato ormai certo in dottrina che l'istituto in oggetto trovi la propria genesi e la sua prima compiuta elaborazione sistematica nell'esperienza giuridica romana.

Per tale diritto, l'indegnità, nella sua configurazione più matura, si presentava come una sanzione di natura pubblicistica², in forza della quale il successore subiva l'*ereptio*³ dei beni a lui devoluti. L'indegnità non era dunque una causa di incapacità: l'erede o il legatario acquisiva i relativi diritti sui beni del compendio ereditario. Ciò che gli era precluso, in virtù delle condotte poste in essere, era trattenere tali beni, che gli venivano pertanto sottratti.

La natura giuridica dell'indegnità a succedere non fu nemmeno per gli stessi Romani sempre limpida e cristallina. Sembrerebbe, infatti, che soltanto con la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., voluta e promossa dall'imperatore Augusto, l'istituto abbia ricevuto una prima disciplina normativa⁴.

L'emersione dell'istituto fu graduale e frammentaria; le singole casistiche venute a sorgere nel corso del tempo, le quali erano oggetto di libero apprezzamento del giudice, vennero a consolidarsi solo con l'avvento dell'impero. Sul finire dell'età repubblicana, secondo le fonti che ci sono pervenute, il pretore iniziò a valutare le condotte dei

² M. Pignata – R. Catalano, *Indegnità e diseredazione: profili storico-giuridici*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2019, n. 12, p. 5, disponibile online: www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com.

³ E. Gabba, *Storia del diritto romano*, Torino, UTET, 1969, definisce l'*ereptio* come la sottrazione forzata di beni da parte dell'autorità pubblica, attuata dall'ordinamento romano senza il consenso dei privati, per tutelare l'ordine collettivo.

⁴ V. Ferri – P. Laghi, *Capacità di succedere, indegnità, diseredazione e rappresentazione*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 79.

richiedenti la *bonorum possessio*⁵, negando la concessione dell'azione a coloro che si erano macchiati di comportamenti particolarmente gravi⁶. Le stesse esigenze di giustizia, alla base dei suoi editti, imponevano al pretore di non concedere l'azione anche a chi, in astratto, ne avrebbe avuto diritto. Il pretore poteva pertanto negargli la *bonorum possessio* e attribuirla a un altro soggetto privato, la cui posizione fosse considerata maggiormente meritevole di tutela.

Esemplificative a riguardo risultano essere le parole di Paconius⁷.

Paconius disse: "si turpes personas, veluti meretricem, a parente emancipatus et manumissus heredes fecisset, totorum bonorum contra tabulas possessio parenti datur: aut constitutae partis, si non turpis heres esset institutus"⁸.

Se è vero, come emerge da quanto sopra riportato, che la nozione di indegnità non era ancora di dominio nelle scritture romane, significativo appare l'impiego di un preciso vocabolo, *turpes*, con cui Paconius, nonché i giuristi dell'epoca, indicavano le persone non meritevoli dei vantaggi successori per cause etiche e morali⁹. La creazione di una classe concettuale, non ancora formale, ovvero i casi di *turpitude*, evidenzia l'anticipazione di principi che saranno sviluppati e codificati successivamente sotto Augusto.

Il primo imperatore, deciso a favorire la procreazione e a incentivare il matrimonio, che nella società di Roma non erano più di uso comune, costituì innanzitutto cause di incapacità a succedere legate alle condizioni personali: ad esempio, i celibi e gli orbi erano esclusi dalla successione o vi partecipavano solo in misura limitata. Ma, in quest'opera di riforma del

⁵ La *bonorum possessio* nel diritto romano costituiva un istituto di origine pretoria che permetteva anche a soggetti privi di un titolo civilistico alla successione di conseguire il possesso dei beni ereditari, assicurando in tal modo una più ampia tutela degli interessi della famiglia e dei creditori; cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano*, vol. II, *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1963, pp. 53-55.

⁶ G. Luchetti – F. Mattioli – E. Pezzato Heck, *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno, Bologna, 13 dicembre 2023*, Bologna, Bologna University Press, 2025, p. 62.

⁷ G. Luchetti – F. Mattioli – E. Pezzato Heck, *op. cit.*, p. 69.

⁸ «Se una persona, emancipata dal genitore e poi manomessa, avesse istituito come eredi persone turpi, come ad esempio una meretrice, al genitore è concessa la *bonorum possessio* contro il testamento sull'intero patrimonio; ovvero su una parte determinata, qualora l'erede istituito non sia persona turpe» (trad. dell'autore). Il passo è attribuito a Paconius ed è tramandato da Giulio Paolo, *ad Plautium*, libro VIII: Paul. 8 ad Plaut.; D. 37, 12, 3 pr.

⁹ G. Luchetti – F. Mattioli – E. Pezzato Heck, *op. cit.*, p. 72.

diritto, Augusto non si limitò a questo. Dalle testimonianze storiche pervenute ci sembrerebbe infatti che, mediante la *lex Papia Poppaea*, fosse stata introdotta una disciplina dell'indegnità, attraverso l'enunciazione di una norma di principio relativa all'*ereptio*. In forza di tale principio, anche colui che avesse validamente acquistato i beni successori poteva esserne successivamente spogliato¹⁰. Le testimonianze non consentono, però, di individuare con certezza le specifiche fattispecie alle quali tale disciplina fosse destinata ad applicarsi, non essendo giunto sino a noi il testo originario della legge. Attraverso la *lex Papia Poppaea*, lo *ius civile* si appropriò così dell'istituto. Il principio, sviluppatosi in precedenza nella prassi pretoria, aveva trovato una prima compiuta formulazione normativa.

Dalle fonti successive, dalle quali è possibile ricavare con maggiore certezza le singole cause di indegnità, emerge come l'istituto abbia progressivamente ampliato la propria portata sistematica. Le diverse fattispecie mostrano, infatti, come l'*ereptio*, inizialmente diretta anche alla tutela di interessi privati, sia venuta progressivamente ad assumere altresì la funzione di soddisfare un interesse pubblico. Accanto alla tutela della presumibile volontà del *de cuius* di escludere dalla successione chi si fosse reso autore di comportamenti gravemente lesivi nei suoi confronti, si affermò infatti anche un'esigenza di repressione sociale della condotta. Si consolidò così un principio destinato a svilupparsi nel tempo, secondo cui l'indegnità tutela tanto la volontà privata del defunto quanto l'interesse generale dell'ordinamento. Quando la singola causa era posta a tutela dell'interesse di una persona determinata, quanto sottratto all'indegno veniva di regola attribuito a quest'ultima; quando, invece, prevaleva l'interesse pubblico, i beni erano devoluti al fisco.

Dunque, tra le numerose cause di indegnità previste dal diritto romano si potevano distinguere quelle che determinavano la devoluzione dei beni al fisco da quelle che ne comportavano l'attribuzione a soggetti privati. Ad esempio, nel primo gruppo rientravano

¹⁰ Il testo originario della *lex Papia Poppaea* non è pervenuto. Il collegamento tra la legge augustea e la disciplina dei *bona ereptoria* è tuttavia attestato nei *Tituli ex corpore Ulpiani*, XIX, 17, ove si legge: «Lege nobis adquiritur velut caducum vel ereptorium ex lege Papia Poppaea, item legatum ex lege duodecim tabularum, sive Mancipi res sint sive nec Mancipi», vale a dire: «Per effetto della legge si acquistano, ad esempio, i beni caduchi o quelli oggetto di ereptio in forza della *lex Papia Poppaea*; parimenti, il legato si acquista in forza della legge delle XII Tavole, siano le cose Mancipi o nec Mancipi» (trad. dell'autore). Sul punto, cfr. F. Bonin, *L'indegnità a succedere nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2024, n. 17, p. 2, spec. nota 7.

l'aver cagionato, dolosamente o colposamente, la morte del testatore, l'averlo calunniosamente accusato di un delitto capitale, nonché l'averlo costretto a fare o modificare testamento oppure avergli impedito di testare o di revocare quello già formato. Diversamente, chi avesse occultato il testamento per privare l'erede testamentario dell'eredità perdeva i beni a favore di quest'ultimo. Allo stesso modo, qualora l'erede presuntivo di una persona incapace avesse rifiutato di prestarle le cure necessarie, i beni venivano attribuiti a chi avesse effettivamente provveduto alla sua assistenza¹¹.

Nei casi in cui la devoluzione non avveniva a favore del fisco, bensì di altro soggetto, quest'ultimo non acquistava la qualità di erede o legatario, ma si limitava a subentrare nella posizione giuridica dell'indegno, esercitandone i diritti e assumendo, ove necessario, anche le obbligazioni ereditarie. Non si realizzava, pertanto, una vera e propria successione, bensì una forma di surrogazione nei rapporti già facenti capo all'indegno. In tale prospettiva, gli effetti tipici della successione, tra cui la confusione dei patrimoni, non si producevano¹².

Affinché il fisco si appropriasse di quanto gli spettava di diritto, le cause di indegnità a suo favore potevano essere promosse da chiunque. Premi, inizialmente assai corposi, erano previsti per i denunziati i quali, sempre più fraudolenti, videro sovente le proprie ricompense tramutarsi in pene. Successivamente, fu concesso esclusivamente all'*Advocatus Fisci*, funzionario del fisco romano e rappresentante legale nei tribunali, di dar notizia dell'indegnità. Incarico che nel tardo periodo imperiale venne condiviso con i membri della *Schola Palatinorum*¹³.

¹¹ Per un elenco completo delle singole cause di indegnità previste dal diritto romano e della diversa destinazione dei beni sottratti all'indegno, v. G. Foschini, *Istituzioni di diritto civile romano ed italiano. Lezioni dettate nella Università di Napoli*, Ernesto Anfossi – Pasquale Perrone, Napoli, 1882, pp. 569-572.

¹² V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 82.

¹³ Le *scholae palatinae* erano corpi scelti della guardia imperiale tardo-romana, stabilmente collegati alla corte e destinati anzitutto alla protezione dell'imperatore. Nel corso del tardo Impero esse furono progressivamente inserite nell'organizzazione amministrativa del palazzo e sottoposte al *magister officiorum*, alto funzionario imperiale cui facevano capo diversi uffici centrali. Tale inserimento nell'apparato palatino spiega il progressivo affidamento ai loro membri anche di compiti ulteriori rispetto alla funzione strettamente militare. Sul punto, v. R. I. Frank, *Scholae Palatinae. The Palace Guards of the Later Roman Empire*, American Academy in Rome, Roma, 1969, pp. 50-51.

2. Il diritto intermedio. Il sistema romano e germanico.

Conclusa l'esperienza giuridica romana, almeno per il momento, l'Europa si apprestava a un lento declino culturale, economico e politico.

Le popolazioni germaniche, così denominate dagli stessi romani, per secoli insediate nei territori al di là del Reno e del Danubio, cominciarono a premere sempre più sui confini imperiali, finché nel 476 d.C. Odoacre depose Romolo Augusto, ponendo fine all'Impero Romano d'Occidente¹⁴.

L'età di mezzo che si apprestava ad aprirsi era indubbiamente caratterizzata dagli usi e costumi delle popolazioni germaniche, i quali possono apparire, ai nostri occhi, primitivi e rozzi se confrontati con le civiltà precedenti. Un'analisi storica più attenta ci restituisce una realtà diversa: una civiltà semplice e a stretto contatto con la natura¹⁵.

A differenza dei Romani non conoscevano lo Stato: non esistevano istituzioni o organizzazioni politiche vere e proprie. La sola appartenenza etnica li univa. La famiglia aveva un ruolo centrale ed era il pilastro della società, accanto alla coltivazione della terra e alla guerra. Sconosciuti erano anche la burocrazia e leggi scritte; il diritto germanico si produceva attraverso consuetudini, assemblee di uomini liberi e decisioni dei capi famiglia. La civiltà romana prevedeva leggi ferree sulle quali si sviluppava lo stato all'interno del quale l'individuo, attraverso diritti e doveri, viveva. Per le popolazioni germaniche questo non avveniva, l'individuo era libero e rispondeva delle proprie azioni. Lo stile di vita, nonché dunque l'organizzazione della comunità, influenza necessariamente anche la produzione del diritto, il quale appare più pratico e funzionale rispetto a quello romano precedente (più elaborato, sistematico e teorico)¹⁶.

Anche il diritto delle successioni era regolato da un insieme esile di norme consuetudinarie. Il testamento non era conosciuto; l'eredità poteva essere trasmessa dal padre ai figli o, in mancanza di questi, ai parenti prossimi. Il primogenito, nonché il nuovo

¹⁴ G. Marina, *Romania e Germania ovvero il mondo germanico secondo le relazioni di Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e influenza sul mondo romano. Studio del Prof. Dr Giuseppe Marina*, Trieste, Tipografia Morterra & Co., 1892, p. 163.

¹⁵ G. Marina, *op. cit.*, p. 209.

¹⁶ G. Marina, *op. cit.*, pp. 186-199.

capo famiglia, amministrava i beni in conto della stessa. Le donne, escluse dalla vicenda successoria, ve ne traevano vantaggi solo indirettamente in quanto membri della famiglia¹⁷. Le norme, non certo frutto di categorie giuridiche, ovvero di riflessioni sistematiche, avevano come unica finalità quella di tener unita la famiglia.

Al macchiarsi di alcuni comportamenti gravi il figlio maschio perdeva il diritto alla comproprietà familiare, il quale era trasmesso ai suoi fratelli o ad altri parenti¹⁸. Il Germano indegno non acquistava nessun diritto sui beni della famiglia caduti in eredità: egli era escluso dalla vicenda successoria.

Ragionando con le categorie giuridiche presenti nel tempo odierno, appare pacifico concludere che l'indegnità era, nel sistema in esame, una causa di incapacità a succedere. L'indegno non era dunque destinatario di alcuna delazione, concetto peraltro sconosciuto al diritto germanico, in forza del quale i beni passavano automaticamente agli eredi, senza la necessità di alcuna forma di accettazione.

Nel diritto germanico, in ragione della natura dell'indegnità, nonché del sistema successorio, la relativa esclusione dalla successione operava *ipso iure*, senza necessità di alcun intervento dell'autorità pubblica.

Nel diritto intermedio non si affermò un modello unitario in materia di indegnità. In assenza di Stati centralizzati, il diritto, frammentato nelle diverse comunità locali, si sviluppò in base alle singole necessità. Ne derivò una regolamentazione variegata: vi furono infatti statuti che replicarono i principi del diritto romano, altri quelli del diritto germanico; frequente fu anche l'intreccio tra elementi di diritto romano e di diritto germanico, adattati alle esigenze concrete delle singole comunità¹⁹.

L'istituto dell'indegnità, che fino a questo momento storico aveva avuto una natura giuridica certa, seppur declinata diversamente nelle due grandi matrici del diritto, perse tale caratteristica.

Il momento, per il futuro che sarebbe derivato, appariva delicato; sarà proprio per il confronto di questi modelli, tra di loro in antitesi, che i giuristi furono, in assenza di

¹⁷ G. Marina, *op. cit.*, pp. 187-188.

¹⁸ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 83.

¹⁹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 84.

precise prese di posizione da parte dei legislatori, chiamati a un'intensa elaborazione dottrinale.

Ad ogni modo appare osservabile un rafforzamento della connotazione pubblicistica della sanzione. L'implicazione dell'indegnità è ora la confisca dei beni ereditari, non più una sottrazione di fatto dei medesimi²⁰.

L'applicazione di una sanzione patrimoniale giuridicamente formalizzata evidenzia con maggiore chiarezza come, alla base dell'istituto, vi fosse il ripudio da parte della collettività nei confronti di determinati comportamenti, e che la stessa, personificata nello Stato, ovvero nelle comunità locali, procedesse di conseguenza allo spoglio dei beni ereditari dall'indegno.

3. L'indegnità nelle consuetudini del Regno di Francia.

Il Regno di Francia, la cui nascita formale risale al 987 d.C., con l'elezione di Ugo Capeto a re dei Franchi²¹, rappresenta un caso paradigmatico del dualismo giuridico che caratterizzò l'Europa medievale. Benché vi fosse un'unità politica e territoriale, al cui vertice si collocava il sovrano, il regno risultava giuridicamente bipartito in due grandi aree: nel nord della Francia si estendevano i *pays de droit coutumier*, mentre nel sud prevalevano i *pays de droit écrit*. Tale frammentazione giuridica comportava che, nei primi, la fonte primaria del diritto fosse costituita dalle consuetudini, mentre, nei secondi, il diritto romano scritto rappresentava la principale fonte normativa²².

La suddivisione del paese è certamente il risultato di una stratificazione storica plurisecolare, che riflette, da un lato, la più intensa romanizzazione dei territori meridionali e, dall'altro, nel nord, la persistente presenza delle popolazioni germaniche e delle loro consuetudini.

²⁰ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 85.

²¹ Cfr. voce *Ugo Capeto, re di Francia*, in Vocabolario Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, disponibile online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-capeto-re-di-francia>.

²² E. Dezza, *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) (1812)*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2000, pp. 4-5.

Nel caotico contesto giuridico, che si era inevitabilmente creato, i giuristi erano alla continua ricerca di principi comuni e categorie generali per armonizzare, o quantomeno tentare di ricondurre a unità, il diritto²³.

In tema di indegnità a succedere, le problematiche circa la natura e le modalità applicative dell'istituto affiorano per la prima volta in maniera compiuta. L'antica dottrina francese, impersonata da Pothier, che ne rappresenta il nome di maggior lustro, sostiene che l'indegnità sia una causa di esclusione della vicenda successoria e, che pertanto, appare imprescindibile l'intervento del giudice, non potendo essa operare *ipso iure*²⁴. Tale impostazione dottrinale risulta essere influenzata da una prassi secolare che, in sede di giudizio, si appellava agli ampi poteri discrezionali che il magistrato esercitava. L'assenza di una tipizzazione delle cause d'indegnità consentiva al giudice di estendere l'applicazione della disciplina oltre quanto espressamente previsto dalla legge, potendo valutare lui stesso se un fatto fosse moralmente riprovevole²⁵.

Se è pur vero che l'orientamento della dottrina appare conforme al modello di matrice romanistica, sarebbe un grave errore pensare che, poste identiche premesse, anche le conclusioni risultino coincidenti: non il fisco, ma gli altri coeredi o i prossimi parenti godevano dell'indegnità²⁶. Tale ricostruzione si giustifica in quanto, nell'esperienza consuetudinaria francese, dottrina e giurisprudenza, diversamente dal diritto romano, individuano nella presunta volontà del *de cuius* la *ratio* principale dell'istituto, la cui tutela è affidata all'intervento della collettività²⁷.

A tal proposito il giurista e avvocato francese Jean-Baptiste sosteneva, nei suoi scritti, che l'unico motivo di raffronto tra indegnità e l'incapacità risiedeva nelle conseguenze dell'istituto: in entrambi i casi nulla è dovuto al fisco²⁸.

²³ E. Dezza, *op. cit.*, p. 7.

²⁴ G. R. Pothier, *Opere contenenti i trattati del diritto francese*, tomo III, 2^a ed. italiana, eseguita su quella pubblicata a Parigi per cura del Signor Dupin seniore, Livorno, Fratelli Vitozzi e Nipote, 1841, p. 303.

²⁵ V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*

²⁶ C. Demolombe, *Trattato delle successioni*, versione italiana corredata di note di G. Puglisi, Sandron e Biondo, Palermo, 1865, p. 100.

²⁷ M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, p. 7.

²⁸ C. Demolombe, *loc. cit.*

4. Il *Code civil*.

Il colpo di stato del 18 brumario del 1799, con cui Napoleone Bonaparte divenne primo console, pose fine alla Rivoluzione francese nella sua sfera politica²⁹. I principi di cui la rivoluzione è portatrice, tuttavia, non scomparirono: restarono validi, permanendo nelle nuove istituzioni, e trovarono pienezza nel Codice civile del 1804.

Il primo codice della storia dedica la propria attenzione al fenomeno successorio all'interno del libro terzo, titolo primo. In tema di indegnità, l'art. 727³⁰, accogliendo l'orientamento dominante in dottrina, qualifica l'istituto come un'ipotesi di esclusione della vicenda successoria, indicando tre casi tassativi³¹.

Tuttavia, sotto il profilo tecnico della sintassi normativa, la disposizione non appare del tutto impeccabile. L'articolo esordisce replicando, almeno inizialmente, la disposizione in tema d'incapacità³², permettendo ad alcuni di formulare delle obiezioni circa la natura dell'istituto.

Confrontando i due istituti, sembra doversi ritenere che anche in materia di indegnità sia necessariamente la legge a operarne la definizione. Due istituti costruiti secondo formulazioni normative identiche non possono che operare secondo un meccanismo analogo³³.

Se l'incapace, difettando dei requisiti richiesti dalla legge per succedere, non può in nessun caso subentrare nel patrimonio del defunto, risulta inevitabile concludere che degli istituti in oggetto è l'incapacità che, attraendo nella sua sfera l'indegnità, ne determina le modalità operative.

Attestato quanto sopra, non resta che verificare le possibili implicazioni del modello appena descritto, pur lasciando già emergere gli esiti negativi in ordine alla sua

²⁹ Cfr. voce *Napoleone Bonaparte*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/napoleone-bonaparte>.

³⁰ Art. 727 *Code civil*: «Sono indegni di succedere e come tali esclusi dalla successione: 1. Colui che fosse condannato per aver ucciso o tentato di uccidere il defunto; 2. Colui che avesse promosso contro il defunto un'accusa di delitto capitale giudicata calunniosa; 3. L'erede maggiore, il quale, informato dell'uccisione del padre, non l'avrà denunciata alla giustizia». Cfr. A. Durantou, *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, a cura di P. Liberatore, Napoli, 1842, p. 297.

³¹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 89.

³² Art. 725 *Code civil*: «Sono incapaci di succedere [...]» Cfr. C. Demolombe, *loc. cit.*

³³ C. Demolombe, *loc. cit.*

applicazione. Delle tre cause d'indegnità solo in riferimento alla prima è possibile ipotizzare una operatività *ipso iure*; per le altre appare necessario l'intervento del giudice. L'accusa calunniosa o il mancato avviso all'autorità giudiziaria richiedono un accertamento successivo, essendo i relativi elementi di fatto emergenti necessariamente dopo l'apertura della successione³⁴.

L'eventuale struttura bifasica proposta non può essere accolta: l'art. 727 non può che operare mediante un modello unico e unitario per l'intero sistema, rappresentato dalla sentenza costitutiva del giudice³⁵.

La similitudine iniziale non può dunque essere elemento su cui fondare un orientamento volto al capovolgimento dell'impianto codicistico; per le cause che rendono indegni, l'attento legislatore francese avrebbe dovuto avere maggior cura nella scelta delle parole.

A ragion del vero anche la collocazione della norma lascia perplessi. Il capo secondo, nel quale la norma risiede, è dedicato alla disciplina delle qualità richieste per succedere. Si potrebbe dunque pensare che il legislatore abbia voluto ricondurre l'incapacità e l'indegnità a una medesima prospettiva, configurando anche quest'ultima come un'incapacità relativa, data l'intitolazione del capo che vuole indicare le condizioni necessarie per il subentro in altrui situazioni giuridiche soggettive. Tuttavia, il pensiero non deve mai tramutarsi in un'idea: l'indegnità, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può essere ricondotta alla categoria delle cause di incapacità. Ciò in quanto, con riferimento ad alcune delle sue ipotesi, l'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto interviene necessariamente in un momento successivo alla morte del *de cuius*, configurandosi come un limite strutturale a tale qualificazione.

Delineata la natura dell'indegnità, non resta che definire le sue conseguenze, nonché le modalità procedurali con cui, nel periodo in esame, poteva farsi valere.

In linea con la giurisprudenza più antica, il legislatore francese prevede che, in luogo dell'indegno, subentrino, per chiamata diretta, i coeredi o, in assenza, altri aventi diritto

³⁴ C. Demolombe, *op. cit.*, p. 101.

³⁵ C. Demolombe, *loc. cit.*

in ordine di grado parentale³⁶. La scelta compiuta rappresenta un significativo elemento di innovazione rispetto alla disciplina romanistica, poiché sancisce la progressiva privatizzazione della sanzione. Ciò nondimeno, il fondamento pubblicistico dell'istituto continua a costituirne un presupposto teorico e sistematico.

La sanzione dell'indegnità si caratterizza per la relatività dei suoi effetti: da un lato, essa è strettamente personale; dall'altro, incide unicamente sulla delazione relativa alla successione rispetto alla quale è stata dichiarata.

La pronuncia del giudice, la cui natura costitutiva è stata appurata, ha come conseguenza la decadenza dei diritti acquisiti nella sola successione per la quale è stata formulata: chi è indegno può essere protagonista di altre successioni³⁷.

L'art. 730³⁸, divergendo ancora dalla disciplina romanistica e dall'antica giurisprudenza francese³⁹, prevede espressamente che l'indegnità possa essere pronunciata solo nei confronti del colpevole materiale dei fatti: la responsabilità, da cui deriva la sanzione, non è dunque trasmissibile. Il figlio dell'indegno può dunque subentrare nei rapporti giuridici che sono stati negati al padre. Tuttavia, le stigmate della sanzione rimangono: il discendente dell'indegno, pur potendo divenire erede, vede escluso l'istituto della rappresentazione, sicché egli succede per diritto proprio⁴⁰. Invero, mentre nella rappresentazione il discendente subentra nel luogo e nel grado dell'ascendente, nella fattispecie in esame il figlio è chiamato a succedere *iure proprio*, in forza di una autonoma delazione. La delazione offertagli dalla legge ha quale contenuto quote ereditarie determinate secondo le regole ordinarie della successione.

³⁶ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 90.

³⁷ C. Demolombe, *op. cit.*, p. 107.

³⁸ Art. 730 *Code civil*: «I figli dell'indegno succedono per ragion proprio e, senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere, sui beni dell'eredità, l'usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni dei loro figli». Cfr. C. Demolombe, *loc. cit.*

³⁹ Per i Romani e per i giuristi d'Oltralpe, anche il figlio era chiamato a espiare le colpe del padre e, conseguentemente, non poteva succedergli. Cfr. M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, spec. nota 43, p. 34.

⁴⁰ Così, in M. Pignata – R. Catalano, *loc. cit.*: «Il Codice Napoleonico accolse al suo interno tale principio ma con una 'restrizione': che i figli dell'indegno potessero succedere al *de cuius* ma solo per diritto proprio, quando non ci fossero successibili più prossimi, e non per diritto di rappresentazione [...]»

Il principio della personalità della sanzione, sancito dalla disposizione, costituisce un limite non suscettibile di superamento. Alla luce del tenore letterale della norma e delle argomentazioni sistematiche, la tesi della dottrina minoritaria, volta a fondare un diverso modello ricostruttivo, deve essere respinta⁴¹.

La tesi che appare condivisibile è quella secondo cui, se l'indegnità ha natura di pena, essa non può che essere pronunciata nei confronti del suo autore. Si punisce solo chi ha tenuto il comportamento⁴².

Inoltre, il Codice, negli artt. 957 e 882, stabilisce che la revocazione di una donazione tra vivi per causa di ingratitudine non può essere chiesta contro gli eredi del donatario. L'analogia con l'indegnità è evidente: così come l'erede del donatario ingrato non subisce la revocazione che colpisce solo il donatario, anche l'erede dell'indegno non può essere escluso dalla successione: la sanzione riguarda soltanto chi ha commesso il fatto. In entrambi i casi, quindi, il principio della personalità delle sanzioni impone la stessa soluzione: la pena o la sanzione colpisce solo il diretto autore⁴³.

A parere di chi scrive, poi, è possibile formulare alcune ulteriori osservazioni in merito.

In primo luogo, appare necessario sottolineare che di certo non possono essere delle prassi storiche, o un'antica giurisprudenza, che lo stesso codice ha voluto abrogare, elementi utili per poter superare il contenuto di una norma che della chiarezza e precisione fa una propria caratteristica. Il nuovo panorama giuridico è dominato ora dal codice, atto normativo con cui si è voluto destituire consuetudini e retaggi storici, che, insieme ad altre fonti, delinea il diritto positivo, ovvero quello applicabile. Il ragionamento fondato sul diritto positivo appare essere criterio unico per fondare e sostenere una corrente di pensiero.

⁴¹ Così, ad esempio, C. Demolombe, *op. cit.*, p. 103: «Cotesta dottrina non ci pare ben fondata; e noi, per contrario, siam d'avviso poter dimostrare che il giudizio d'indegnità può non solo proseguirsi, ma eziandio istituirsi, per la prima volta, contro gli eredi dell'indegno trapassato. Tal dimostrazione risulterà, a creder nostro, sia dalle storiche tradizioni, sia da' generali principi del diritto civile, cui non si è derogato in questa speciale materia [...]».

⁴² C. Demolombe, *op. cit.*, p. 100.

⁴³ C. Demolombe, *loc. cit.*

Ragionando nei detti termini, la dottrina che si pone in contrasto con l'impostazione codicistica sostiene che l'indegnità possa essere pronunciata anche contro gli eredi del dante causa in quanto successori delle sue obbligazioni, nonché delle azioni nei suoi confronti esercitabili. Il principio di diritto enunciato è certamente valido, ma necessita di una precisazione: le azioni esercitabili sono esclusivamente quelle relative alle obbligazioni trasmesse in conseguenza del fenomeno successorio. Questo è ciò che emerge dal tenore degli stessi articoli presentati a sostegno di tale filone dottrinale. Se l'erede è il nuovo titolare dell'obbligazione, allora è logico che le azioni, ad essa associate, possono venir legittimamente esperite contro di esso. Ma, se l'obbligazione non sussiste, non esiste un interesse per cui agire in giudizio.

Bisogna quindi concludere che chi ritenesse di potersi giovare, in tutto o in parte, dell'eredità dell'indegno, grazie al *Code Napoléon* poteva chiedere, una volta aperta la successione⁴⁴, che l'indegnità fosse dichiarata⁴⁵. Ove questa fosse pronunciata, i soggetti chiamati alla successione subentravano *iure proprio* ovvero, nei casi in cui ricorressero i presupposti della rappresentazione, nel luogo e nel grado dell'indegno.

Nel sistema del nuovo codice l'erede dichiarato indegno decade, fin dal momento dell'apertura della successione, dai diritti acquisiti tramite la stessa. Poiché privo di titolo, l'indegno è tenuto, a favore del nuovo erede, a consegnare tutti i beni ereditari, nonché i frutti e gli interessi nei limiti di quanto acquisito o maturato: nessun vantaggio o perdita deve subire colui che è stato escluso, in quanto l'indegno è considerato come se non fosse mai stato erede⁴⁶.

Quanto detto non è però sufficiente a perseguire le finalità dell'istituto in esame. Occorre, infatti, prevenire eventuali vantaggi che l'indegno potrebbe ottenere in modo indiretto, al di fuori del diretto subentro nei beni patrimoniali. L'art. 730 disciplina una

⁴⁴ Così precisa, C. Demolombe, *op. cit.*, p. 102: «Ed in vero, l'oggetto della dimanda dell'attore per dichiararsi l'indegnità si è che lo indegno venga escluso dalla successione, decaduto dalla qualità di erede: or, non lo si può dichiarare escluso da una successione non aperta, né decaduto da una qualità che non ha e che non potrebbe ancora avere; e l'attore, il quale nulla potrebbe concludere nel proprio interesse, ad evidenza sarebbe del pari privo di qualità».

⁴⁵ C. Demolombe, *op. cit.*, p. 106.

⁴⁶ C. Demolombe, *op. cit.*, p. 112.

privazione complementare: all'indegno è precluso il diritto di usufrutto legale sui beni ereditari quando questi sono caduti nelle mani dei figli minorenni⁴⁷.

5. L'indegnità in Italia. Il codice del 1865.

Il Codice civile italiano del 1865 rappresenta l'ultimo tassello di un lungo percorso di unificazione iniziato molti anni prima: l'unione territoriale, infatti, non aveva posto fine alla frammentarietà del diritto, e ogni regione continuava ad applicare leggi proprie e diverse. In particolare, per quanto riguarda l'indegnità, non esisteva una prospettiva comune, sia nelle cause sia soprattutto nella natura giuridica dell'istituto⁴⁸. I due versanti della penisola, Nord e Sud, offrono un esempio particolarmente significativo di tale divergenza, come dimostrano le diverse soluzioni adottate dai rispettivi codici.

Il codice per il Regno delle Due Sicilie, riprendendo l'orientamento francese, all'art. 648⁴⁹ disciplinava l'indegnità a succedere, qualificandola come una semplice causa di esclusione dalla vicenda successoria. L'elaborazione giuridica francese trova ampio riscontro nel Regno delle Due Sicilie: l'articolo risulterebbe quasi una copia dell'originale francese⁵⁰, se non fosse per l'aggiunta di due ulteriori casi di indegnità. Vanno sottolineate a tal proposito le parole di Giuseppe Miraglia, Senatore del Regno:

«La mancanza di qualità a succedere può derivare da incapacità o da indegnità: l'una e l'altra non sono da confondersi per delle importanti conseguenze. L'incapacità è la mancanza delle qualità richieste per succedere al momento della morte del defunto.

⁴⁷ L. Josserand, *Cours de droit civil positif français*, vol. III, Les régimes matrimoniaux – Les successions légales – Les libéralités, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1940, p. 435.

⁴⁸ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 91.

⁴⁹ Art. 648 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie: «Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni: 1. Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto; 2. Colui che avesse promosso contro il defunto un'accusa di delitto capitale; 3. Quelli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non voleva, o diversamente di quel che voleva; 4. Colui che avesse vietato con violenza al defunto di fare testamento; 5. L'erede in età maggiore, che, essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della decisione del defunto, non l'avrà denunziato alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico ministero abbia d'ufficio proceduto». Il testo integrale del Codice è consultabile online sul sito del Ministero della giustizia: <https://www.giustizia.it>.

⁵⁰ Anche l'intitolazione del capitolo secondo, contenente la norma, è identica a quello francese: «Delle qualità richieste per succedere».

L'indegnità, per lo contrario, deriva da un fatto personale di colui che, avendo le qualità richieste per succedere, gli viene tolta la successione per effetto di sentenza che pronunzia l'indegnità. In una parola, l'incapace non può acquistare né ricevere; al contrario l'indegno, capace dell'uno e dell'altro, non può conservare quello che ha ricevuto o acquisito»⁵¹.

Nella parte settentrionale, invece, il Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, in contrasto con tale impostazione, definiva espressamente l'indegnità come un'ipotesi di incapacità. Il Capo Secondo del Titolo Primo, contenuto nel Libro Terzo e rubricato «Delle persone che possono disporre per testamento, e di quelle a cui favore può essere disposto», nella disciplina relativa ai soggetti che possono ricevere per testamento, stabiliva che fosse la legge a dichiarare chi fosse incapace di subentrare nella vicenda successoria, includendo tra tali soggetti anche coloro che si fossero macchiati di comportamenti moralmente riprovevoli⁵².

Il Codice civile del 1865, pur ponendo fine alla frammentarietà delle discipline, non risolse il delicato dibattito relativo alla natura e alle modalità applicative dell'istituto, ma, al contrario, contribuì ad alimentare la diatriba con nuovi spunti interpretativi⁵³.

Si configura come rilevante, ai fini della disamina della questione, la collocazione dell'art. 725⁵⁴, che restituisce l'idea che il legislatore italiano aveva circa l'indegnità, la quale è collocata sotto il Capo «*Della capacità di succedere*». L'indegnità aveva natura di incapacità.

⁵¹ G. Miraglia, *Le leggi civili per lo Regno delle due Sicilie*, vol. I, Napoli, 1841, p. 250.

⁵² Art. 631, 1 co.: «Se chi è incapace per alcuna delle cause espresse nei quattro articoli antecedenti sia figlio o tal discendente del testatore, che avrebbe avuto diritto alla legittima, ed abbia figli o discendenti, sarà a questi dovuta una parte di eredità equivalente alla stessa legittima». Il testo integrale del Codice è consultabile online sul sito del Ministero della giustizia: <https://www.giustizia.it>.

⁵³ V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*

⁵⁴ Art 725 «Sono incapaci, come indegni, di succedere: 1.Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta; 2.Chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; 3.Chi l'avesse costretta a far testamento od a cangiarlo; 4.Chi l'avesse impedita di fare testamento o di revocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore.» Il testo integrale del Codice è consultabile online sul sito del Ministero della giustizia: <https://www.giustizia.it>.

Nella coerenza del sistema anche il dato scritto, esprimendosi in maniera chiara, definiva l'indegno come incapace.

Se non vi erano dubbi sulla qualificazione giuridica dell'indegnità, permaneva in dottrina il dibattito sulle caratteristiche di questa forma di incapacità⁵⁵.

La prima corrente di pensiero, applicando in maniera più rigida la categoria dell'incapacità, distingueva tra le due ipotesi la sola risonanza degli effetti medesimi: l'indegnità è una forma relativa di incapacità⁵⁶. Solamente per una specifica successione la persona, indegna per i fatti commessi, non vedendosi formarsi nei propri confronti la delazione, rimaneva esclusa dalla vicenda.

La dottrina contraria, dominante già al momento della promulgazione del codice⁵⁷, pur postulando la relatività di questa particolare forma di incapacità, ne riconosceva effetti diversi. Influenzata dall'esperienza francese, essa sosteneva che all'incapace per indegnità non doveva essere negata l'offerta dei beni ereditari, ma che, in caso di accettazione, i beni a lui devoluti gli venissero sottratti: l'acquisto non veniva impedito.

Come al solito, la questione non appare priva di rilevanze pratiche. Nelle due correnti di pensiero il giudice aveva sicuramente un ruolo differente: marginale nella prima e centrale nell'altra.

Se l'indegnità impedisce l'acquisto dei beni *ab origine*, il giudice non deve fare altro che constatare un effetto prodotto automaticamente al momento dell'apertura della successione⁵⁸. Nel caso opposto, la sentenza era lo strumento con cui la persona veniva privata del titolo di erede ed obbligata alla restituzione dei beni. Con la propria sentenza, il giudice accertava una situazione già preesistente, dichiarando *ex tunc* la nullità dell'acquisto da parte dell'oramai ex-erede⁵⁹.

⁵⁵ M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, p. 24.

⁵⁶ M. Pignata – R. Catalano, *loc. cit.*

⁵⁷ Così Pisanelli, presidente della commissione incaricata, si esprimeva: «Ma per approfittare di una successione non basta essere capace secondo le norme generali, fa d'uopo inoltre non esserne indegno. L'incapacità generale impedisce che nasca il diritto di succedere, quella derivante dall'indegnità ha per effetto d'impedirne la conservazione» Cfr. *Relazione sul progetto del primo libro del Codice civile, presentata al Senato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli nella tornata del 15 luglio 1863, n. 45.*

⁵⁸ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 92.

⁵⁹ M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, p. 27.

Per la risoluzione della delicata questione, appariva necessario individuare altrove elementi utili, come effettivamente avvenne. L'orientamento dominante poteva vantare a proprio favore l'art. 727, dedicato alle conseguenze dell'indegnità⁶⁰.

La norma prevedeva per l'indegno l'obbligo di restituzione di "frutti e proventi" eventualmente maturati dal momento dell'apertura della successione. Pur tacendo sull'oggetto principale della successione, ovvero i beni della persona trapassata, la disposizione sembrerebbe porre fine alle problematiche circa gli effetti di questa particolare ipotesi di incapacità: l'obbligo di restituzione presuppone l'acquisto da parte dell'indegno dei beni.

Ora, a bene vedere, il Codice civile non si distanziava dal modello francese del 1804 soltanto per la diversa qualificazione della natura dell'indegnità, ma anche per l'introduzione di significativi elementi innovativi, maturati attraverso la progressiva elaborazione dell'istituto.

In prima battuta si riconosceva ai discendenti dell'indegno la possibilità di giovare dell'istituto della rappresentazione⁶¹, eliminando definitivamente il retaggio romano per cui anche i figli dovessero espiare le colpe del padre, pur non potendo il genitore indegno vantare i diritti di usufrutto o amministrazione che la legge riconosceva ai genitori⁶².

Inoltre, il codice ammetteva espressamente la possibilità di riabilitare, da parte del *de cuius*, l'indegno con atto autentico o con testamento. L'art. 726, raccogliendo l'elaborazione dottrinale più recente sul fondamento della sanzione dell'indegnità, completò un percorso iniziato con l'antica giurisprudenza francese, secondo cui tale sanzione tutelava principalmente interessi privati, basandosi sulla volontà presunta del defunto. Se la volontà presunta del defunto è considerata sufficiente per giustificare l'applicazione della sanzione dell'indegnità, allora è logico che una volontà espressa in

⁶⁰ Art. 727 «Chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.».

⁶¹ Art. 728 «L'indegnità del genitore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragione propria, sia che succedano per rappresentazione. Ma il genitore non ha sulla parte dell'eredità devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori.».

⁶² V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 96.

vita possa far venire meno la sanzione⁶³. Con il nuovo codice si ampliavano finalmente le modalità attraverso le quali la suddetta volontà poteva essere manifestata⁶⁴.

Quel che rimane certo è, tuttavia, il permanere anche di un sentimento pubblico circa la sanzione dell'indegnità: il ripudio della collettività verso un vantaggio percepito, a seguito dei fatti, come ingiusto, oltre alla funzione special-preventiva, sono elementi fondanti della stessa sanzione⁶⁵.

6. Il periodo repubblicano.

Il Codice civile del 1942 poteva apparire come lo strumento destinato a porre definitivamente fine alla lunga diatriba sulla natura giuridica dell'indegnità.

Sarebbe stato legittimo attendersi che il legislatore, consapevole delle differenti correnti dottrinali e delle possibili soluzioni applicative emerse nel tempo, si pronunciasse in modo chiaro e risolutivo sul tema. Tuttavia, come spesso accade, le aspettative si rivelarono superiori alla realtà: il legislatore fascista intervenne sulla materia in maniera velleitaria, senza adottare una presa di posizione netta e definitiva, limitandosi a disseminare indizi interpretativi sparsi nel codice, pur prendendo posizione al riguardo⁶⁶.

Così, all'entrata in vigore del codice, parte della dottrina qualificava l'indegnità come una causa di esclusione dalla vicenda successoria, mentre altri autori la riconducevano a un'ipotesi di incapacità⁶⁷.

⁶³ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 94-95.

⁶⁴ Già alcuni codici preunitari ammettevano la riabilitazione dell'indegno; si veda, ad esempio, gli articoli 650 e 651 del Codice civile del Regno delle Due Sicilie.

⁶⁵ V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*

⁶⁶ Dalla Relazione sul progetto definitivo emerge chiaramente l'intento di risolvere la delicata questione qualificando l'indegnità come causa di esclusione dalla successione, senza alcun richiamo all'istituto dell'incapacità. Così il guardasigilli si esprimeva «Si è troncata la controversia, che sotto l'impero del codice del 1865 si dibatteva in dottrina, se, cioè, l'indegnità costituisca una vera e propria incapacità, che rende *ope legis* impossibile l'acquisto successorio, o se, piuttosto, debba considerarsi come un fatto che ne impedisce soltanto la conservazione e che opera *ope iudicis*. Si è adottata in proposito una precisa risoluzione, consacrando la tesi, fondata sulla tradizione romanistica, che l'indegno *potest capere sed non retinere*, poiché è sembrato più opportuno rimettere all'iniziativa degli interessati l'attuazione della sanzione.» Cfr. M. Battista, *Nuovo Codice civile italiano*, vol. II, Torino, USILA, 1940, p. 24.

⁶⁷ M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, pp. 39-40.

Secondo il primo orientamento, l'indegnità non impediva il sorgere della delazione, ma soltanto la conservazione dei beni facenti parte del compendio ereditario; secondo l'altro, invece, le ipotesi di indegnità precludevano sin dall'origine l'acquisto dell'eredità.

Codesta ultima dottrina appare ancorata a un codice che ormai appartiene al passato, ignorando la presa di posizione che, seppur flebile, emerge all'interno del codice vigente. Due, a tal riguardo, sono gli elementi innovativi che devono essere sottolineati: la collocazione della norma e l'impiego del verbo escludere nella sintassi della stessa⁶⁸.

L'art. 463 c.c. è ora collocato sotto un capo autonomo, rubricato «Dell'indegnità», e dispone semplicemente che «l'indegno è escluso dalla successione».

Novità evidentemente considerate sufficienti dal legislatore per imporre la propria interpretazione, o quanto meno per orientare la dottrina sul tema.

Ma, al riguardo, i sostenitori della tesi dell'incapacità rilevano nell'indegno un potere di mero fatto nella sua capacità di *potest capere*⁶⁹.

Osservano inoltre che l'eventuale sentenza costitutiva può incidere solo sulla delazione, la quale risale comunque al momento dell'apertura della successione e «che quindi la sentenza (d'indegnità) dichiara che l'indegno non poteva essere erede»⁷⁰.

La sentenza si limita ad accertare uno stato di incapacità già esistente, portandolo eventualmente anche a conoscenza di terzi⁷¹.

All'opposto, per i sostenitori della tesi avversa, e a riprova della non riconducibilità dell'indegnità alla categoria dell'incapacità, l'art. 465 c.c., dedicato alla restituzione dei frutti, pur continuando a omettere il riferimento ai beni ereditari, ritenuto implicito, dispone che i frutti da restituire siano quelli maturati dopo l'apertura della successione, circostanza che presuppone l'acquisto originario della qualità di erede e la sua successiva perdita⁷².

⁶⁸ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 97.

⁶⁹ M. Pignata – R. Catalano, *op. cit.*, p. 40, spec. nota 56.

⁷⁰ A. Cicu, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, Giuffrè, 1972, p. 51.

⁷¹ M. Pignata – R. Catalano, *loc. cit.*

⁷² Così W. D'Avanzo, *Delle successioni*, tomo I, Parte generale, Barbera, Firenze, 1941, p. 49: «È una conferma, perché se l'indegno è chiamato a restituire i frutti, ciò dimostra che egli n'era venuto in possesso; ed è un effetto, perché, dichiarato l'indegno incapace a trattenere le cose ereditarie, indebitamente egli tratterebbe i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione».

Passando ad un altro aspetto, in linea con il carattere privatistico della sanzione dell'indegnità e con l'obiettivo di tutelare la volontà del defunto, l'attuale codice introdusse una novità di rilievo in materia di riabilitazione⁷³.

Assodato il principio secondo cui la stessa volontà del defunto, alla base della sanzione, possa far venir meno gli effetti dell'indegnità, si discusse, durante i lavori preparatori del codice sulle modalità con cui tale volontà potesse essere effettivamente manifestata. Ritenuta eccessivamente gravosa la disciplina previgente, che richiedeva una riabilitazione espressa mediante atti specifici, il legislatore, preso atto della rilevanza della volontà privata, cercò di attribuirle maggiore rilievo. In tale prospettiva, si osservò come il perdono, gesto intimo con cui l'uomo esprime un proprio sentimento, non dovesse essere necessariamente assimilato alla riabilitazione, né implicare automaticamente il ripristino dei vantaggi perduti dall'indegno, richiedendosi piuttosto una volontà espressa in tal senso⁷⁴.

Il risultato della mediazione tra le due posizioni fu il secondo comma dell'art. 466 c.c., il quale prevede che l'indegno, anche se non espressamente abilitato, può succedere nei limiti di quanto indicato nella disposizione testamentaria.

7. La prospettiva odierna: natura dell'indegnità e della relativa pronuncia.

Il percorso storico appena delineato conferma quanto anticipato nelle premesse, mostrando come la qualificazione dell'indegnità sia stata a lungo controversa e continui ancora oggi a essere oggetto di dibattito. La dottrina prevalente sembra tuttavia essersi ormai orientata in favore della ricostruzione di matrice romanistica, seguita anche dalla limitata giurisprudenza formatasi in materia.

La creazione di una categoria autonoma appare la scelta più corretta, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche sotto il profilo logico. L'indegno, infatti, è colui che, pur possedendo le capacità richieste dalla legge per succedere, viene escluso dalla successione come conseguenza di una sanzione civile applicata per fatti riprovevoli commessi nei confronti del *de cuius*. L'incapacità, al contrario, non dipende dal comportamento del

⁷³ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 98.

⁷⁴ M. Battista, *op. cit.*, p. 30.

soggetto: la legge ne stabilisce i casi in base a caratteristiche personali come ad esempio l'infermità mentale. Rispetto a tali caratteristiche, il legislatore effettua una valutazione insindacabile, non prevedendo alcuna forma di riabilitazione⁷⁵. Si potrebbe obiettare che, in materia successoria, tutto sia relativo, essendo necessario esaminare chi concretamente possa succedere in ciascuna successione; tuttavia, tale argomento non altera la sostanziale differenza di fondamento tra incapacità e indegnità, sebbene entrambi portino a risultati simili⁷⁶.

Sul tema, anche la Corte di cassazione si è espressa, prendendo posizione in merito. Essa afferma: «Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indegnità a succedere, di cui all'art. 463 c.c., pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. L'indegnità, infatti, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico»⁷⁷.

Pur essendo la legge a individuare le cause di indegnità, a differenza dell'incapacità, i suoi effetti non si producono automaticamente. Ciò è dovuto alla natura sanzionatoria dell'indegnità: è infatti necessaria una pronuncia giudiziale che accerti i fatti e che diventi definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza. Solo a partire da quel momento si producono gli effetti previsti dalla legge, i quali operano a decorrere dalla pronuncia giudiziale. In tal senso, depone anche il recente intervento legislativo. L'art. 537-bis c.p.p., introdotto dall'art. 5 della l. 11 gennaio 2018, n. 4, nel prevedere che il giudice penale dichiari l'indegnità quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti

⁷⁵ G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, tomo I, 5ª ed., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Giuffrè, Milano, 2023, p. 180.

⁷⁶ U. Salvestroni, *Della capacità di succedere. Dell'indegnità. Artt. 462-466*, in *Il Codice civile. Commentario*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, pp. 43-45.

⁷⁷ Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5411, in *Giur. it.*, 2020, p. 52.

previsti dall'art. 463 c.c., presuppone la necessità di un accertamento giudiziale della fattispecie idonea a integrarla⁷⁸.

In tale prospettiva, se l'applicazione della sanzione presuppone l'accertamento giudiziale del fatto, l'art. 463 c.c. non può essere ricostruito come fonte di un'incapacità operante automaticamente. La successione si apre, pertanto, anche nei confronti dell'indegno e la delazione conserva i propri effetti sino alla pronuncia; ove intervenga l'accettazione, questi acquista la qualità di erede. Poiché è la sentenza a determinarne l'esclusione, essa deve qualificarsi come costitutiva. Così come il testamento annullabile produce effetti sino alla pronuncia di annullamento, anche la delazione rivolta all'indegno rimane efficace fino alla sentenza che ne determina l'esclusione. In entrambi i casi, l'iniziativa del soggetto interessato è diretta a rimuovere, mediante una pronuncia costitutiva, una situazione giuridica già sorta⁷⁹. Non costituisce, quindi, un ostacolo il

⁷⁸ La novella, pur collocandosi nel più ampio disegno di tutela degli orfani per crimini domestici, risponde altresì a una logica di economia processuale, poiché concentra nel giudizio penale anche la declaratoria di indegnità. Il legislatore ha voluto evitare agli altri eredi la proposizione di un'autonoma azione civile volta a conseguire il medesimo effetto e, al contempo, impedire che, nelle more dell'accertamento giudiziale, il soggetto destinato a essere escluso possa conseguire, sia pure temporaneamente, i vantaggi derivanti dalla successione, accettando l'eredità e disponendo dei beni ereditari. Proprio in ciò l'art. 537-bis c.p.p. segna una significativa discontinuità rispetto al modello tradizionale di operatività dell'istituto. Così facendo, infatti, nei casi in cui la successione non si sia ancora aperta al momento della pronuncia penale, si preclude all'imputato, una volta dichiarato indegno, l'acquisto della qualità di successore al momento dell'apertura della successione. In tale prospettiva, l'indegnità sembra dunque assumere, sul piano funzionale, un effetto prossimo a quello di una causa di incapacità a succedere, pur senza mutare formalmente la propria natura giuridica. Cfr. A. Busani – A. Currao, *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale*, in *Notariato*, 2020, n. 2, p. 146; R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, n. 5, p. 1147.

⁷⁹ In tal senso, V. S. Monosi, *L'indegnità a succedere*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, tomo I, Cedam, Padova, 2010, pp. 199-200; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, UTET Giuridica, Torino, 2025, pp. 64-65; G. Azzariti, *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del Codice civile*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 39 e 49; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 133-134. In senso contrario, A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, III ed., Giuffrè, Milano, 1945, p. 110, il quale, muovendo dal rilievo che la delazione risale necessariamente al momento dell'apertura della successione, afferma che la sentenza di indegnità «dichiara che l'indegno non poteva essere erede». A una conclusione analoga perviene R. Omodei Salè, *op. cit.*, pp. 1169-1170, il quale ritiene che la previsione dell'art. 537-bis c.p.p., imponendo al giudice penale di dichiarare l'indegnità quale conseguenza automatica della condanna, senza necessità di una domanda di parte, mal si concili con la tradizionale natura costitutiva della pronuncia. In tale prospettiva, la sentenza penale non determinerebbe l'esclusione dell'indegno, ma si limiterebbe ad accertare un effetto già prodotto *ex lege*, assumendo pertanto natura dichiarativa. Tuttavia, tale ricostruzione, sembra difficilmente conciliabile con la consapevolezza manifestata dallo stesso legislatore nei lavori preparatori della riforma. Nella relazione illustrativa della proposta di legge si afferma espressamente che «l'indegnità a succedere di cui all'articolo

fatto che la sentenza incida su una delazione formatasi al momento dell'apertura della successione. Le pronunce costitutive, infatti, non operano soltanto creando nuove situazioni giuridiche, ma possono anche determinarne il venir meno⁸⁰. Del resto, non sarebbe ragionevole ritenere intangibile una posizione per il solo fatto che essa si sia già prodotta, senza tenere conto delle circostanze che ne giustificano la rimozione. In tali ipotesi, la sentenza assolve a una funzione insieme ablativa e ripristinatoria, eliminando la situazione sorta e ricostituendo l'assetto giuridico che avrebbe dovuto operare in sua assenza.

Appare dunque coerente concludere che l'indegnità non possa essere confusa con l'incapacità. La comparazione con quest'ultima, pur comprensibile alla luce delle origini storiche dell'istituto e della vicinanza degli effetti prodotti, non sembra coglierne l'effettiva struttura. L'incapacità impedisce il sorgere della posizione successoria in ragione di una valutazione compiuta direttamente dalla legge sulle qualità del soggetto; l'indegnità, invece, presuppone che il successibile sia astrattamente capace di succedere e ne determina l'esclusione quale conseguenza di una sanzione applicata per i comportamenti posti in essere nei confronti del *de cuius*. Le differenze riguardano, pertanto, non soltanto il fondamento dei due istituti, ma anche le rispettive modalità

463 del codice civile, pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicare *officio iudicis*, e impedisce la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di una sentenza costitutiva e che la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione» Cfr. Camera dei deputati, XVII legislatura, proposta di legge 21 aprile 2016, n. 3772, *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, relazione illustrativa, pp. 2-3.

⁸⁰ Analogamente, anche nella disciplina dei contratti l'annullamento, la rescissione e la risoluzione intervengono su rapporti già sorti, determinandone la caducazione secondo la disciplina propria di ciascun istituto. La ricostruzione qui proposta si pone in contrasto con quanto sostenuto da L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, III ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 1997, pp. 176-177, secondo il quale, se la sentenza di indegnità avesse natura costitutiva, dovrebbe produrre effetti *ex nunc*, determinando il passaggio dei beni dal patrimonio dell'indegno a quello degli ulteriori successibili. L'argomento non appare, tuttavia, decisivo. La natura della sentenza riguarda il modo in cui si produce la modificazione della situazione giuridica, mentre la retroattività attiene al momento al quale ne vengono fatti risalire gli effetti. Come mostrano gli esempi richiamati, l'ordinamento conosce infatti pronunce costitutive dotate di efficacia retroattiva.

operative. L'indegno è destinatario della delazione e può acquistare la qualità di erede, salvo che intervenga la pronuncia giudiziale che ne determina l'esclusione; può inoltre essere riabilitato dal testatore, possibilità che non trova corrispondenza nella disciplina dell'incapacità. L'autonomia dell'indegnità non rappresenta, dunque, una mera scelta classificatoria, ma riflette una struttura e una funzione proprie.

CAPITOLO SECONDO

DISCIPLINA POSITIVA E PROBLEMI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO

SOMMARIO: 1. I poteri dell'indegno chiamato all'eredità. – 2. L'azione di indegnità e la pronuncia giudiziale. – 2.1. Presupposti e natura giuridica dell'azione. – 2.2. I legittimati attivi. – 2.3. Declaratoria di indegnità e azione di petizione. – 2.4. La restituzione dei frutti. – 2.5. L'esclusione dell'usufrutto legale e dei poteri di amministrazione. – 3. La sorte degli atti compiuti dall'indegno. – 4. I singoli casi d'indegnità. – 4.1. L'indegnità fondata sull'attentato alla persona del *de cuius*. – 4.2. L'indegnità fondata sull'attentato alla libertà di testare. – 5. La sospensione dalla successione. – 6. La riabilitazione dell'indegno. – 6.1. Fondamento e natura giuridica. – 6.2. I requisiti formali e sostanziali dell'atto. – 6.3. La revocabilità della riabilitazione. – 6.4. Una ipotesi solo apparente di riabilitazione. – 7. Casi affini d'indegnità. – 7.1. L'esclusione dalla successione quale pena accessoria alla condanna. – 7.2. La perdita dei diritti successori del coniuge separato con addebito. – 8. Profili comparatistici tra Germania, Francia e Spagna.

1. I poteri dell'indegno chiamato all'eredità.

La morte, quale fatto naturale, segna l'avvio di un complesso fenomeno giuridico volto a regolare i rapporti facenti capo al defunto. La vocazione ne rappresenta il primo momento, determinando l'individuazione dei soggetti chiamati alla successione⁸¹, tra i quali deve annoverarsi anche il sospetto indegno, il quale, in quanto non incapace, è legittimato a partecipare alla successione.

La caducazione conseguente all'indegnità costituisce un'evenienza meramente eventuale, subordinata a una pronuncia del giudice che ne accerti i presupposti. In tal senso, la posizione del soggetto sospetto d'indegnità è stata tradizionalmente assimilata a quella del delato sotto condizione risolutiva, il quale, fino al verificarsi della condizione, non solo può accettare l'eredità, ma conserva la qualità di erede a tutti gli effetti⁸².

Pertanto, nel tempo necessario a compiere le proprie valutazioni circa l'opportunità di accettare l'eredità, deve ritenersi che il sospetto d'indegnità possa esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea dell'eredità al pari di qualsiasi altro erede.

⁸¹ G. Bonilini, *Diritto delle successioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 51.

⁸² G. Capozzi, *op. cit.*, p. 93.

Ai sensi dell'art. 460 c.c., il chiamato all'eredità, ancorché potenzialmente indegno, potrà esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, indipendentemente dal possesso materiale dei medesimi. Egli potrà inoltre compiere, nel proprio interesse, gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea che ritenga più opportuni⁸³. Si deve osservare, però, che i relativi poteri non spettano al chiamato qualora si sia proceduto alla nomina di un curatore dell'eredità ai sensi dell'art. 528 c.c. Del pari il chiamato, e quindi il sospetto d'indegnità, ove vi abbia interesse, potrà chiedere al tribunale del circondario del luogo di apertura della successione la nomina di un curatore.

2. L'azione di indegnità e la pronuncia giudiziale.

Alla luce di quanto fin qui ricostruito, l'indegnità presuppone una pronuncia giudiziale. Se è vero che l'intervento del giudice risulta imprescindibile, non sempre, tuttavia, è necessaria la proposizione di un'autonoma azione civile. In via ordinaria, infatti, l'indegnità è fatta valere nel giudizio civile dal soggetto interessato. Quando, tuttavia, il fatto che la integra rileva anche sul piano penale, la declaratoria può intervenire direttamente nel processo penale. In particolare, ai sensi dell'art. 537-bis c.p.p., introdotto nel 2018, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'art. 463 c.c., il giudice penale dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.

2.1 Presupposti e natura giuridica dell'azione.

Con riguardo alla via ordinaria civilistica, va rilevato che la domanda giudiziale può essere proposta solo successivamente all'apertura della successione, anche se la causa di indegnità si sia già verificata, poiché, fino a quel momento, il *de cuius* può sempre elidere

⁸³ A tal fine, devono intendersi per atti conservativi tutti i comportamenti volti a preservare la consistenza del patrimonio ereditario, siano essi atti di resistenza giudiziale, quali domande di provvedimenti urgenti, ad esempio il ricorso d'urgenza volto a impedire la sottrazione o la dispersione dei beni ereditari ex art. 700 c.p.c., o difese contro pretese altrui; ovvero atti extragiudiziali, quali, ad esempio, quelli diretti a interrompere la prescrizione. Con atti di vigilanza si fa invece riferimento a tutti quei comportamenti volti ad assicurare, mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, la custodia dei beni ereditari e la loro temporanea amministrazione. Se il chiamato è immesso nel possesso dei beni, egli sarà tenuto a provvedere alla loro ordinaria amministrazione, al fine di evitarne il perimento materiale. In ogni caso, per la vendita dei beni che non si possono conservare perché deperibili, ovvero la cui conservazione risulti eccessivamente costosa, è necessaria l'autorizzazione del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

l'applicazione della sanzione mediante la riabilitazione. Occorre poi precisare che tale domanda deve necessariamente essere proposta nei confronti di un soggetto che già partecipi alla successione, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola delazione. Se, infatti, l'indegnità, quale sanzione, comporta l'esclusione dalla vicenda successoria, la relativa domanda non può che essere promossa nei confronti di chi tale partecipazione abbia già acquisito⁸⁴. Ove l'indegnità debba essere fatta valere mediante azione civile, la natura costitutiva della pronuncia, rilevata in precedenza⁸⁵, comporta che il successibile interessato debba proporre la domanda nel termine ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. Il *dies a quo* della prescrizione varia a seconda del momento in cui il fatto illecito viene commesso: se la causa di indegnità è anteriore alla morte del *de cuius*, il termine decorre dall'apertura della successione; viceversa, se il fatto è successivo alla morte, il termine decorre dal momento della sua commissione⁸⁶.

Qualora il delato indegno muoia prima dell'accettazione, l'azione di indegnità potrà essere esercitata nei confronti dei suoi successori. Deve infatti ritenersi che l'indegnità, in quanto sanzione civile, non sia connotata da stretta personalità, con la conseguenza che la relativa azione potrà essere fatta valere anche nei confronti di soggetti che non abbiano materialmente commesso il fatto, ma siano subentrati nella posizione del delato. Per la medesima ragione, la morte dell'erede indegno non ne preclude l'esercizio. Ciò nondimeno, in entrambe le ipotesi, l'azione avrà ad oggetto esclusivamente la quota dei beni che l'indegno abbia conseguito, ovvero avrebbe conseguito, dalla successione dalla quale si chiede l'esclusione⁸⁷.

⁸⁴ C.M. Bianca, *Le successioni*, in *Diritto civile*, II, 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2022, pp. 26-27; A. Natale, *L'indegnità a succedere*, in G. Bonilini (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 948-950; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 183; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 49; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 218-219.

⁸⁵ Per la ricostruzione della sentenza di indegnità in termini costitutivi, si veda quanto osservato *supra*, cap. I, par. 7.

⁸⁶ L. Coviello jr., *Diritto successorio. Corso di lezioni*, Cacucci, Bari, 1962, p. 177; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., Torino, 2007, pp. 705-706; S. Monosi, *op. cit.*, p. 219; A. Natale, *op. cit.*, p. 949; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 134; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 183.

⁸⁷ *Contra* L. Coviello jr., *op. cit.*, pp. 178 e 182, spec. nota 38; G. Capozzi, *loc. cit.*; G. Azzariti, *loc. cit.*; S. Monosi, *op. cit.*, p. 219; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 137-138.

Venendo, poi, all'azione in sé, va rilevato come essa non sia oggetto di una disciplina specifica, rientrando nel novero delle cosiddette azioni atipiche⁸⁸. Proprio per tale ragione, particolarmente delicata risulta la questione relativa alla sua struttura. In particolare, si discute se, nel giudizio volto all'accertamento della causa di indegnità, debbano partecipare tutti i soggetti coinvolti nella vicenda successoria, così da configurare un'ipotesi di litisconsorzio necessario⁸⁹.

Apparentemente, la questione sembrerebbe di facile risoluzione: l'erede la cui indegnità sia stata accertata perde *erga omnes* la propria qualità, integrando un'ipotesi, in prima battuta, riconducibile al litisconsorzio necessario. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che, valorizzando l'unitarietà del titolo successorio, ha ritenuto obbligatoria la partecipazione al giudizio di tutti i coeredi⁹⁰.

Una parte della dottrina, valorizzando l'elemento privatistico della sanzione, obietta a tale ricostruzione, ritenendo che debba ammettersi al singolo erede la valutazione circa l'opportunità di far valere l'indegnità nei limiti della rispettiva quota. In questa prospettiva, dall'azione trarrebbe vantaggio soltanto il soggetto che la promuove, con la conseguenza che l'indegno conserverebbe la parte residua dell'eredità⁹¹.

⁸⁸ *Contra*, L. Ferri, *op. cit.*, p. 182, il quale, qualificando l'indegnità come un'ipotesi di incapacità, individua nell'azione di petizione lo strumento idoneo a ottenere la restituzione dei beni ereditari.

⁸⁹ G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 65.

⁹⁰ Cass. civ., sez. II, 12 luglio 1986, n. 4533, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1212, ha affermato che «Orbene, allorché si sia in presenza di una domanda giudizialmente proposta da uno o più eredi contro altro od altri eredi con la quale venga contestata la validità e l'efficacia del titolo ereditario vantato dal o dai convenuti, il giudizio viene ad avere per oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, di una situazione - quale è lo status di erede - che per la sua concettuale unità non può sussistere solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati alla successione ereditaria e non sussistere nei confronti degli altri ovvero sussistere in modo diverso per gli e per gli altri. Non è, invero, concepibile che, rispetto ad un'unica successione, un soggetto risulti escluso dalla successione nei confronti dei soli soggetti agenti mentre tale decisione, non essendo opponibile agli altri ipotizzabili eredi (ex lege o ex testamento), non farebbe perdere la qualità di erede, nei confronti di questi ultimi, all'erede escluso dalla successione per indegnità od altro motivo ad istanza degli altri eredi: la disciplina che regola la successione di una data persona deve seguire infatti una regola unitaria nei confronti di tutti i chiamati alla successione ereditaria, poiché in mancanza non si potrebbe nemmeno ipotizzare la determinazione delle quote ideali spettanti a ciascun erede.».

⁹¹ G. Capozzi, *op. cit.*, p. 181; S. Monosi, *op. cit.*, p. 218; L. Ferri, *op. cit.*, p. 178; G. Bonilini, *Diritto delle successioni*, cit., p. 43; G. Azzariti, *loc. cit.*

La divisibilità dell'azione, così intesa, appare tuttavia fragile. Se è vero che il suo esercizio è rimesso alla volontà privata, occorre osservare che, accogliendo la ricostruzione sopra proposta, la norma finirebbe per perdere parte del proprio significato, attenuandosi la sua funzione special-preventiva, poiché l'indegno potrebbe trattenere una parte dei beni. Inoltre, tale impostazione non sembra conforme alla volontà del legislatore, il quale, all'art. 465 c.c., escludendo in capo al genitore indegno i diritti di usufrutto e di amministrazione, ha inteso negare all'indegno qualsiasi vantaggio, anche indiretto, derivante dalla successione. A sostegno di tale critica può richiamarsi anche l'art. 537-bis c.p.p., il quale, per la sua formulazione e per il contesto processualpenalistico in cui si inserisce, il cui avvio non richiede alcuna iniziativa di parte, non ammette esclusioni parziali. Sembra, pertanto, preferibile ritenere che l'indegno sia sempre escluso dalla successione, sebbene con conseguenze differenti a seconda dei singoli casi⁹². Una diversa ricostruzione finirebbe, infatti, per rendere la sanzione più afflittiva a seconda delle circostanze.

Al contrario, giurisprudenza e dottrina concordano pacificamente sulla possibilità di rinunciare all'azione ovvero di transigerla, trattandosi di un diritto disponibile. In ogni caso, l'accordo, qualunque ne sia la forma, ha ad oggetto il diritto del singolo successibile di far valere l'indegnità e non può, pertanto, precludere agli altri la possibilità di esercitare l'azione⁹³.

2.2 I legittimati attivi.

I soggetti legittimati a esperire l'azione vanno individuati, anzitutto, in coloro che possono succedere in luogo dell'indegno, subentrando nella delazione a lui rivolta. Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi, la legittimazione non spetta ai soli coeredi, non essendo necessario rivestire tale qualità. È infatti sufficiente vantare un titolo idoneo

⁹² Si pensi al caso in cui gli unici legittimati a esperire l'azione siano i coeredi. Qualora tutti abbiano preso parte al processo, l'effetto espulsivo si tradurrà in un accrescimento a favore di ciascuno di essi; diversamente, il vantaggio derivante dall'accoglimento dell'azione spetterà esclusivamente al soggetto che l'abbia promossa. In ogni caso, deve escludersi che l'indegno possa trattenere, a titolo di erede, una parte del compendio ereditario. In tal senso V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 147.

⁹³ Cfr. S. Monosi, *op. cit.*, p. 220; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 66.

a fondare, in proprio favore, la delazione. Seguendo la gerarchia delineata dal codice in materia di vocazione successoria, potranno essere, in presenza di testamento, i sostituti a proporre l'azione, nonché i successibili per rappresentazione, ivi compresi i discendenti dell'indegno, e, infine, i coeredi per accrescere la propria quota. Qualora la successione si apra *ab intestato*, saranno invece legittimati i parenti di grado più prossimo⁹⁴.

È naturale chiedersi se l'ordine indicato, a fini meramente esplicativi, nell'individuazione dei soggetti astrattamente legittimati ad agire configuri una vera e propria gerarchia da seguire ai fini della proposizione dell'azione. Sul punto, un principio applicabile sembra potersi ricavare da una sentenza di legittimità. La Cassazione ha infatti affermato che la presenza di discendenti, chiamati a subentrare per rappresentazione in luogo dell'indegno, non impedisce al coerede di esperire l'azione, non sussistendo alcuna certezza circa l'accettazione dell'eredità da parte dei primi. Pertanto, sembra potersi concludere che non sia possibile definire un ordine temporale tassativo dei soggetti legittimati a esperire l'azione⁹⁵.

Anche i creditori di uno dei successibili possono, in via surrogatoria, esperire l'azione, qualora il potenziale delato, nonché loro debitore, resti inerte. Appare evidente che il caso di specie rientri nell'ambito applicativo dell'art. 2900 c.c., in forza del quale i creditori possono esercitare i diritti e le azioni spettanti al debitore verso i terzi, quando questi trascuri di esercitarli e tale inerzia rechi pregiudizio alle loro ragioni. A fronte, dunque, di un comportamento omissivo idoneo a ledere la garanzia patrimoniale, essi possono reagire proponendo l'azione⁹⁶.

2.3 Declaratoria di indegnità e azione di petizione.

⁹⁴ R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., p. 217; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 138-139; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 49; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 181-182; A. Natale, *loc. cit.*; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*

⁹⁵ Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1974, n. 2145, in *Giur. it.*, 1976, I, p. 144, secondo cui «l'esistenza di successibili, per diritto di rappresentazione, all'indegno non è circostanza idonea ad escludere l'interesse ad agire per la dichiarazione di indegnità a succedere»; V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*

⁹⁶ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 140; S. Monosi, *op. cit.*, p. 218; A. Natale, *loc. cit.*; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*; G. Azzariti, *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., *loc. cit.*

La declaratoria di indegnità, quale che sia la sede in cui intervenga, penale o civile, determina l'esclusione *ex tunc* dell'indegno dalla successione. La delazione, in precedenza a lui rivolta, si apre allora a favore di nuovi successibili, individuati secondo le regole dettate per i casi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare. Troveranno quindi applicazione, secondo i casi, la sostituzione ordinaria, la rappresentazione ovvero l'accrescimento; ove non ne ricorrano i presupposti, l'eredità sarà devoluta secondo i criteri della successione legittima⁹⁷. Si deve pertanto osservare che non necessariamente la delazione si aprirà a favore del soggetto nel cui interesse l'indegnità sia stata fatta valere. Tale coincidenza si verificherà soltanto quando l'attore sia anche il successibile immediatamente prossimo nella linea ereditaria.

La questione alla quale occorre prestare attenzione, in considerazione dei suoi effetti pratici, concerne la possibilità che la proposizione dell'azione integri una forma di accettazione tacita dell'eredità. La sola delazione, infatti, non implica l'acquisto del compendio ereditario; il legislatore, per ragioni diverse, tra cui certamente la consistenza dell'asse ereditario, ha previsto la necessità di un atto di accettazione, mediante il quale si manifesta la volontà di divenire erede⁹⁸.

Sistematicamente, dovrebbe ritenersi impossibile una delazione concorrente per la medesima quota: fino alla pronuncia, infatti, la delazione opera in favore dell'erede indegno. Pertanto, ne conseguirebbe che la proposizione dell'azione non possa implicare

⁹⁷ L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 425; S. Monosi, *op. cit.*, p. 220; A. Natale, *op. cit.*, p. 950; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 184; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 149; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 50. In questa prospettiva, l'interesse ad agire posto a fondamento della legittimazione deve ritenersi di natura esclusivamente patrimoniale, con conseguente irrilevanza di interessi morali o familiari. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere la possibilità di una *vacatio hereditatis*: ove, infatti, gli altri chiamati rinunzino all'eredità ovvero manchino del tutto, non vi sarebbe alcun soggetto in favore del quale possa operare una nuova delazione. Un simile esito, oltre a determinare il paradosso di un'eredità già accettata ora priva di titolare, risulterebbe incompatibile con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In tal senso V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 144; L. Ferri, *op. cit.*, p. 180; S. Monosi, *op. cit.*, p. 218; G. Azzariti, *loc. cit.*; G. Capozzi, *loc. cit.* Contra, A. Natale, *op. cit.*, p. 948.

⁹⁸ A. Liserre, *L'apertura della successione, la delazione e l'acquisto dell'eredità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, Utet, Torino, 1997, p. 43. Non necessariamente la volontà costituisce condizione essenziale per l'acquisto dell'eredità. Accanto alle forme di accettazione espressa o tacita, l'ordinamento conosce anche l'ipotesi dell'acquisto *ope legis*, per cui il delato diviene erede indipendentemente dalla propria volontà. Cfr. G. Grosso – A. Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Torino, 1977, p. 221 ss.

un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, non essendo ancora intervenuta, nei confronti dell'attore, una chiamata a succedere. Sennonché, la Cassazione, in una giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che, in tema di successioni legittime, si realizza una delazione simultanea anche a favore dei successibili di grado inferiore⁹⁹.

Costoro risulterebbero pertanto abilitati ad accettare l'eredità, seppure con efficacia subordinata, quale *condicio iuris*, alla rinuncia dei primi chiamati o alla prescrizione del loro diritto di accettare. Tale conclusione si giustifica, secondo la Corte, nel fatto che soltanto nella successione legittima è possibile individuare preventivamente, secondo l'ordine fissato dall'art. 565 c.c., le categorie dei successibili, rendendo così determinabili con certezza anche i chiamati in subordine. Poiché gli artt. 479 e 480 c.c. non distinguono tra primi chiamati e chiamati in subordine, appare possibile ammettere una delazione plurima. Diversamente, in tema di successione testamentaria, la delazione simultanea non pare ammissibile, poiché non si configura una gerarchia legale che consenta di individuare con precisione i chiamati ulteriori.

Tale ricostruzione non sembra, tuttavia, pienamente condivisibile. La possibilità di individuare preventivamente i successibili ulteriori vale certamente a riconoscere loro una posizione giuridicamente rilevante, ma non consente di ritenere che l'eredità sia già attualmente devoluta anche in loro favore. La delazione consiste, infatti, nella concreta messa a disposizione dell'eredità nei confronti del chiamato; risulta pertanto difficile ammettere che la medesima quota sia contemporaneamente devoluta a più soggetti destinati a succedere secondo un ordine alternativo, nel quale la chiamata dell'uno presuppone il venir meno di quella dell'altro. A ciò si deve aggiungere che, se si riconoscesse una delazione attuale anche in favore dei chiamati ulteriori, dovrebbero essere loro attribuiti anche i poteri che l'art. 460 c.c. riconosce al delato. La giurisprudenza, tuttavia, non sembra trarre tale conseguenza dalla propria ricostruzione, limitandosi ad ammettere la possibilità di un'accettazione la cui efficacia resta subordinata al venir meno del diritto del primo chiamato. La posizione dei successibili

⁹⁹ Cass. civ., sez. II, 16 agosto 1993, n. 8737, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 3239; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1995, n. 7073, in *Foro it.*, 1997, I, p. 271; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5152, in *Vita not.*, 2012, p. 812; Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2000, n. 9286, in *Riv. not.*, 2001, p. 479.

ulteriori non sembra quindi coincidere con quella di un delato in senso proprio. Alla luce di tali rilievi, gli artt. 479 e 480 c.c. sembrano riconoscere in capo al chiamato ulteriore una situazione giuridicamente rilevante, qualificabile come aspettativa di delazione, più che come delazione attuale. La trasmissibilità del diritto di accettare e la decorrenza del relativo termine di prescrizione possono infatti spiegarsi in ragione di tale posizione, destinata a concretizzarsi soltanto con il venir meno del diritto del primo chiamato¹⁰⁰.

Esclusa l'esistenza di una delazione attuale in favore del successibile ulteriore, occorre chiedersi se la volontà di conseguire l'eredità, eventualmente manifestata prima che la delazione venga concretamente ad aprirsi in suo favore, possa conservare rilevanza nel momento in cui tale apertura successivamente si verifichi; in altri termini, se dalla proposizione dell'azione possa desumersi una volontà implicita di accettare l'eredità, destinata a spiegare effetti a seguito del vittorioso esperimento della stessa. Sul punto, con particolare riferimento alla tutela dei legittimari, la dottrina ha prospettato soluzioni differenti: da un lato, si è valorizzata l'assenza di una delazione attuale per escludere che la domanda giudiziale possa valere quale accettazione anticipata dell'eredità; dall'altro, si è invece riconosciuta la possibilità che la volontà di acquistare venga manifestata anteriormente all'attualizzazione della delazione, ferma restando la produzione dei relativi effetti soltanto nel momento in cui quest'ultima venga concretamente ad aprirsi¹⁰¹.

¹⁰⁰ In senso contrario alla configurabilità di una delazione simultanea in favore dei chiamati ulteriori, v. C.M. Bianca, *op. cit.*, p. 572; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, p. 167; G. Bonilini, *op. cit.*, p. 57; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 74 e 156.

¹⁰¹ Sul punto, v. L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., pp. 239-240, il quale, con riferimento al legittimario totalmente pretermesso, esclude che la domanda di riduzione possa valere quale accettazione preventiva dell'eredità, osservando che non è possibile accettare un'eredità non ancora deferita. Nel senso che la manifestazione della volontà di acquistare possa precedere l'attualizzazione della delazione, v. G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 441-442, il quale, con riferimento al legittimario totalmente pretermesso, ravvisa un'inversione del normale ordine cronologico della vicenda successoria: alla domanda di riduzione, quale atto di volontà, seguirebbero la delazione e l'acquisto conseguenti al vittorioso esperimento dell'azione; nonché G. Perlingieri, *L'accettazione dell'eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, cit., p. 497 ss., il quale, pur escludendo che in assenza di delazione possa configurarsi un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., ammette che il chiamato non ancora delato possa compiere un'accettazione espressa valida, ma inefficace sino al momento in cui la delazione venga concretamente ad attualizzarsi.

Con riguardo all'azione di indegnità, sembra preferibile aderire alla dottrina maggioritaria che, in una prospettiva di maggiore praticità ed effettività della tutela, riconosce rilevanza alla volontà manifestata anteriormente alla concreta attualizzazione della delazione. Del resto, appare difficile ricostruire in capo all'attore una volontà di segno diverso. Sebbene l'azione di indegnità sia diretta, in via immediata, a privare dei vantaggi successori il soggetto autore di una delle condotte tipizzate dall'ordinamento, sembra potersi escludere che il delato in subordine agisca al solo fine di procurare un vantaggio ai successibili ulteriori. Questi ultimi, infatti, sono autonomamente legittimati all'esercizio dell'azione e possono pertanto provvedere direttamente alla tutela della propria posizione, senza che sia necessario configurare il delato di grado anteriore quale portatore di un interesse altrui. La proposizione dell'azione da parte di quest'ultimo appare, dunque, coerentemente riconducibile alla volontà di conseguire il vantaggio successorio derivante dall'esclusione dell'indegno¹⁰².

Diversamente deve concludersi nell'ipotesi in cui, accanto all'azione diretta a ottenere la pronuncia di indegnità, venga proposta anche l'azione di petizione di eredità. L'art. 533 c.c., postulando in capo all'attore la qualità di erede, non lascia spazio a soluzioni diverse. Se, infatti, solo l'erede può esperire tale azione, deve ritenersi implicita, in capo al chiamato, la volontà di accettare l'eredità. A ulteriore conferma, basti considerare la finalità propria della petizione ereditaria, consistente nella restituzione dei beni ereditari: la relativa domanda presuppone necessariamente la volontà di far propri i diritti derivanti dalla successione¹⁰³.

2.4 La restituzione dei frutti.

¹⁰² Sul punto, v. *supra*, par. 2.2, ove si è evidenziato come la legittimazione all'azione di indegnità spetti autonomamente ai soggetti titolari di un interesse successorio all'esclusione dell'indegno.

¹⁰³ L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 174; S. Monosi, *op. cit.*, p. 220; contra L. Ferri, *op. cit.*, p. 180, il quale, applicando rigorosamente le categorie giuridiche, nega la possibilità di cumulare in un unico giudizio la domanda di esclusione dell'indegno e quella di petizione ereditaria, ritenendo che quest'ultima presupponga la qualità di erede. Tale ricostruzione non appare tuttavia condivisibile, poiché il cumulo delle domande non determina un'anticipazione indebita degli effetti della petizione ereditaria, potendo il relativo accoglimento essere logicamente e giuridicamente subordinato alla previa declaratoria di indegnità. Inoltre, l'accettazione tacita dell'eredità, di cui all'art. 476 c.c., non richiede la validità del negozio giuridico in sé considerato, ma l'esistenza di un comportamento univocamente rivelatore della volontà di accettare, comportamento che presuppone l'agire nella qualità di erede.

L'indegno, eventualmente immessosi nel possesso dei beni, una volta escluso dalla successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 464 c.c., alla restituzione, in favore del nuovo erede, dei frutti percepiti sin dal momento dell'apertura della successione.

Secondo la dottrina, l'indegnità integra un'ipotesi di possesso in mala fede, ove, nel caso concreto, di possesso possa effettivamente parlarsi. Si può infatti osservare come i comportamenti che integrano le ipotesi di indegnità siano atti coscienti e volontari, incompatibili con qualsiasi definizione di buona fede. Invero, una ricostruzione contraria sarebbe incompatibile con la restante disciplina successoria in materia di possesso. L'art. 535, 3 co., c.c., riconoscendo la buona fede all'erede che, per errore, abbia acquistato il possesso dei beni ereditari, salvo che l'errore sia determinato da colpa grave, non permette di "scusare" l'indegno; i comportamenti dolosi si collocano su un piano qualitativamente diverso e ben più grave rispetto alla mera colpa grave¹⁰⁴.

Il mancato richiamo alla generale disciplina del possessore in mala fede, di cui all'art. 1148 c.c., trova giustificazione nella scelta di clemenza del legislatore. Esso ha reputato eccessivamente afflittiva l'estensione dell'obbligo restitutorio anche ai frutti *percipiendi*, considerato che l'indegno, pur cosciente dell'illiceità delle proprie condotte materiali, non sempre è in grado di coglierne i risvolti giuridici, ovvero l'esclusione della successione per i propri comportamenti¹⁰⁵.

Per il resto, con riguardo ai profili mancanti della disciplina, si applicherà quella propria del possessore in mala fede. Ai sensi dell'art. 1150, 3 co., c.c., l'indegno avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti stante il limite del minore

¹⁰⁴ C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime*, 2^a ed., in *Commentario del Codice civile*, Libro II, tomo I, Utet, Torino, 1971, p. 69; C. Carnevale, *Delle successioni (artt. 456-586)*, 2^a ed., in *La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di C. Ruperto, Milano, 2012, p. 124; S. Monosi, *op. cit.*, p. 222; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 184; A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 113; L. Ferri, *op. cit.*, pp. 203-204; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, p. 130; A. Natale, *op. cit.*, p. 951; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 154-155; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., pp. 72-73; G. Azzariti, *loc. cit.* spec. nota 43; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 707-709.

¹⁰⁵ Così il guardasigilli si esprimeva «Non è mancata la proposta di estendere la restituzione ai frutti *percipiendi*, come per qualsiasi possessore in mala fede, ma non si è creduto opportuno un trattamento di eccessivo rigore contro l'indegno il quale potrebbe, in qualche caso, ignorare che la sua azione importi l'esclusione dalla successione e quindi non versare in mala fede.» Relazione del Guardasigilli (Solmi) al progetto definitivo del Libro III, in *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937, p. 12.

importo tra la spesa sostenuta e l'aumento di valore del bene. Con riguardo, poi, alle addizioni, troverà applicazione l'art. 936 c.c., richiamato dall'art. 1150, ult. co., c.c., con esclusione, tuttavia, del quarto comma, che presuppone la buona fede di chi ha compiuto l'addizione. In nessun caso, peraltro, spetterà all'indegno il diritto di ritenzione fino alla corresponsione delle indennità dovute, trattandosi di una prerogativa riservata al solo possessore di buona fede.

2.5 L'esclusione dell'usufrutto legale e dei poteri di amministrazione del genitore indegno.

L'ultimo effetto che l'ordinamento ricollega all'indegnità consiste, ai sensi dell'art. 465 c.c., nella perdita, in capo al genitore dichiarato indegno, del diritto di usufrutto legale di cui all'art. 324 c.c., nonché dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 320 c.c., dei beni ereditari devoluti ai figli, subentratigli per rappresentazione, ovvero delati per ragione propria.

Si deve ritenere, dunque, che l'amministrazione e il diritto di usufrutto spettino all'altro genitore, salvo il caso, poco frequente nella prassi applicativa, in cui entrambi i genitori siano stati esclusi per indegnità, dovendosi in tal evenienza procedere alla nomina di un curatore speciale¹⁰⁶.

Considerata la *ratio* della disposizione, volta a escludere qualsiasi vantaggio, anche indiretto, in capo all'indegno, si potrebbe ipotizzare il divieto, per quest'ultimo, di acquisire tali beni anche a titolo derivativo. Tuttavia, esaminando la disposizione, si osserva come siano preclusi unicamente i vantaggi derivanti dalla successione. Ne consegue che il legislatore ha inteso circoscrivere l'effetto preclusivo dell'indegnità al solo ambito successorio, senza estenderlo ad altri possibili titoli di acquisto. In questa prospettiva, l'indegno non è colpito da una generale incapacità di acquistare o di realizzare rapporti giuridici aventi ad oggetto tali beni. Proprio per tale ragione, si deve ritenere che il genitore indegno possa comunque usufruire dei frutti derivanti dai beni del

¹⁰⁶ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 115; A. Natale, *op. cit.*, pp. 975-976; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 51; L. Ferri, *op. cit.*, p. 202; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 158-159; C.M. Bianca, *op. cit.*, p. 28, spec. nota 77; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 73; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, loc. cit.

minore per il mantenimento della famiglia, ai sensi dell'art. 324, 2 co., c.c. Infine, sulla base delle indicate argomentazioni, non sussiste alcun ostacolo a riconoscere all'indegno il diritto di accettare la delazione del figlio premorto, trattandosi di una successione distinta, dalla quale egli non risulta escluso¹⁰⁷.

3. La sorte degli atti compiuti dall'indegno.

Nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la pronuncia giudiziale, l'indegno, in quanto erede, può legittimamente compiere atti dispositivi sui beni ricompresi nella propria quota. Prendendo atto dell'efficacia retroattiva della sentenza, la quale retroagisce fino al momento dell'apertura della successione, delicata appare la disamina della sorte degli atti compiuti dall'indegno.

A ben vedere, il problema si pone soltanto con riguardo agli atti compiuti prima della pronuncia del giudice penale ovvero anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale civile, atteso che quest'ultima, ai sensi dell'art. 2652, 1 co., n. 7, c.c., è soggetta a trascrizione. Non vi è infatti dubbio che con la medesima, l'attore, contesti l'acquisto dei beni per causa di morte, dovendosi pertanto richiamare la relativa disciplina. Sicché l'accoglimento della domanda proposta prevarrà sugli eventuali diritti acquistati da terzi, essendo a essa inopponibili gli atti di acquisto posti in essere successivamente, purché la domanda sia trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto. Decorso tale termine, l'accoglimento della domanda non pregiudica i terzi acquirenti in buona fede che abbiano acquistato da chi appare erede o legatario, purché la loro trascrizione risulti anteriore a quella della domanda giudiziale (art. 2652, 1° co., n. 7, c.c.)¹⁰⁸.

Con riguardo alle fattispecie problematiche, fatti sempre salvi gli atti di ordinaria amministrazione, appare opportuno distinguere, tra gli atti dispositivi, quelli a titolo gratuito, destinati in ogni caso a cadere, da quelli a titolo oneroso, che, al contrario, sono soggetti a caducazione solo qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 534, 2 co., c.c.

¹⁰⁷ V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*; A. Natale, *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*

¹⁰⁸ A. Torrente – P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, 24ª ed., Milano, Giuffrè, 2019, pp. 1441-1442; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 159; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 173; S. Monosi, *op. cit.*, p. 223; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 67.

Nessun'altra ricostruzione si mostra corretta. Se è pur vero che gli atti compiuti dall'indegno, a seguito della sentenza costitutiva della sanzione, devono ritenersi difettosi di legittimazione, non appare tuttavia accettabile ammetterne sempre la caducazione, poiché ciò non tiene conto della posizione dei terzi acquirenti dall'indegno, risolvendosi, in definitiva, in un esito sostanzialmente ingiusto. Al medesimo esito si giungerebbe se, specularmente, si ritenessero sempre salvi i diritti acquistati da terzi. Non vi è, infatti, motivo di non richiamare la specifica disposizione dettata in materia di acquisti ereditari: se il legislatore appronta un'apposita disciplina a tutela dei terzi nei confronti di chi non è mai stato erede, non sussiste alcun ostacolo ad estenderne l'applicazione anche al caso di chi erede lo è stato. Pertanto, il terzo acquirente dall'indegno vede salvi i propri diritti soltanto ove sia in grado di provare la propria buona fede. Coerentemente, per i beni immobili e per quelli mobili soggetti a pubblica registrazione, la tutela del terzo acquirente incontra il limite della priorità della trascrizione. Il subacquirente dell'indegno, indipendentemente dalla buona fede, vedrà salvo il proprio acquisto solo se la relativa trascrizione risulti anteriore a quella del vero erede¹⁰⁹.

4. I singoli casi d'indegnità.

L'art. 463 c.c. prevede attualmente sette cause di indegnità a succedere.

In ragione della natura sanzionatoria dell'istituto, la relativa disciplina deve ritenersi eccezionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, l'elenco dei casi di indegnità è tassativo e non suscettibile di applicazione analogica¹¹⁰. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione delle fattispecie, la volontà del *de cuius* risulta irrilevante, non potendo essa concorrere a determinarne di ulteriori. Spetta alla sola legge indicare i

¹⁰⁹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 161; L. Ferri, *op. cit.*, p. 188; G. Azzariti, *op. cit.*, pp. 51-52; A. Natale, *op. cit.*, p. 951; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 174; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 184; S. Monosi, *loc. cit.*; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*

¹¹⁰ Non è, infatti, casuale che l'attuale disciplina risulti più articolata rispetto a quella del precedente Codice. Il legislatore, consapevole del divieto di analogia, è intervenuto per colmare le lacune emerse nella dottrina e nella prassi applicativa.

comportamenti da sanzionare, con la precisazione che, in caso di successione di leggi nel tempo, dovrà applicarsi quella più favorevole all'indegno¹¹¹.

Le cause di indegnità sono tradizionalmente suddivise in due grandi categorie: quelle che integrano un attentato alla libertà fisica o morale del *de cuius* e quelle che costituiscono un attentato alla libertà di testare.

4.1 L'indegnità fondata sull'attentato alla persona del *de cuius*.

Le ipotesi di indegnità fondate sull'attentato alla persona del *de cuius* condividono una medesima struttura, in quanto presuppongono condotte lesive della vita, dell'integrità fisica o della dignità morale del defunto. Tali fattispecie si collocano esclusivamente sul piano della lesione personale, restando estranee a valutazioni di natura patrimoniale o meramente successoria.

a) È indegno, *ex art. 463, n.1 c.c.*, «chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale».

In virtù delle condotte materiali che la integrano, la fattispecie in esame rappresenta l'ipotesi più grave di indegnità¹¹², in quanto riconducibile all'omicidio, consumato o tentato, nei confronti del *de cuius* o dei suoi congiunti più stretti. Occorre dunque precisare fin da subito la portata dei termini coniuge, ascendente e discendente, al fine di

¹¹¹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 164-165; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 182; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 186; A. Natale, *op. cit.*, p. 955; S. Monosi, *op. cit.*, p. 206; Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*

¹¹² Tra le ipotesi di cui all'art. 463 c.c., quella ora esaminata si presenta come la più immediatamente riconducibile alla *ratio* dell'istituto, poiché intercetta in modo diretto il comune sentimento di ingiustizia dinanzi al vantaggio patrimoniale conseguito dall'indegno. Non appare casuale che essa sia collocata in apertura dell'elenco delle cause di indegnità; tale centralità testuale si riscontra, del resto, anche in altri ordinamenti europei, nei quali l'attentato alla vita del *de cuius* figura parimenti quale prima ipotesi di indegnità successoria, come accade nel diritto tedesco (§ 2339, 1 co., n. 1), in quello svizzero (art. 540, 1 co., n. 1), in quello francese (artt. 726, n. 1, e 727, n. 1) e in quello spagnolo (art. 756, n. 1). Cfr. E. Moscati, *L'indegnità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, UTET, Torino, 1997, p. 103, spec. nota 53.

delineare l'esatto perimetro dei soggetti nei cui confronti la commissione del fatto illecito può comportare l'applicazione della sanzione.

Con riguardo al coniuge deve intendersi colui che, al momento della morte, è legato al *de cuius* con matrimonio, ancorché separato, pur con addebito della medesima. Di contro non è considerato coniuge chi, al momento della commissione del fatto risulta divorziato con sentenza passata in giudicato, essendo in tal caso venuto meno lo *status* coniugale. Stante l'art. 1, 20 co., l. 20 maggio 2016, n. 76, alla figura del coniuge deve ritenersi equiparata anche la persona unita civilmente, poiché la disposizione ha esteso a quest'ultima le norme riferite al matrimonio e quelle recanti i termini «coniuge», «coniugi» o equivalenti, contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi.

Secondo la dottrina prevalente, l'attentato alla vita del coniuge integra causa di indegnità anche nelle ipotesi in cui il matrimonio si riveli successivamente nullo. Tale ricostruzione non incontra particolari difficoltà con riferimento al matrimonio putativo. L'art. 128 c.c. prevede infatti che gli effetti del matrimonio sono salvi fino alla pronuncia giudiziale di nullità qualora entrambi i coniugi, ovvero almeno uno di essi, abbiano contratto il matrimonio in buona fede. Ne consegue pertanto che, se la commissione del fatto è antecedente alla pronuncia giudiziale, il matrimonio deve ritenersi sussistente, nei confronti della parte in buona fede, ovvero di entrambe. Nel caso di mala fede di entrambi i coniugi, invece, il Codice civile, in coerenza con il proprio impianto sistematico, non riconosce tutela al vincolo, sicché la dichiarazione di nullità opera *ex tunc*. Si potrebbe allora ritenere che, in tale ipotesi, non possa parlarsi di indegnità; tuttavia, una simile conclusione non appare sostenibile. Esigenze di stabilità e di certezza dei rapporti giuridici ostano, infatti, all'idea che una successiva pronuncia di nullità possa retroattivamente incidere sulla vicenda successoria, alterando la posizione dei chiamati. A un attento esame la sanzione dell'indegnità trova il proprio fondamento non tanto nella validità formale del vincolo matrimoniale, quanto nel rapporto relazionale tra le persone coinvolte, che l'ordinamento assume e qualifica proprio attraverso l'istituto del matrimonio. Ciò che rileva è dunque l'esistenza di una relazione personale caratterizzata

da particolare prossimità, fiducia e solidarietà, rispetto alla quale la condotta attentatoria si manifesta. Il disvalore permane anche quando il matrimonio risulti successivamente invalido, poiché il rapporto interpersonale che ne costituisce il presupposto fattuale è comunque esistito ed è stato socialmente riconosciuto come tale¹¹³. Per quanto concerne i discendenti e gli ascendenti, devono ritenersi tali tutti i soggetti legati da un rapporto di parentela in linea retta, sia essa originata da filiazione nel matrimonio sia derivante da filiazione fuori dal matrimonio, purché il relativo rapporto risulti validamente riconosciuto ovvero accertato in sede giudiziale¹¹⁴. Con particolare riguardo alla figura del discendente, deve poi ritenersi tale anche il figlio adottivo, posto che l'art. 74 c.c. ricomprende espressamente nella nozione di parentela anche il rapporto derivante da adozione, salvo il caso dell'adozione di maggiorenni¹¹⁵.

A partire dagli anni Ottanta, la crescente rilevanza sociale e giuridica della tematica dell'aborto ha indotto parte della dottrina a interrogarsi sulla possibilità di considerare il concepito come discendente. Su tale base, è stata prospettata la configurabilità di una causa di indegnità in relazione all'interruzione volontaria della gravidanza, ove questa fosse realizzata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il problema

¹¹³ Permane in ogni caso una disparità di trattamento con riguardo alla figura del convivente *more uxorio*. Sebbene per le medesime ragioni si potrebbe argomentare a favore, l'estensione della sanzione dell'indegnità, anche a tali ipotesi, deve essere esclusa, risolvendosi, di fatto, in una interpretazione analogica. In tal senso la recente normativa in materia (l. 8 luglio 2005, n.137) non ha saputo cogliere l'occasione per eliminare tale divergenza. V. A. Natale, *op. cit.*, p. 957; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 171.

¹¹⁴ C. M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, in *Diritto civile*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2001, pp. 158-161; A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 94; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 208-210; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 187; L. Ferri, *op. cit.*, p. 195; A. Natale, *op. cit.*, p. 956; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 67; C. M. Bianca, *Le successioni*, cit, pp. 22-23; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 169-171; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 685-686.

¹¹⁵ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale, loc. cit.*; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 171-172; S. Monosi, *op. cit.*, p. 209; C. M. Bianca, *loc. cit.* Contra, G. Grosso - A. Burdese, *op. cit.*, p. 134, e L. Ferri, *op. cit.*, p. 192, i quali ritengono che, in mancanza di un vincolo di sangue, il figlio adottivo non possa ritenersi discendente, aderendo così all'impostazione originaria del legislatore. Proprio per tale ragione, infatti, il Ministro non accolse la proposta di estendere l'indegnità anche all'omicidio, consumato o tentato, dei fratelli, delle sorelle ovvero dei figli adottivi del *de cuius*. Ciò, tuttavia, non sembra costituire motivazione sufficiente, ove si consideri la ratio della norma. A ben vedere, la disciplina introdotta dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, e l'attuale formulazione dell'art. 74 c.c. offrono l'opportunità di valorizzare anche legami familiari e affettivi rispetto ai quali la condotta presenta il medesimo disvalore. Del resto, il riconoscimento in capo all'adottato di un vero e proprio status di figlio, nonché l'espressa inclusione del figlio adottivo nella nozione di parentela, non sembrano più consentire una ricostruzione in senso contrario.

interpretativo potrebbe essere risolto in senso positivo, qualora si consideri l'agire della madre come atto idoneo a ledere la persona del *de cuius*. Ai sensi dell'art. 462, 1 co., c.c., il concepito è titolare della capacità di succedere e può, pertanto, divenire erede, sia pure sotto condizione sospensiva. In tale prospettiva, appare allora plausibile ricondurre tale comportamento nell'alveo degli atti rilevanti ai fini dell'indegnità, in quanto idoneo ad alterare l'ordine successorio. Deve però osservarsi che l'ostacolo da superare è un altro, e attiene all'elemento oggettivo della fattispecie così ricostruita. L'uccisione, infatti, presuppone la vita e, nel caso di specie, la sua rilevanza giuridica presuppone l'evento della nascita. Prima di tale momento, al concepito è riconosciuta una semplice tutela giuridica¹¹⁶. È per questo che, coerentemente con la nozione di vita accolta dall'ordinamento, gli artt. 18 e 19 della l. 22 maggio 1978, n. 194 tipizzano condotte penalmente distinte da quelle dell'omicidio. Per tali ragioni, sembrerebbe doversi concludere che soltanto il tentativo illecito di interruzione della gravidanza possa assumere rilievo quale causa di indegnità, sempre che, al termine della gestazione, si verifichi l'evento nascita¹¹⁷.

Ai fini della configurabilità della causa d'indegnità in esame occorre poi che la condotta posta in essere dall'agente consista nell'uccisione, o quanto meno nel tentativo, d'un soggetto sopra indicato. È dunque irrilevante la qualificazione che il fatto riceve nel diritto penale, sia essa di omicidio o di diversa fattispecie incriminatrice¹¹⁸. Ancora circa la dimensione oggettiva è necessario precisare che, la dichiarazione di indegnità non è riservata al solo autore materiale del fatto, potendo essere pronunciata anche nei confronti

¹¹⁶Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767, in *Foro it.*, 2016, I, c. 506, osserva che non è necessario «elevare il nascituro a soggetto di diritto» per giustificare la protezione giuridica, poiché tale tutela può essere riconosciuta anche in assenza di piena capacità giuridica, ferma restando la regola dell'art. 1 c.c.; per questo la Corte afferma che alla tutela del nascituro si può pervenire «senza postularne la soggettività – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi – bensì considerandolo oggetto di tutela».

¹¹⁷ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 179-180; E. Moscati, *op. cit.*, p. 105; N. Lipari, *Indegnità a succedere e aborto*, in *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti in onore di R. Nicolò*, Milano, 1982, p. 606.

¹¹⁸ In talune fattispecie incriminatrici, pur in assenza di un espresso riferimento all'omicidio nella rubrica, l'uccisione del soggetto costituisce l'oggetto materiale del reato. Esempi significativi sono rappresentati dal delitto di strage (art. 422 c.p.) e da quello di epidemia (art. 438 c.p.), nei quali l'evento morte, pur non esplicitato nella denominazione della fattispecie, integra il nucleo essenziale della condotta penalmente rilevante. V. S. Monosi, *op. cit.*, p. 206; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 173.

di coloro che abbiano concorso nella sua realizzazione ai sensi dell'art. 110 c.p., a prescindere dal ruolo rivestito e dall'incidenza causale della singola condotta.

Sempre con riferimento al profilo oggettivo, si discute se il compimento del fatto successivamente alla morte del *de cuius*, ove diretto nei confronti dei suoi prossimi congiunti, sia rilevante ai fini dell'irrogazione della sanzione. Sia l'orientamento estensivo che quello restrittivo rinvergono un supporto argomentativo nelle ipotesi di cui all'art. 463, nn. 5 e 6, c.c., le quali attribuiscono espressamente rilievo a fatti commessi dopo l'apertura della successione. Secondo i sostenitori dell'interpretazione estensiva, tali previsioni, unitamente alla mancata previsione da parte del legislatore di un espresso limite temporale alla commissione del fatto, dimostrerebbero la volontà di sanzionare anche condotte postume, purché connotate da una particolare riprovevolezza sociale. Di contro, l'opinione restrittiva qualifica le fattispecie richiamate come eccezionali, in quanto idonee a incidere su una delazione già perfezionatasi, escludendo, pertanto, ogni possibilità di applicazione analogica. A ben vedere, tuttavia, il richiamo all'analogia non appare del tutto corretto, poiché assume rilievo il solo profilo temporale entro il quale il fatto deve essere commesso, mentre la condotta rimane immutata. Nondimeno, pur essendo astrattamente sostenibile, una simile ricostruzione ampliativa della fattispecie non appare condivisibile, in ragione dell'incertezza che finirebbe per determinare nei rapporti giuridici, tanto più ove si consideri che i fatti integranti l'uccisione potrebbero verificarsi anche a notevole distanza di tempo dall'apertura della successione¹¹⁹.

Infine, qualora il soggetto agente non sia capace di intendere e di volere, al momento della commissione del fatto, la causa d'indegnità in esame non ricorre. Non può, infatti, parlarsi di volontarietà qualora la persona non sia in grado di percepire la realtà che lo circonda e di autodeterminarsi nelle proprie scelte¹²⁰. L'assenza di un espresso rinvio agli

¹¹⁹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 174; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 209-210; A. Natale, *op. cit.*, pp. 957-958; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*; G. Azzariti, *op. cit.*, pp. 43-44; L. Ferri, *op. cit.*, p. 178; C.M. Bianca, *Le successioni*, *cit.*, pp. 23-24; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, *cit.*, *loc. cit.*; In senso adesivo alla tesi ampia: A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, *cit.*, p. 95; G. Grosso - A. Burdese, *op. cit.*, p. 130; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 177. In senso contrario: S. Monosi, *loc. cit.*; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 218; L. Ferri, *op. cit.*, p. 195

¹²⁰ Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1984, n. 6669, in *Mass. Giur. It.*, precisa come «al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463, n.1 c.c., l'attentato alla vita del *de cuius* deve

artt. 85 ss. c.p., ritenuto tuttavia implicito¹²¹, induce gli interpreti a interrogarsi circa la possibilità di trasporre automaticamente la nozione penalistica di imputabilità nell'ambito dell'indegnità a succedere. Le ricadute della soluzione adottata non sono irrilevanti, poiché il richiamo a tale nozione comporterebbe l'applicazione di un sistema di regole elaborato per finalità proprie del diritto penale. L'adesione a tale modello determinerebbe, pertanto, effetti significativi sul piano applicativo dell'indegnità, ampliando o restringendo, a seconda dei casi, l'area dei soggetti suscettibili di essere dichiarati indegni. A tale questione sembra doversi dare risposta affermativa, alla luce della lettera dell'art. 463, n. 1, c.c., che subordina l'operatività della sanzione alla condizione che non ricorra «alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale». Anzitutto, deve richiamarsi la disciplina relativa all'età anagrafica dell'imputato. Viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 97 c.p., ai sensi del quale non è imputabile chi, al momento della commissione del fatto, non abbia compiuto i quattordici anni. Rileva, altresì, l'art. 98 c.p., in forza del quale il minore che abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, è imputabile solo se, al momento del fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Devono, inoltre, richiamarsi le ipotesi in cui la legge penale esclude o attenua l'imputabilità in presenza di specifiche condizioni soggettive: l'art. 91 c.p. esclude l'imputabilità in caso di piena ubriachezza soltanto se derivante da caso fortuito o da forza maggiore; l'art. 93 c.p. estende tale disciplina ai fatti commessi sotto l'azione di sostanze

essere commesso volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi d'indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere.»

¹²¹ Così il guardasigilli si esprimeva «La prima questione si ricollega al criterio adottato dall'art. 6, n. 1, del progetto, che esclude l'indegnità di chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, qualora ricorrano le cause di non punibilità previste dagli artt. 51, 52 e 54 del Codice penale. La Commissione, rilevando la mancata menzione di ulteriori ipotesi in cui l'indegnità avrebbe dovuto essere esclusa, ha suggerito l'introduzione di una disposizione di carattere generale, volta a stabilire che l'art. 6 del progetto non trovi applicazione quando ricorra una causa di esclusione dell'imputabilità o della punibilità secondo le norme del Codice penale, ovvero quando il reato sia commesso in stato di eccesso di difesa o per causa d'onore. Per ciò che riguarda l'espresso richiamo alla esclusione della imputabilità, nel caso previsto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrato superflua la modificazione proposta. Poiché infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perché, essendo costui incapace di intendere o di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo.» Relazione ministeriale a S.M. il Re sul *Libro delle successioni e donazioni*, in *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni*, Roma, Stamperia Reale, 1939, pp. 14-15.

stupefacenti. Ne consegue che l'ubriaco o il soggetto agente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti risponderanno delle proprie condotte in tutte le altre ipotesi, potendo, pertanto, essere dichiarati indegni. Rileva, infine, l'art. 87 c.p., il quale, richiamando l'art. 85 c.p., ne limita l'operatività. La disposizione stabilisce infatti che la regola secondo cui è punibile chi, al momento del fatto, non era capace di intendere e volere per causa propria, essendosi messo in tale stato al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Ne consegue che il soggetto che abbia preordinato il proprio stato d'incapacità potrà essere annoverato tra i soggetti indegni¹²².

L'ampio riferimento legislativo alle cause che escludono la punibilità implica altresì il richiamo delle cosiddette cause di giustificazione¹²³; pertanto, ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti applicativi, non potrà configurarsi l'indegnità. Si dovrà fare riferimento all'art. 51 c.p., in tema di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; all'art. 52 c.p., sulla legittima difesa; all'art. 53 c.p., in materia di uso legittimo delle armi; e, infine, all'art. 54 c.p., relativo allo stato di necessità. Non trova invece applicazione l'art. 50 c.p., concernente il consenso dell'avente diritto, poiché la vita non è considerata un bene disponibile; ne consegue che non è possibile disporre validamente.

Chiarita la portata sostanziale della fattispecie, occorre precisare che il richiamo operato dall'art. 463, n. 1, c.c. alla legge penale, nei termini appena esaminati, non comporta in alcun modo che la condanna penale costituisca un presupposto necessario della pronuncia civile di indegnità. Con tale richiamo il legislatore ha voluto evitare possibili contraddizioni interne all'ordinamento, impedendo che un soggetto, prosciolto

¹²² A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., pp. 91-93; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 207-208; G. Azzariti, *op. cit.*, pp. 41-42; L. Ferri, *op. cit.*, pp. 191-192; C.M. Bianca, *Le successioni*, cit., pp. 23-24; A. Natale, *loc. cit.*; G. Capozzi, *loc. cit.*; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*

¹²³ Il Codice penale fa riferimento, in termini generali, alle cause che escludono la punibilità, senza operare al loro interno una distinzione espressa. È stata, piuttosto, la dottrina, seguita da una giurisprudenza consolidata, a elaborare categorie autonome in funzione della diversa incidenza che ciascuna di esse esplica nella struttura del reato. Con riguardo alle cause di giustificazione, la punibilità è esclusa in quanto il fatto, pur corrispondendo astrattamente a una fattispecie incriminatrice, non presenta il carattere dell'antigiuridicità, essendo l'azione resa lecita dalla necessità di tutelare interessi concorrenti riconosciuti dall'ordinamento. Nelle ipotesi di esclusione dell'imputabilità, invece, il fatto conserva il proprio disvalore, ma non può condurre a condanna per difetto, in capo all'agente, della capacità di intendere e di volere. G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Zanichelli, Bologna, 2019, p. 272.

in ragione di una causa che esclude la punibilità, possa essere comunque sanzionato sul piano civile mediante la dichiarazione di indegnità. Questa esigenza di coerenza non è stata, tuttavia, perseguita subordinando la dichiarazione di indegnità a un previo accertamento penale, secondo la diversa tecnica adottata dall'art. 463, n. 3, c.c. Il legislatore avrebbe potuto ben scegliere tale soluzione, ma avrebbe così precluso la pronuncia civile ogniquale volta il processo penale non fosse potuto giungere a una condanna per prescrizione, amnistia o morte del reo. Proprio in considerazione della gravità dei fatti contemplati nell'ipotesi in esame, si è pertanto preferito consentire al giudice civile di procedere a un autonomo accertamento della condotta¹²⁴. Ciò detto, stante la già richiamata riforma del 2018, che ha introdotto l'art. 537-*bis* c.p.p., nulla preclude che sia lo stesso giudice penale a dichiarare l'indegnità. A riguardo resta allora da chiarire che cosa accada qualora siano contemporaneamente pendenti il processo penale e il giudizio civile diretto alla dichiarazione di indegnità. La sola pendenza del primo sembrerebbe non comportare la sospensione del secondo. Certamente, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non può qualificarsi come un'ipotesi necessaria di sospensione. Quest'ultima presuppone infatti un rapporto di pregiudizialità tecnica, nel quale la decisione della causa dipendente richieda il previo accertamento, con efficacia di giudicato, del rapporto pregiudiziale. Nel caso dell'indegnità, invece, la condanna penale non costituisce un elemento necessario della fattispecie e il giudice civile conserva il potere di accertare autonomamente la condotta. Nemmeno può ricavarsi dall'art. 296 c.p.c. una generale facoltà del giudice civile di sospendere il processo in attesa della definizione di quello penale. La disposizione contempla, infatti, una sospensione concordata, subordinata alla richiesta congiunta di tutte le parti e alla verifica, da parte del giudice istruttore, della sussistenza di giustificati motivi. Si tratta, dunque, di una sospensione che, diversamente da quella prevista dall'art. 295 c.p.c., non serve a

¹²⁴ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, op. cit., pp. 91-92; G. Azzariti, op. cit., pp. 43-44; S. Monosi, op. cit., p. 210; L. Ferri, op. cit., pp. 190-192.

coordinare procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialità, ma a lasciare alle parti una breve parentesi per esigenze comuni, spesso di natura conciliativa o transattiva¹²⁵.

b) È indegno, *ex art. 463, n.2 c.c.*, «chi ha commesso, in danno di una delle persone indicate al n. 1 dello stesso articolo, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio».

La disposizione in esame si offre come soluzione necessaria alle difficoltà interpretative del progetto preliminare, il quale, qualificando come indegno colui che avesse «volontariamente ucciso, ancorché in duello», non consentiva di comprendere se dovessero ritenersi indegni soltanto coloro che, nel duello, cagionavano la morte con intento, ovvero se, ai fini dell'applicazione della sanzione, assumesse rilievo il solo verificarsi dell'evento morte. In sede di discussione finale si osservò poi che il problema non poteva definirsi di sola natura letterale; anche la ricostruzione dell'elemento soggettivo in capo all'autore risultava particolarmente problematica, poiché la dottrina aveva fatto ricorso a «criteri arbitrari ed empirici»¹²⁶ per individuare la volontà d'uccidere nel duello. Pertanto, il legislatore, ritenendo opportuno fare riferimento ad elementi il più possibile oggettivi, decise di limitare la sanzione ai soli casi in cui al duello si applicavano le pene relative all'omicidio. Invero, bisogna considerare che, individuandosi prevalentemente nel duello un'alternativa privata all'esercizio della funzione giurisdizionale, la relativa disciplina era collocata nel titolo III del libro II del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'amministrazione della giustizia. Solamente al ricorrere delle circostanze oggettive indicate dall'art. 397 c.p.¹²⁷ si applicava, in luogo della propria

¹²⁵ M. Gaboardi, *Pregiudizialità e sospensione del processo: dal giudicato alla sentenza di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, n. 2, p. 538 ss; A. Carratta, *Codice di procedura civile ragionato*, XIV ed., Neldiritto Editore, Molfetta, 2026, p. 230.

¹²⁶ Relazione del Guardasigilli (Solmi) al progetto definitivo del Libro III, cit., p. 10.

¹²⁷ Invero, l'art. 397 c.p. prevedeva l'applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per le lesioni personali quando il duello si fosse svolto in condizioni non paritarie o con modalità fraudolente. Ciò avveniva, ad esempio, quando le armi non fossero uguali, fossero di precisione o a più colpi, oppure quando fosse stata commessa una frode nella scelta delle armi o durante il combattimento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di omicidio non era, dunque, sempre richiesta la volontà di uccidere. Ne derivava una possibile incongruenza, poiché, per effetto dell'art. 463, n. 2, c.c., anche un'uccisione non volontaria avvenuta nel corso di un duello irregolare avrebbe potuto determinare

disciplina, quella prevista per l'omicidio o per le lesioni personali; in difetto, la fattispecie del duello rimaneva autonoma¹²⁸.

Tuttavia, la scarsa rilevanza applicativa della fattispecie del duello, ormai retaggio di una società profondamente mutata nei principi e nei valori di riferimento, ha indotto il legislatore a ricondurre le ipotesi di omicidio entro un quadro unitario. Sicché, con l'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205, è stata abrogata la disciplina penale del duello, con la conseguenza che l'eventuale uccisione verificatasi in tale contesto deve oggi essere ricondotta all'ipotesi di cui al n. 1. Si deve concludere che, allo stato attuale, possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 463, n. 2, c.c. esclusivamente le ipotesi previste dall'art. 580, 2 co., c.p., il quale estende l'applicazione delle norme sull'omicidio ai casi di istigazione o aiuto al suicidio nei confronti di persona minore di quattordici anni o, comunque, priva della capacità di intendere o di volere¹²⁹.

Anche con riguardo alla presente fattispecie, in mancanza di un espresso riferimento a una previa condanna penale, valgono le conclusioni già raggiunte in relazione al 463, n. 1, c.c. Il giudice civile può pertanto procedere a un autonomo accertamento del fatto, ferma restando la possibilità che l'indegnità sia dichiarata dal giudice penale ai sensi dell'art. 537-bis c.p.p., senza che l'eventuale pendenza del relativo processo determini la sospensione di quello civile.

l'indegnità, mentre la medesima conseguenza era esclusa, ai sensi del n. 1, per l'omicidio colposo o preterintenzionale commesso al di fuori del duello. Vedasi V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 182.

¹²⁸ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., pp. 95-96; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 181; G. Azzariti, *op. cit.*, pp. 44-45; A. Natale, *op. cit.*, pp. 958-959; L. Ferri, *op. cit.*, pp. 195-196; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 187; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 686-687.

¹²⁹ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, loc. cit.; S. Monosi, *op. cit.*, p. 210; G. Grosso - A. Burdese, *op. cit.*, p. 136; Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 68; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, loc. cit.; L. Ferri, loc. cit.; G. Azzariti, loc. cit.; G. Capozzi, loc. cit. Occorre precisare che, in materia di aiuto al suicidio, non trova applicazione la causa di non punibilità delineata da Corte Cost. n. 242/2019 qualora il proposito suicidario provenga da un minore, poiché tale disciplina presuppone una decisione autonoma, libera e consapevole del soggetto. Per contro, ai sensi dell'art. 3 della l. 22 dicembre 2017, n. 219, il minore deve essere informato in modo consono alla sua età e maturità, ma il consenso al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della sua volontà. Pertanto, anche in tali ipotesi, ove l'istigazione o l'aiuto riguardino un minore di anni quattordici, potrà configurarsi la causa di indegnità in esame. Cfr. V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 182.

c) È indegno, ex art. 463, n.3 c.c., «chi ha denunziato una delle persone indicate al n. 1 dello stesso articolo per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale».

Tali ipotesi, pur rientrando nella categoria più ampia delle cause che costituiscono attentato alla personalità del *de cuius*, presentano caratteristiche proprie che le contraddistinguono dalle altre. Occorre infatti osservare che in entrambi i casi nei quali può essere pronunciata l'indegnità, ovvero la falsa denuncia o testimonianza, si rende necessaria prima la pronuncia del giudice penale. Ciò si giustifica, verosimilmente, in ragione dello stretto collegamento tra tali fattispecie e lo svolgimento di un processo penale, sicché è parso maggiormente opportuno riservare l'accertamento a tale giudice, attesa la rilevante difficoltà di procedere a una simile verifica in sede civile¹³⁰. Ne consegue che il giudice civile, adito con l'azione di indegnità, non potrà pronunciarsi qualora il previo accertamento in sede penale non sia concluso con una sentenza irrevocabile di condanna¹³¹. Ciò implica che laddove non sia più possibile procedere alla condanna in sede penale, per avvenuta estinzione del reato, la sanzione rimane esclusa. Dunque bisogna concludere che, nell'ipotesi in esame, alla luce dell'art. 537-bis c.p.p., la pronuncia dell'indegnità sarà riservata esclusivamente al giudice penale.

Non è sufficiente, in ogni caso, il mero accertamento del fatto nell'ambito di un qualsiasi giudizio penale. La falsa testimonianza e la denuncia calunniosa, infatti, rilevano ai fini dell'indegnità solo se riferite a specifici reati, ossia a delitti puniti con l'ergastolo

¹³⁰ In questi termini si esprime, infatti, il Ministro nella Relazione al Re «Essendo l'esistenza di questi reati intimamente connessa allo svolgimento di un processo penale, è molto più opportuno riservare l'accertamento esclusivamente al giudice penale, dato che riuscirebbe estremamente difficile procedere a tale accertamento in sede civile». Relazione ministeriale a S.M. il Re sul Libro delle successioni e donazioni, cit., p. 16.

¹³¹ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 98; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 184-185; S. Monosi, *op. cit.*, p. 211; L. Ferri, *loc. cit.*; G. Grosso – A. Burdese, *loc. cit.*; A. Natale, *loc. cit.*; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., *loc. cit.*; G. Azzariti, *loc. cit. Contra*, R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 687-68., il quale, valorizzando l'autonomia della sanzione dell'indegnità rispetto a quella penale, esclude la necessità della sola sentenza penale di condanna, rinvenendo nel dato letterale della norma, che fa riferimento a una mera «dichiarazione», il fondamento di tale ricostruzione.

ovvero con una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a tre anni. Pertanto, qualora la dichiarazione di falsità o di calunniosità intervenga con riferimento a fattispecie di reato diverse, non potrà configurarsi l'indegna.

d) È indegno, *ex art. 463, n. 3 bis c.c.*, «chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

La causa di indegna di cui sopra rappresenta uno dei più recenti interventi legislativi in materia. Con la l. 8 luglio 2005, n. 137, il legislatore, muovendo dal forte ripudio sociale che la collettività nutre nei confronti degli abusi o delle violazioni dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ha inteso colmare una lacuna dell'ordinamento, completando un sistema che, alla luce di una lettura sistematica del Codice civile, risultava sino ad allora incompiuto. In materia di potestà genitoriale, infatti, il genitore decaduto subiva, quale unica conseguenza la perdita del diritto di usufrutto legale sui beni del minore, senza che l'ordinamento prevedesse ulteriori forme di esclusione dai vantaggi patrimoniali¹³².

Coerentemente, la norma individua, quale presupposto applicativo della sanzione, il provvedimento definitivo del tribunale per i minorenni con il quale viene pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale. La scelta del legislatore di coordinare i due istituti appare legittima anzitutto sul piano logico, oltre che su quello sistematico. Se, infatti, la *ratio* della riforma è quella di sanzionare il genitore che si sia reso responsabile di gravi violazioni o abusi nell'esercizio delle proprie prerogative, l'individuazione di tali condotte non può che avvenire mediante il rinvio a una fattispecie già tipizzata

¹³² «È infatti manifestamente iniquo che il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà possa poi beneficiare di vantaggi economici all'atto della sua successione»; «Per tutti questi motivi risulta inconcepibile che, se un genitore è stato giudicato decaduto dalla potestà sul figlio, sia considerato dal nostro ordinamento giuridico degno di succedere agli eventuali beni posseduti dal figlio stesso», Camera dei Deputati, XIV Legislatura, *Proposta di legge n. 4056, Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegna a succedere*, Relazione illustrativa, presentata l'11 giugno 2003.

dall'ordinamento. In questa prospettiva, il collegamento tra la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'indegnità a succedere risponde a un'esigenza di coerenza interna del sistema¹³³. I motivi di indegnità sono dunque da individuarsi facendo riferimento al provvedimento del giudice, il quale, per formulazione dell'art. 330 c.c., si fonda su condotte particolarmente gravi del genitore.

Tuttavia, accanto agli apprezzamenti che possono riconoscersi alla scelta legislativa, non mancano alcune perplessità. L'orientamento maggioritario ritiene che, ai fini della pronuncia del tribunale per i minorenni, non sia più necessario l'accertamento di un elemento soggettivo in capo al genitore, reputandosi sufficiente la mera violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale. In materia d'indegnità si dovrebbe pertanto procedere a un'interpretazione restrittiva della causa configurandola esclusivamente nei casi in cui il comportamento del genitore sia cosciente e volontario. Solo in tal caso, stante la natura dell'indegnità quale sanzione, sarà possibile adire il giudice civile¹³⁴. Ciò si rende necessario non solo per ragioni di coerenza sistematica, atteso che nelle altre ipotesi l'indegnità presuppone condotte dolose, ma anche per evitare che la sanzione venga

¹³³ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 191 in cui gli autori si mostrano contrari, rilevando come sarebbe stato più opportuno «svincolare l'operatività della norma da un previo provvedimento giudiziale di decadenza, rimettendo al giudice investito dell'azione d'indegnità il potere di valutare tutti i fatti che avrebbero potuto rilevare ai sensi dell'art. 330 c.c., la cui gravità è oggettiva». Tuttavia, appare più corretto ritenere che l'indegnità non possa essere dichiarata prescindendo da un previo provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Solo tale soluzione assicura coerenza tra il piano successorio e quello familiare ed evita che i medesimi fatti assumano rilievo difforme nell'ordinamento. Diversamente, si verrebbe a creare una evidente disarmonia: il genitore che, per tutta la vita del figlio, ha potuto continuare a esercitare la responsabilità genitoriale verrebbe escluso dalla successione soltanto al momento della morte di quest'ultimo. Un'altra possibile incoerenza, che il legislatore ha inteso evitare, si avrebbe qualora il giudice adito ai sensi dell'art. 336 c.c. escludesse la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, nondimeno, il giudice della successione, sulla base dei medesimi fatti, dichiarasse il genitore indegno a succedere. L'indegnità si deve configurare, dunque, come un effetto sanzionatorio ulteriore, che presuppone la già intervenuta decadenza ex art. 330 c.c.

¹³⁴ Invero, dalla Relazione emerge che il legislatore aveva inizialmente inteso attribuire alla nuova causa di indegnità un'operatività automatica, ritenendo che, «nel caso che qui si intende nuovamente disciplinare, tuttavia, pare più equo prevedere che l'esclusione dalla successione non debba essere specificamente pronunciata ma consegua automaticamente al provvedimento giudiziale che sancisce la decadenza dalla potestà». Nondimeno, coerentemente con l'impianto codicistico dell'art. 463 c.c., fondato sul principio secondo cui l'indegno *potest capere sed non potest retinere*, il legislatore ha poi rinunciato a tale soluzione. Cfr. S. Monosi, *op. cit.*, p. 212.

applicata in via meramente riflessa, colpendo il genitore anche quando il comportamento non sia direttamente rivolto al minore¹³⁵.

Un'ulteriore questione delicata, che non può essere trascurata, concerne il rapporto tra l'indegnità e le altre ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale previste dall'ordinamento. Il sistema contempla, come noto, ulteriori ipotesi in cui si determina la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, il Codice penale prevede, in determinate fattispecie di reato, la perdita della responsabilità genitoriale quale pena accessoria¹³⁶. Stante il mancato richiamo espresso della normativa alla disciplina penale, la quale, almeno sul piano letterale, fa riferimento alla sola decadenza pronunciata in ambito civile, occorre interrogarsi se anche il genitore decaduto a seguito di una sentenza penale di condanna debba considerarsi indegno ai sensi dell'art. 463, n. 3-*bis*.

A favore della tesi estensiva rileva, anzitutto, la *ratio* della riforma. Se la volontà del legislatore è stata quella di sanzionare il genitore che si sia macchiato di gravi violenze o abusi nell'esercizio della propria autorità, appare coerente ritenere che, ove tali condotte integrino gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti dalle quali consegua la perdita della responsabilità genitoriale, debba egualmente operare la causa di indegnità. Una diversa interpretazione condurrebbe, infatti, a un esito paradossale: il genitore decaduto in sede civile per condotte pregiudizievoli sarebbe indegno, mentre quello condannato penalmente per fatti di maggiore gravità potrebbe sottrarsi alla sanzione successiva. Se su questo non sembra potersi obiettare, non può tuttavia essere l'interprete a colmare il silenzio normativo mediante un'interpretazione estensiva della disposizione che, nei fatti, si risolverebbe in un'operazione analogica, vietata dalla natura tassativa della stessa.

¹³⁵ R. Omodei Salè, *La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa d'indegnità a succedere*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2006, n. 11, p. 736; A. Albanese, *L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2000, n. 137*, in *Contratto e impresa*, 2006, n. 3, p. 87.

¹³⁶ L'art. 34 c.p., anzitutto, demanda alla legge la determinazione dei casi in cui la condanna comporta la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. In tale quadro si inserisce l'art. 32 c.p., il quale stabilisce che la condanna all'ergastolo importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. A tali disposizioni di carattere generale si affiancano norme incriminatrici che contemplano espressamente tale effetto quale conseguenza della condanna. Così, ad esempio, l'art. 564, ultimo comma, c.p., in materia di incesto, nonché l'art. 609-*nonies* c.p., il quale prevede che la condanna per taluni delitti contro la libertà sessuale, tra cui quelli di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p., comporti, tra l'altro, la perdita della responsabilità genitoriale quando la qualità di genitore costituisca elemento costitutivo del reato.

Nemmeno può dirsi corretto ritenere che l'espressione «a norma dell'art. 330» voglia fare riferimento in realtà non al provvedimento in sé ma agli effetti di quest'ultimo.

Deve pertanto concludersi che, allo stato attuale, la formulazione normativa non consente di ricomprendere nel proprio ambito applicativo ipotesi di decadenza diverse da quella prevista dall'art. 330 c.c. Il legislatore, se avesse inteso attribuire rilievo anche alla perdita della responsabilità genitoriale conseguente a condanna penale, avrebbe potuto adottare una formulazione più ampia, idonea a ricomprendere ogni ipotesi di definitiva decadenza, a prescindere dalla sede in cui essa venga dichiarata. La scelta appare, anche alla luce delle parole che hanno accompagnato l'iter legislativo, più il risultato di una dimenticanza o di un difetto di coordinamento che l'espressione di una consapevole opzione normativa. Pertanto, in attesa di un nuovo intervento legislativo, ciò che si può auspicare, è una pronuncia di incostituzionalità della normativa fondata sulla violazione del principio d'uguaglianza¹³⁷.

Occorre ora chiarire la durata degli effetti della sanzione. In particolare, è necessario stabilire se essa operi soltanto nelle ipotesi in cui il figlio sia deceduto prima del compimento della maggiore età, poiché solo in tale arco temporale si colloca il rapporto giuridico cui la disposizione fa riferimento, ovvero se continui a conservare rilevanza anche dopo il raggiungimento dei diciotto anni. A sostegno di questa seconda soluzione possono richiamarsi diverse argomentazioni, a partire dalla *ratio* della sanzione. Il raggiungimento della maggiore età costituisce infatti un'evoluzione naturale del rapporto genitoriale e non elide il disvalore delle condotte poste in essere dal genitore. Inoltre, una diversa ricostruzione determinerebbe una frattura sistematica nel modo di operare dell'indegnità. Non si rinviene, infatti, alcuna altra ipotesi in cui l'indegno venga automaticamente reintegrato nella successione, essendo sempre necessario un atto di riabilitazione.

¹³⁷ G. Bonilini, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, n. 5, 2005, p. 299; Omodei Salè, *La decadenza dalla potestà genitoriale*, cit., p. 739; A. Natale, *op. cit.*, pp. 964-965; A. Albanese, *L'indegnità a succedere*, cit., p. 874; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 189-190; C.M. Bianca, *Le successioni*, cit., p. 24; contra, M. Finocchiaro, *La causa di esclusione è inapplicabile senza l'intervento del Tribunale dei minori*, in *Guida al Diritto*, 2005, n. 31, p. 19; S. Monosi, *loc.cit.*; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 190.

Un ulteriore argomento a favore della permanenza degli effetti della sanzione si ricava dalla disciplina dei legittimari di cui all'art. 536 c.c. Se si ammettesse che il genitore, già indegno, potesse riacquistare automaticamente la propria posizione per effetto del raggiungimento della maggiore età del figlio, egli dovrebbe essere nuovamente annoverato tra i legittimari, con un esito pressoché paradossale. Chi prima poteva essere escluso in ragione della gravità delle proprie condotte verrebbe non solo riammesso alla successione, ma anche tutelato da quello stesso ordinamento che in precedenza lo aveva sanzionato. In tale prospettiva, risulterebbe altresì compressa l'autonomia testamentaria del figlio, il quale sarebbe tenuto a riservare una quota del proprio patrimonio a un genitore le cui condotte non cessano di essere riprovevoli per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età¹³⁸.

Alle peculiarità descritte fino ad ora se ne deve aggiungere un'altra che, insieme alla precedente, caratterizza la singola causa d'indegnità in esame. La disposizione contempla non soltanto la causa di indegnità, ma anche il relativo meccanismo di riabilitazione, indicato in modo implicito nell'ultimo periodo. Non potendo il minore esprimere validamente una volontà negoziale diretta a reintegrare l'indegno nella successione, l'ordinamento individua nel provvedimento di reintegrazione della responsabilità genitoriale lo strumento idoneo a superare la causa di indegnità. La scelta legislativa, obbligata per quanto appena detto, comporta il sorgere di questioni interpretative particolarmente delicate nel coordinamento tra i due istituti nel caso in cui il minore abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età. Occorre domandarsi se il provvedimento di reintegro nella responsabilità genitoriale, pronunciato dopo il compimento del diciottesimo anno di età del figlio, produca effetti anche in materia successoria, ovvero se

¹³⁸ S. Landini, *Indegnità a succedere e decadenza della potestà genitoriale nell'art. 463 c.c. modificato dalla l. 137/2005*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, n. 1, 2006, p. 69; M. Finocchiaro, *La causa di esclusione*, cit.; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 193; contra, E. Briganti, *La nuova causa di indegnità a succedere*, in *Notariato*, 2005, n. 6, p. 680, secondo il quale, una volta raggiunta la maggiore età del figlio, il decreto di decadenza dalla responsabilità genitoriale perderebbe rilievo, venendo meno il rapporto sul quale esso incide. Il provvedimento sarebbe pertanto, ai fini successori, *tamquam non esset*, con la conseguenza che la causa di indegnità non potrebbe più operare qualora, al momento dell'apertura della successione, il figlio fosse già maggiorenne.

la reintegrazione del genitore nei diritti successori possa avvenire esclusivamente mediante un atto di riabilitazione del figlio, ai sensi della disciplina dell'indegnità.

Al riguardo, sembra doversi dare risposta alla questione, ammettendo la possibilità di esaminare la domanda di reintegro anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Se si negasse al giudice il potere di pronunciarsi una volta cessato lo *status* di minore, si finirebbe infatti per subordinare l'operatività della sanzione successoria a un elemento meramente formale, quale la tempestività della proposizione della domanda o la maggiore o minore celerità del procedimento¹³⁹.

4.2 L'indegnità fondata sull'attentato alla libertà di testare.

Nelle ipotesi di indegnità fondate sulla violazione della libertà di testare non può ritenersi assente la tutela della personalità *del de cuius*; essa viene, piuttosto, in rilievo sotto un profilo diverso rispetto a quanto accade nelle altre cause di indegnità. Deve infatti ritenersi che, ogniquale volta venga lesa la libertà testamentaria, la persona del testatore subisca una compromissione poiché la sua volontà non è posta nelle condizioni di esprimere pienamente i propri effetti. A tale profilo personale si affianca, inoltre, una evidente dimensione patrimoniale, dal momento che l'alterazione della volontà è, di regola, diretta a procurare un vantaggio economico al soggetto agente. In questa prospettiva, le cause di indegnità fondate sulla violazione della libertà di testare si giustificano alla luce dell'esigenza di tutelare congiuntamente la persona del *de cuius* e gli effetti patrimoniali da lui voluti. Proprio per questo, con riguardo alla nozione di testamento da adottare nell'esame delle singole cause, non sembra doversi aver riguardo a qualsiasi *atto mortis* causa, bensì a quello idoneo a incidere sulla successione in senso proprio. Ne consegue che la causa d'indegnità in esame non appaiono configurabili allorché l'atto contenga disposizioni meramente non patrimoniali, ovvero quando il testamento sia stato revocato o risulti nullo, poiché in tali ipotesi non vi è un'effettiva

¹³⁹ R. Omodei Salè, *La decadenza dalla potestà genitoriale*, cit., p. 738; G. Bonilini, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, cit., p. 298; S. Landini, *Indegnità a succedere*, cit., p. 71.

volontà testamentaria suscettibile di ricevere tutela sul piano successorio, in quanto inidonea a produrre effetti giuridici patrimoniali¹⁴⁰.

a) È indegno, ex art. 463, n.4 c.c., «chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita».

La formula «con dolo o violenza» non introduce una contrapposizione tra gli elementi soggettivi della fattispecie, giacché anche la violenza presuppone una condotta cosciente e volontaria. Il riferimento al dolo non è dunque volto a distinguere tra comportamento intenzionale e comportamento non intenzionale, bensì a individuare una distinta modalità di interferenza nella formazione della volontà testamentaria¹⁴¹. Due, pertanto, sono le condotte che posso rilevare ai fini della pronuncia di indegnità. La violenza, che incide comprimendo dall'esterno la libertà di autodeterminazione del *de cuius* mediante coazione fisica o morale; e il dolo che invece deve intendersi come qualsivoglia opera con la quale, mediante artifici e raggiri, si vizia il processo volitivo¹⁴².

¹⁴⁰ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 200; G. Grosso - A. Burdese, *op. cit.*, p. 140; S. Monosi, *op. cit.*, p. 215; contra, G. Azzariti, *op. cit.*, p. 47, e A. Natale, *op. cit.*, p. 967, si esprimono in senso difforme a tale ricostruzione. Secondo tali Autori, assumono rilievo tanto l'intento di alterare la successione quanto l'esigenza di tutela della volontà del *de cuius*. Essi osservano, inoltre, che la volontà del testatore può conservare rilevanza anche quando sia racchiusa in un testamento nullo, richiamando, a tale riguardo, sia l'ipotesi della conferma o dell'esecuzione volontaria ai sensi dell'art. 590 c.c., sia quella della prescrizione dell'azione di annullamento.

¹⁴¹ Il previgente art. 725 del codice del 1865 faceva riferimento alla sola costrizione, concetto sostanzialmente coincidente con la violenza, senza menzionare espressamente l'induzione fraudolenta. Ne era derivato un orientamento restrittivo, secondo cui l'inganno poteva rilevare ai fini dell'annullabilità del testamento per captazione, ma non integrava autonoma causa d'indegnità. L'introduzione del termine «dolo» nel testo vigente ha dunque ampliato consapevolmente l'ambito applicativo della norma, ricomprendendo anche le ipotesi di manipolazione fraudolenta della volontà testamentaria e assicurando una tutela piena contro ogni forma di interferenza, sia essa coattiva o ingannatoria.

¹⁴² La dottrina sul punto richiama la disciplina privatistica in materia contrattuale, ove il dolo è tradizionalmente inteso come intenzione di indurre taluno in errore per conseguire un vantaggio mediante l'altrui pregiudizio. Trasposta nel contesto successorio, tale nozione consente di circoscrivere la rilevanza ai soli comportamenti sorretti dalla volontà di alterare in modo consapevole la formazione della volontà testamentaria. In tal senso S. Monosi, *op. cit.*, p. 213; G. Grosso - A. Burdese, *op. cit.*, p. 137; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 689-690; L. Ferri, *loc. cit.*; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 199. Occorre, poi, precisare che, sebbene la violenza e il dolo integrino vizi idonei a fondare l'azione di annullamento del testamento, la sanzione dell'indegnità presenta profili strutturalmente distinti. Se, infatti, in entrambe le ipotesi la sentenza ha natura costitutiva, diversi sono gli effetti che ne derivano: l'annullamento incide sulla validità dell'atto testamentario, mentre l'indegnità investe la delazione del chiamato, il quale, pertanto, non potrà succedere, a prescindere dalla validità delle eventuali disposizioni del *de cuius*. Le due azioni sono, inoltre, soggette a termini di prescrizione differenti: ai sensi dell'art.

In entrambe le ipotesi, ciò che rileva è l'effettiva incidenza della condotta sul comportamento dispositivo del *de cuius*. A seguito dell'inganno o della coazione, il testatore è indotto a fare, revocare o modificare il testamento; oppure, pur volendo disporre, viene impedito nel compimento dell'atto. La fattispecie si perfeziona, dunque, quando la condotta dell'agente abbia inciso in modo determinante sulla scelta testamentaria, provocando l'atto di disposizione, la sua revoca o modificazione, oppure impedendo al testatore di manifestare la propria volontà.

b) È indegno, *ex art. 463, n.5 c.c.*, «chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata».

Anche in relazione alla causa d'indegnità in esame, il legislatore esige, quale requisito imprescindibile, la volontà del soggetto agente. Deve, pertanto, escludersi la rilevanza di una condotta meramente colposa o incidentale, poiché la sanzione dell'indegnità presuppone un comportamento consapevole e intenzionalmente orientato alla realizzazione del fatto illecito¹⁴³.

Con riguardo alle condotte materiali la soppressione si distingue dal celamento del testamento in quanto la prima implica la distruzione della scheda testamentaria, o comunque la sua definitiva sottrazione alla possibilità di utilizzazione, mentre il secondo consiste nel mero occultamento del documento, che continua a esistere ma viene tenuto

624, co. 3, c.c., l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore; l'azione volta a far dichiarare l'indegnità a succedere è invece soggetta al termine ordinario decennale. In tal senso, V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 200; S. Monosi, *op. cit.*, p. 214; L. Ferri, *op. cit.*, p. 181; A. Natale, *op. cit.*, p. 966. Si consideri, inoltre, che Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1957, in *Mass. Giur. It.*, 1957, ha stabilito che «poiché l'azione di annullamento di un testamento per dolo posto in essere ai danni del testatore è una azione costitutiva, in cui è dedotto il diritto potestativo all'annullamento di un determinato negozio, e conseguentemente è costitutiva la sentenza che, in accoglimento della domanda, riconosca l'esistenza del dolo, ne deriva che una successiva azione diretta a far dichiarare, ai sensi dell'art. 463, n. 4, c.c., l'indegnità a succedere della persona il cui dolo è stato accertato con la precedente sentenza non è preclusa dal giudicato, dato che nell'azione di indegnità il *petitum* è l'esclusione dalla successione, che è completamente diverso dall'oggetto dell'azione di annullamento, e la *causa petendi* è l'indegnità».

¹⁴³Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2019, n. 17870, in *Giust. civ. Mass.*, 2019, afferma che «L'indegnità consegue a un comportamento volontario che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata: è ovvio che una soppressione colposa non produce indegnità.».

nascosto ai soggetti interessati¹⁴⁴. L'alterazione del testamento consiste nella modificazione della scheda testamentaria, che, pur continuando a esistere, non corrisponde più, in tutto o in parte, alla volontà originariamente espressa dal testatore.

L'utilizzo del condizionale presente da parte del legislatore, nella formula «dal quale la successione sarebbe stata regolata», rafforza quanto già osservato in sede preliminare, vale a dire che la condotta debba essere idonea a determinare un'effettiva alterazione della vicenda successoria¹⁴⁵. Pertanto, i comportamenti predetti restano privi di rilievo qualora, al momento dell'apertura della successione, il testamento cui essi si riferiscono sia stato nel frattempo revocato o comunque risulti inidoneo a regolare la successione.

Si pone, a questo riguardo, un delicato interrogativo. Sorgono, infatti, dubbi circa l'applicazione della sanzione nel caso in cui il testamento venga successivamente ricostituito o ritrovato. Tuttavia, come opportunamente rilevato dalla dottrina, non sarebbe corretto attribuire vantaggi al soggetto agente in ragione di circostanze a lui non imputabili o comunque indipendenti dalla sua volontà. Una simile conclusione finirebbe, infatti, per subordinare l'applicazione della sanzione a eventi meramente accidentali e successivi alla condotta illecita, con l'effetto di svuotare la funzione propria dell'indegnità. Quest'ultima, infatti, non mira soltanto a prendere atto dell'alterazione

¹⁴⁴ A riguardo, deve tuttavia precisarsi che l'indegnità non pare configurabile qualora al patto di non pubblicazione del testamento olografo abbiano aderito tutti gli eredi e i legatari, non derivando da tale celamento alcun pregiudizio nei loro confronti. Si veda V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 203; A. Mascheroni, *La non pubblicazione del testamento olografo per patto tra eredi o per divieto del de cuius*, in *Notariato*, n. 2, 2011, p. 184. Infatti, A. Natale, *il patto di non pubblicare il testamento olografo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, n. 2, p. 179, afferma che «I paciscenti (vale a dire, tutti gli interessati alla successione), invero, non possono rimanere allo scuro delle disposizioni testamentarie contenute nella scheda; allorché il testamento fosse contenuto in un plico, gli stessi interessati dovranno aprirlo, proprio per avere la possibilità di darvi esecuzione.»; invero, A. Mascheroni, *La non pubblicazione del testamento olografo*, cit., p. 187 in cui si prevede che l'accordo «consiste in un contratto plurilaterale (a comunione di scopo), che determina l'assunzione di un'obbligazione, l'obbligazione di non presentare ad un notaio il testamento per la pubblicazione.».

¹⁴⁵ Cass. civ., sez. II, 9 aprile 2008, n. 9274, in *Guida al dir.*, 2008, n. 31, p. 83 ss., secondo cui «Tale convincimento è corretto, posto che l'ipotesi di indegnità di cui all' art. 463 c.c., n. 5 rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare, come evidenziato anche da autorevole dottrina; occorre quindi un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del "de cuius" per aver celato un testamento valido ed efficace destinato a regolare la successione; in altri termini è necessario che tale comportamento abbia inciso sul piano causale sul testamento del "de cuius", cosicché la successione sia stata regolamentata secondo modalità non conformi alla volontà espressa dal testatore nel testamento celato.».

definitiva della delazione, ma intende anche reagire al disvalore di un comportamento consapevolmente diretto a compromettere la genuinità della volontà testamentaria. Sotto questo profilo, il successivo ritrovamento o la ricostituzione del testamento non valgono a neutralizzare la lesione già arrecata alla libertà di testare, né a far venir meno l'intrinseca riprovevolezza della condotta dell'agente.

Infine, è evidente che il semplice tentativo, non perfezionatosi, non è sufficiente a integrare la causa di indegnità, poiché, non essendosi realizzate le condotte tipizzate dalla norma, non può dirsi verificata alcuna lesione della volontà del *de cuius*¹⁴⁶.

c) È indegno, *ex art. 463, n.6 c.c.*, «chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso».

La disposizione interviene a dirimere una complessa questione sorta sotto il vigore del codice precedente, relativa alla configurabilità della formazione di un testamento falso, nonché del suo uso, quali cause di indegnità a succedere. Già sotto il vigore del codice del 1865, dottrina e giurisprudenza erano pacificamente concordi nel ritenere che la falsificazione di un testamento integrasse causa d'indegnità, riconducendo la fattispecie all'ipotesi di alterazione prevista dall'art. 725, n. 4, c.c.; si discuteva, tuttavia, se anche l'uso del testamento falso potesse integrare una ipotesi d'indegnità. Il legislatore, consapevole della gravità di tali condotte, ritenne di tipizzare espressamente le due ipotesi¹⁴⁷, sottraendole a ogni incertezza interpretativa, ricomprendendole tra le cause tassative di esclusione dalla successione¹⁴⁸.

¹⁴⁶A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 100; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 201-203; S. Monosi, *op. cit.*, p. 215; L. Ferri, *op. cit.*, p. 200; G. Grosso - A. Burdese, *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*

¹⁴⁷Così si esprimeva il Ministro: «Alle ipotesi d'indegnità, già previste dal progetto preliminare, ho aggiunto la falsificazione del testamento e l'uso scente di esso [...]. Prevedendo il caso della falsificazione, è stato anche contemplato l'uso sciente del testamento falso, che dà oggi luogo a incertezze in dottrina e in giurisprudenza.». Relazione del Guardasigilli (Solmi) al progetto definitivo del Libro III, cit., pp. 11-12.

¹⁴⁸V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 205, ove si legge che «È evidente che, in tal modo, il legislatore ha voluto impedire facili aggiramenti del regime dell'indegnità a succedere, che avrebbero potuto essere prospettati qualora l'utilizzatore della scheda testamentaria non fosse stato anche l'autore materiale della falsificazione.».

La disposizione contempla, dunque, due ipotesi distinte, che non devono necessariamente ricadere in capo al medesimo autore. La sola falsificazione del testamento, totale o parziale che sia, è sufficiente a configurare l'indegnità, non essendo necessario che il falsificatore ne faccia anche uso. Contestualmente, anche il solo utilizzo di un testamento falso integra autonoma causa di indegnità, a prescindere dalla partecipazione del soggetto alla sua formazione.

Tuttavia, deve ritenersi che, nonostante l'inciso legislativo «un testamento», anche in questa ipotesi, ai fini dell'integrazione della causa d'indegnità, sia necessario che la falsificazione del testamento, ovvero il suo consapevole utilizzo, abbiano un'effettiva incidenza sulla vicenda successoria, non essendo sufficiente il mero tentativo di attentare alla libertà del *de cuius*¹⁴⁹. Pertanto, deve trattarsi di un testamento che, se la falsificazione non fosse stata scoperta, avrebbe effettivamente regolato la successione; deve invece escludersi l'indegnità qualora il testamento sia per qualsivoglia motivo nullo o già revocato. Resta tuttavia salva la prova, gravante sul soggetto agente, che la condotta non abbia inteso offendere la volontà del *de cuius*, perché il contenuto della scheda corrispondeva alle sue effettive intenzioni e questi aveva acconsentito alla compilazione o aveva comunque maturato la ferma intenzione di provvedervi¹⁵⁰. Conseguentemente, ai

¹⁴⁹ Non potrà parlarsi d'indegnità ogniqualvolta la falsificazione del testamento, ovvero il suo uso, non appaiano difforni dalla volontà del *de cuius*. Così, ad esempio, non potrà essere escluso dalla successione chi, a causa della malattia del testatore, gli abbia sorretto la mano, ovvero abbia copiato fedelmente, ai fini della pubblicazione, una precedente scheda testamentaria. In tal senso Cass., 26 marzo 1946, n. 314, in *Giur. it.*, 1947, p. 66; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1966, n. 272, in *Foro it.*, Vol. 89, N. 3, Marzo 1966, p. 438 «la formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, a meno che si dimostri la corrispondenza del falso testamento alla reale volontà del *de cuius*»; Cass., 26 marzo 1946, n. 314, cit., ha stabilito che «è indegno a succedere (quale falsificatore del testamento del *de cuius*) solo chi abbia tentato di violare la sostanziale volontà del testatore; non è indegno chi abbia presentato al notaio una scheda testamentaria che sia una copia precisa e fedele di quella autentica. I casi di indegnità a succedere sono tassativi; la sottrazione e la usurpazione di attività patrimoniali, compiute a danno del *de cuius* durante la sua vita, non costituiscono casi di indegnità a succedere»; Cass., 26 marzo 1949, n. 681, in *Mass. Giur. it.*, 1949, ha affermato che «l'art. 463, n. 5, c.c., colpisce l'attività di chi si sia sostituito al titolare del diritto di disporre per testamento, per regolarne la successione. Non rientra nell'ambito di detta disposizione il caso di chi abbia guidato la mano del testatore, malferma per malattia, senza sovrapporsi alla di lui volontà, con coercizione o pressioni».

¹⁵⁰ Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1974, n. 1997, in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 1353, ha ritenuto che «la formazione e l'uso di un testamento falso è causa di indegnità a succedere, a meno che colui il quale viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi che il contenuto delle disposizioni corrisponda all'effettiva volontà del *de cuius* e che questi ultimo abbia voluto acconsentire alla formazione della scheda secondo i suoi desideri, null'eventualità che egli non fosse riuscito a farlo o, quanto meno, abbia avuto la ferma

fini della configurazione della sanzione, non è neppure richiesta l'effettiva esistenza di un testamento redatto dal *de cuius*, dovendosi ritenere che, in mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà di quest'ultimo sia quella di rimettere la propria successione alle regole della successione *ab intestato*¹⁵¹.

Senonché, parte della dottrina perviene a simili conclusioni valorizzando un presunto ulteriore elemento costitutivo della fattispecie, ravvisato nel dolo specifico dell'agente, ossia nell'intento di trarre per sé o per altri un profitto con altrui danno. In tale prospettiva, la rilevanza della condotta sussisterebbe anche in assenza di un testamento autentico del *de cuius*, poiché la formazione o l'uso del testamento falso sarebbero comunque diretti ad alterare fraudolentemente la devoluzione ereditaria, sostituendo al regime legale un assetto successorio idoneo a procurare un vantaggio ingiusto¹⁵². Considerate le finalità proprie della sanzione e il dato normativo, che non contempla alcun dolo specifico, a differenza delle fattispecie penali, appare preferibile ritenere che il fondamento della causa d'indegnità consista unicamente nell'offesa alla libertà testamentaria del *de cuius*. L'intento di conseguire un ingiusto profitto non viene meno: esso può permanere quale movente psicologico dell'agente.

5. La sospensione dalla successione.

intenzione di provvedervi per evitare la successione *ab intestato*»; Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2015, n. 24752, in CED Cass., 2015, ha affermato che «la formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa di indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “*de cuius*”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “*de cuius*” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di un terzo, nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “*de cuius*” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “*ab intestato*”»

¹⁵¹ Non appaiono inoltre trascurabili le parole del Ministro: «In diritto vigente si dubita che la falsificazione di un testamento, quando sia diretta a togliere efficacia a un testamento precedente, possa costituire causa d'indegnità, poiché il criterio regolatore dovrebbe essere quello di reprimere l'attentato alla libertà testamentaria del *de cuius*. Tuttavia, si è preferito consacrare la tesi più rigorosa, che è indubbiamente anche la più logica, perché, quando manchi il precedente testamento, è lecito presumere che il *de cuius* abbia inteso rimettersi alle disposizioni della successione *ab intestato*, e sotto questo profilo è concepibile quell'offesa alla volontà del *de cuius*, che costituisce il fondamento della causa d'indegnità.». Relazione del Guardasigilli (Solmi) al progetto definitivo del Libro III, cit., pp. 11-12.

¹⁵² S. Monosi, *op. cit.*, p. 216; G. Grosso – A. Burdese, *loc. cit.*; L. Ferri, *loc. cit.*; G. Capozzi, *loc. cit.*

Nell'intento di rafforzare la tutela dei figli rimasti orfani a seguito di crimini domestici, il legislatore non si è limitato ad attribuire al giudice penale il potere di dichiarare direttamente l'indegnità a succedere dell'autore del reato, ma ha altresì introdotto, con la medesima legge, l'istituto della sospensione dalla successione, quale ulteriore strumento di tutela. La necessità di evitare che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento penale, il soggetto sospetto d'indegnità possa comunque beneficiare dell'eredità ha spinto il legislatore a introdurre la sospensione, quale misura essenzialmente cautelare.

L'ambito applicativo della misura è individuato dai primi due commi dell'art. 463-*bis* c.c. Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, e la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile. La sospensione opera, inoltre, nei confronti del figlio indagato per l'omicidio volontario o tentato di uno o di entrambi i genitori, nonché del fratello o della sorella indagati per l'omicidio volontario o tentato dell'altro. La delimitazione soggettiva e oggettiva della misura trova spiegazione nel particolare contesto nel quale la disposizione è stata introdotta. La legge n. 4 del 2018 non era infatti diretta a intervenire in via generale sulla disciplina dell'indegnità, ma a rafforzare la tutela dei familiari delle vittime di crimini domestici. Si comprende, pertanto, perché l'art. 463-*bis* c.c. non richiami tutte le ipotesi penalmente rilevanti previste dalla disposizione che lo precede, ma limiti la sospensione ai casi di cui all'art. 463, n. 1, c.c., commessi nell'ambito dei rapporti familiari espressamente indicati¹⁵³.

Chiariti i presupposti applicativi dell'istituto, occorre delineare gli effetti prodotti dalla sospensione. La portata sistematica della misura varia a seconda che essa intervenga prima o dopo l'accettazione dell'eredità. Se la sospensione interviene prima dell'accettazione, l'eventuale accettazione compiuta dal chiamato non determina

¹⁵³ Va tuttavia osservato che l'ambito applicativo della disposizione non coincide integralmente con la categoria degli orfani per crimini domestici. La sospensione può infatti operare anche in assenza di figli della vittima e, nel caso di tentato omicidio, senza che alcun soggetto sia effettivamente rimasto orfano. La tutela degli orfani rappresenta, dunque, l'occasione dell'intervento legislativo, ma non costituisce un presupposto necessario per l'applicazione della misura. V. R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione»*, cit., p. 1145.

l'acquisto della qualità di erede fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Diversamente, deve argomentarsi qualora, al momento in cui interviene la sospensione, il chiamato abbia già accettato l'eredità. L'ipotesi, seppur peculiare, non è priva di rilievo pratico. Tra l'apertura della successione e l'operatività della misura può infatti trascorrere un intervallo di tempo anche significativo. L'art. 463-*bis*, 3 co., c.c. dispone che il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunichi senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Tale comunicazione può tuttavia intervenire quando l'eredità sia stata già accettata, sia per le richiamate esigenze di segretezza, sia perché l'individuazione del possibile autore del fatto può avvenire soltanto a distanza di tempo dalla sua commissione. In tale ipotesi, l'acquisto già verificatosi diviene temporaneamente inefficace, con la conseguente perdita provvisoria, da parte del sospeso, della titolarità e dei poteri di amministrazione e disposizione relativi ai beni ereditari. In entrambe le ipotesi si farà pertanto luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'art. 528 c.c. Dunque, il rinvio contenuto nell'art. 463-*bis* c.c. non può essere inteso come un richiamo integrale ai presupposti dell'eredità giacente. La disposizione introduce una fattispecie speciale, nella quale la sospensione del successibile sostituisce le condizioni ordinariamente richieste dall'art. 528 c.c. Si configura, pertanto, una particolare situazione di giacenza, fondata non sulla mancata accettazione dell'eredità, ma sulla necessità di estromettere provvisoriamente il sospeso dalla gestione del patrimonio¹⁵⁴.

La particolare funzione assunta dalla curatela si riflette anche sul momento della sua cessazione. Nell'ordinaria eredità giacente, l'art. 532 c.c. prevede che il curatore cessi dalle proprie funzioni quando l'eredità venga accettata. Tale regola non può tuttavia trovare applicazione, almeno negli stessi termini, nella fattispecie in esame. Come si è visto, infatti, l'accettazione può essere intervenuta prima della sospensione oppure può essere compiuta durante la sua operatività, senza determinare l'acquisto della qualità di

¹⁵⁴ R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione»*, cit., pp. 1147-1148; A. Busani – A. Currao, *op. cit.*, p. 150.

erede. La curatela non viene pertanto meno per il solo fatto dell'accettazione, ma permane finché dura la sospensione dalla successione. In caso di decreto di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e l'accettazione eventualmente compiuta può produrre pienamente i propri effetti. Qualora intervengano, invece, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è definitivamente escluso dalla successione ai sensi dell'art. 463 c.c.

6. La riabilitazione dell'indegno.

Ai sensi dell'art. 466, 1 co., c.c., il *de cuius*, mediante espressa manifestazione di volontà, può impedire il prodursi degli effetti dell'indegnità. Prima dell'apertura della successione, la volontà del defunto assume dunque rilievo quale causa di riabilitazione, elidendo gli effetti della sanzione. Pertanto, la riabilitazione consente al chiamato di consolidare l'acquisto dei beni in qualità di erede o legatario, imponendo il rigetto di qualsivoglia domanda diretta a far dichiarare l'indegnità.

Diversamente sembra doversi argomentarsi nel caso in cui l'indegnità sia dichiarata dal giudice penale ai sensi dell'art. 537-bis c.p.p. A tale riguardo, occorre osservare che, stante il mancato richiamo della disciplina della riabilitazione, si pone una delicata questione di coordinamento tra i due istituti. Da un lato, infatti, l'art. 466 c.c. attribuisce rilievo alla volontà riabilitativa del *de cuius*; dall'altro, l'art. 537-bis c.p.p., impone al giudice penale di pronunciare l'indegnità. Ne deriva il rischio che, in caso di condanna, il soggetto sia comunque escluso dalla successione pur in presenza di una valida riabilitazione. È proprio in questa evenienza che il sistema rivela un evidente cortocircuito: la declaratoria penale di indegnità determina, in prima battuta, la devoluzione dell'asse in favore del chiamato ulteriore, sebbene, sul piano sostanziale, il soggetto condannato sia stato validamente riabilitato dal *de cuius*¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Il caso esemplificativo che si può immaginare è il seguente: si pensi a Tizio, padre di Caio, il cui figlio viene ucciso dall'altro suo discendente, Sempronio. Prima della sentenza di condanna, il padre può legittimamente riabilitare Sempronio, il quale, tuttavia, verrebbe escluso dalla successione per effetto della successiva pronuncia penale di condanna.

Preso atto della problematica, due sembrano le possibili strade interpretative prospettabili. La prima, più immediata, privilegiando una lettura coordinata e non atomistica delle disposizioni coinvolte, consisterebbe nel leggere l'art. 537-bis c.p.p. nel senso che esso non imponga al giudice penale di pronunciare la declaratoria di indegnità qualora sia comunque venuto a conoscenza dell'intervenuta riabilitazione del soggetto condannato. Così, ad esempio, qualora nel corso del processo venga acquisito, per finalità diverse, un testamento dal quale risulti la volontà del de cuius di riabilitare l'imputato, il giudice dovrebbe tenerne conto, evitando di pronunciare la declaratoria di indegnità prevista dalla norma. Viceversa, potrebbe argomentarsi anche in senso contrario, ritenendo che il giudice sia in ogni caso chiamato a pronunciare la declaratoria di indegnità, anche laddove sia a conoscenza dell'intervenuta riabilitazione. Ciò non perché debba ritenersi in astratto preclusa una lettura più liberale della disposizione, ma perché, come si avrà modo di osservare nei paragrafi successivi, la riabilitazione costituisce un vero e proprio negozio e, come tale, è sottoposta a una propria disciplina e a specifiche regole, delle quali si avrà cura di dare conto. Proprio in considerazione delle possibili questioni di natura civilistica che possono interessare la validità e l'efficacia della riabilitazione, sembra allora più prudente aderire alla seconda ricostruzione, riservando al giudice civile l'accertamento dei suoi effetti sulla vicenda successoria¹⁵⁶. In tale prospettiva, il titolo del chiamato ulteriore potrebbe considerarsi meramente apparente rispetto a quello del soggetto validamente riabilitato, al quale dovrebbe riconoscersi la possibilità di far valere la propria qualità di erede mediante l'azione di petizione di eredità, ottenendo la restituzione dei beni ereditari. Deve infatti osservarsi che l'art. 651 c.p.p. riconosce efficacia di giudicato nel giudizio civile soltanto con riguardo all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato, senza

¹⁵⁶ Occorre precisare come, sul punto, non risultino specifiche prese di posizione della giurisprudenza, né un'elaborazione dottrinale particolarmente sviluppata. Alcuni Autori, valorizzando gli effetti sostanziali della riabilitazione e l'esigenza di coordinare l'art. 537-bis c.p.p. con l'art. 466 c.c., sembrano tuttavia orientarsi nel senso della prima delle ricostruzioni prospettate. Cfr. A. Busani - A. Currao, *op. cit.*, p. 153, secondo i quali «la riabilitazione comporterebbe [...] anche l'impedimento, al giudice penale, a dichiarare la sua "indegnità a succedere"».

estenderla alla declaratoria di indegnità in quanto tale. Il giudice civile potrebbe pertanto essere chiamato a verificare se, nonostante l'intervenuta declaratoria penale di indegnità, una valida riabilitazione sia idonea a conservare o ripristinare il titolo ereditario del soggetto condannato¹⁵⁷.

Un ulteriore argomento a favore di tale ricostruzione emerge nell'ipotesi in cui la riabilitazione intervenga dopo la sentenza penale contenente la declaratoria di indegnità, ma prima dell'apertura della successione. In tal caso, infatti, solo il successivo accertamento in sede civile consente di attribuire rilievo alla volontà riabilitativa del *de cuius*.

6.1 Fondamento e natura giuridica.

Il fondamento dell'istituto della riabilitazione deve essere individuato nella volontà del *de cuius* di regolare la propria successione secondo il proprio convincimento, dando così attuazione agli effetti da lui voluti, che altrimenti potrebbero risultare preclusi dall'applicazione della sanzione. Sarebbe, pertanto, irragionevole che proprio la volontà del defunto, la cui tutela costituisce uno dei principi ispiratori dell'indegnità, non potesse altresì escluderne gli effetti, consentendo la reintegrazione dell'indegno¹⁵⁸.

Dunque, il perdono, quale «stato psichico o sociale di risentimento del testatore verso l'indegno»¹⁵⁹, può costituire una delle ragioni che inducono il testatore a procedere alla

¹⁵⁷ Diversamente non sembra potersi argomentare. Si deve infatti osservare che l'art. 574, 1 co., c.p.p., nel riconoscere il diritto dell'imputato a impugnare la sentenza di condanna per gli interessi civili, limita tale potere ai soli «capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali». Oltre al limite letterale, difficilmente l'impugnazione potrebbe ritenersi ammissibile, stante l'art. 574, 3 co., c.p.p., il quale prevede che «l'impugnazione è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza», dovendosi fare riferimento, pertanto, all'art. 581 c.p.p., che richiede, quale requisito necessario, l'indicazione delle prove dalle quali si deduce l'erroneità della decisione. Tuttavia, non sembra potersi fornire all'interno del processo penale una prova documentale volta ad affermare la riabilitazione dell'imputato, visti i limiti individuati dall'art. 187 c.p.p. Non sembra, dunque, poter essere il giudizio penale la sede opportuna per contestare l'erronea applicazione della sentenza a seguito della riabilitazione.

¹⁵⁸ Nondimeno, la funzione sociale e preventiva della sanzione non costituisce ostacolo alla ricostruzione proposta. Analogamente a quanto avviene nei reati perseguibili a querela, nei quali la volontà della persona offesa integra una condizione di procedibilità, anche nell'indegnità la rilevanza della volontà privata non impedisce alla sanzione di assolvere alla propria funzione dissuasiva rispetto al compimento di fatti illeciti; in tal senso, A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 104.

¹⁵⁹ G. Mirabelli, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, 1955, p. 288.

riabilitazione, ma non ne rappresenta l'unico motivo. Altri elementi psichici, quali ad esempio l'amore verso i prossimi discendenti, oppure motivi di calcolo legato alle quote degli altri eredi, sono ragioni che potrebbero sorreggere la volontà del testatore a riabilitare l'indegno¹⁶⁰.

A prescindere dalle motivazioni personali del *de cuius*, il legislatore ha previsto, per esigenze di certezza¹⁶¹, che la volontà si traduca in una manifestazione formale, configurando così la riabilitazione quale vero e proprio negozio giuridico e non come mera dichiarazione di sentimento¹⁶².

In particolare, la riabilitazione deve qualificarsi quale negozio giuridico unilaterale non recettizio, non essendo necessario, ai fini della produzione dei suoi effetti, che l'atto sia notificato o comunque portato a conoscenza dell'interessato. È inoltre un atto personale per un duplice motivo: non è ammessa alcuna forma di rappresentanza, né legale né

¹⁶⁰ G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 35, ove l'A. esemplifica il caso di Tizio che dichiara: «In considerazione delle sue disagiate condizioni economiche e per amore dei suoi figli, riabilito Tizio alla mia successione, nonostante egli non lo meriti e io non voglia perdonare quanto mi ha fatto»; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 217, ove gli A. esemplificano l'ipotesi in cui, privo di discendenti, il *de cuius* voglia impedire il verificarsi dell'accrescimento in favore degli altri chiamati nel medesimo grado, ovvero evitare che operi la rappresentazione qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi.

¹⁶¹ Il progetto definitivo mutò la formulazione della proposta iniziale, secondo la quale era sufficiente che l'indegno fosse semplicemente contemplato nel testamento ovvero che il *de cuius*, con un comportamento non equivoco, avesse manifestato l'intenzione di non escluderlo dalla successione. Si osservò, tuttavia, come una simile soluzione avrebbe facilmente potuto dar luogo a giudizi ambigui, richiedendo spesso il ricorso alla prova testimoniale. G. Azzariti, *op. cit.*, p. 45; M. Battista, *op. cit.*, p. 31.

¹⁶² In tal senso si esprimono A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, *loc. cit.*; A. Natale, *op. cit.*, p. 977; L. Ferri, *op. cit.*, p. 207; G. Capozzi, *loc. cit.*; S. Monosi, *op. cit.*, p. 223; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 192; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, p. 131; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, cit., pp. 710-712; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 74. In senso contrario C. M. Bianca, *Le successioni*, cit., p. 29; U. Salvestroni, *Della capacità di succedere*, cit., p. 120, i quali ravvisano nella riabilitazione un mero atto giuridico in senso stretto, consistente in una dichiarazione unilaterale di perdono dell'offeso, cui l'ordinamento ricollega *ex lege* l'eliminazione degli effetti dell'indegnità, indipendentemente da una struttura negoziale in senso proprio. Tale ricostruzione non appare tuttavia condivisibile. Sebbene gli effetti della riabilitazione siano predeterminati dalla legge, è la stessa disciplina normativa a richiedere una manifestazione di volontà del *de cuius*, peraltro espressa, quale presupposto necessario per la loro produzione. Il mero comportamento riabilitativo, infatti, non sarebbe sufficiente in assenza della volontà consapevole del *de cuius* di eliminare gli effetti della sanzione. Cfr. S. Romano, *Atti e negozi giuridici*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 5; R. Scognamiglio, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, E. Jovene, 1969, p. 164; C. M. Bianca, *Il contratto*, in *Diritto civile*, III, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 2000, pp. 7 ss; A. Torrente – P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, 24ª ed., Milano, Giuffrè, 2019, pp. 206-207.

volontaria, ed esso può essere compiuto esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato. Un atto di riabilitazione formulato in termini generici o riferito a soggetti non determinati si porrebbe in contrasto con la *ratio* dell'istituto, difettando d'una valutazione concreta e consapevole, da parte del *de cuius*, del fatto illecito e del suo autore. Infine, la riabilitazione deve qualificarsi come negozio *post mortem*, privo di natura patrimoniale. A differenza del testamento, infatti, essa non realizza alcuna attribuzione di beni, ma si limita a paralizzare una causa di esclusione dalla successione.¹⁶³

Dalla natura negoziale dell'atto discende che la riabilitazione non possa essere compiuta dal minore di anni diciotto, essendo richiesta la capacità di agire. Per ragioni di coerenza sistematica, assumono rilievo anche i vizi della volontà, quali errore, violenza e dolo. Tuttavia la loro eventuale sussistenza non dovrebbe dar luogo ad annullabilità, secondo il modello contrattuale, bensì alla sola nullità dell'atto riabilitativo. Se diversamente si ammettesse, l'efficacia della riabilitazione finirebbe per dipendere dall'iniziativa di terzi, con il rischio di consentire manipolazioni della vicenda successoria¹⁶⁴.

6.2 I requisiti formali e sostanziali dell'atto.

Le esigenze di certezza in ordine alla volontà del *de cuius*, di riammettere alla propria successione l'indegno, hanno indotto il legislatore a prevedere che la dichiarazione di riabilitazione debba essere contenuta in una forma solenne. Pertanto, la riabilitazione, secondo la disciplina vigente, può avvenire soltanto mediante atto pubblico o testamento.

Con riguardo al testamento, ogni forma prevista dalla legge, ordinaria o speciale, è idonea a contenere la dichiarazione di riabilitazione¹⁶⁵. Non è però necessario che l'atto

¹⁶³ S. Monosi, *op. cit.*, pp. 224-227; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 192-193; L. Ferri, *op. cit.*, pp. 207-208; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 217-222; A. Natale, *op. cit.*, p. 979.

¹⁶⁴ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 107; A. Natale, *op. cit.*, p. 982; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 194-195; L. Ferri, *loc. cit.*; S. Monosi, *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*; S. Landini, *Indegnità a succedere*, cit., p. 72; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 75. contra, L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 196.

¹⁶⁵ Con riguardo alle forme speciali di testamento, deve ritenersi che la perdita di efficacia, derivante dalla loro durata limitata nel tempo, comporti anche la caducazione della riabilitazione, qualora

abbia contenuto testamentario in senso sostanziale: la riabilitazione può infatti essere inserita anche in un documento che presenti i requisiti formali del testamento, pur senza contenere attribuzioni patrimoniali. Trova applicazione, in tal caso, l'art. 587 c.c., che riconosce efficacia alle disposizioni non patrimoniali consentite dalla legge anche quando siano contenute in un testamento privo di attribuzioni di beni¹⁶⁶.

Quanto all'atto pubblico, deve farsi riferimento al documento redatto, con le formalità richieste, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Ogni diversa forma, compresa la scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, è inidonea a contenere validamente l'atto di riabilitazione. L'atto non deve necessariamente contenere esclusivamente la dichiarazione di riabilitazione, essendo ammissibile il cumulo con altre manifestazioni di volontà, proprie del dichiarante o anche di altri soggetti¹⁶⁷.

Per le medesime ragioni di certezza, il legislatore ha previsto che la riabilitazione debba avere carattere «espresso». Ne consegue che, dall'atto redatto dal *de cuius*, deve emergere in maniera chiara e inequivoca la volontà di far venir meno gli eventuali effetti della sanzione. Una semplice manifestazione di perdono, ovvero di altro sentimento, risulterebbe inidonea, o comunque incompleta, poiché il sentimento costituisce soltanto il presupposto psicologico della riabilitazione, ma non si identifica con la volontà di reintegrare l'indegno nella successione¹⁶⁸. Il medesimo carattere impone, inoltre, di escludere la validità di riabilitazioni generiche, rivolte a uno o più soggetti indeterminati, nonché di riabilitazioni preventive¹⁶⁹. Invero la consapevolezza del fatto illecito in capo

la morte non intervenga prima della scadenza del termine. V. S. Monosi, *op. cit.*, p. 226, nota 139; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 194, nota 58.

¹⁶⁶ L. Ferri, *op. cit.*, p. 209; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 49; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 215; L. Coviello jr., *op. cit.*, pp. 194-195; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 225-226; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*

¹⁶⁷ L. Ferri, *loc. cit.*; G. Azzariti, *loc. cit.*; V. Ferrari – P. Laghi, *loc. cit.*; S. Monosi, *loc. cit.*; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*; L. Coviello jr., *loc. cit.* A differenza del testamento, il quale non può contenere una manifestazione congiunta di volontà ai sensi dell'art. 589 c.c., l'atto pubblico può invece racchiudere dichiarazioni provenienti da più soggetti. In tal senso anche L. Ferri, *op. cit.*, p. 208. Contra V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 226.

¹⁶⁸ L. Ferri, *loc. cit.*; S. Monosi, *op. cit.*, p. 224; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 225-226; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, *loc. cit.*

¹⁶⁹ Pertanto, la riabilitazione di un individuo che abbia concorso con altre persone nel fatto illecito non è idonea a estendersi anche a costoro. Nel medesimo atto, tuttavia, il *de cuius* può riabilitare più

al *de cuius* costituisce un presupposto imprescindibile della riabilitazione. In difetto di tale conoscenza, infatti, non sarebbe possibile configurare una valutazione consapevole circa l'opportunità di far venir meno gli effetti della sanzione, mancando il presupposto fattuale rispetto al quale esercitare tale scelta. Per tali ragioni, la riabilitazione deve essere necessariamente successiva al fatto illecito commesso, restando preclusa con riferimento a quelle cause di indegnità che si realizzano contestualmente o successivamente alla morte del *de cuius*¹⁷⁰.

Con riguardo alla consapevolezza in capo all'ereditando, si discute se essa debba essere espressamente menzionata quale elemento di prova, ovvero se sia sufficiente la mera conoscenza, purché risulti comunque manifestata la volontà di riabilitare. Si deve ritenere che, sebbene non sia necessaria un'espressa menzione della causa di indegnità, debba comunque potersi cogliere la consapevolezza della stessa da parte del *de cuius*. Una totale assenza di riferimenti alla causa potrebbe infatti porsi in contrasto con l'esigenza di certezza che ha guidato il legislatore nella disciplina dell'istituto, esponendo al rischio di configurare una riabilitazione inconsapevole, rendendo necessario discutere in giudizio dell'effettiva conoscenza dei fatti da parte del *de cuius*¹⁷¹.

6.3 La revocabilità della riabilitazione

La revocabilità dell'atto di riabilitazione rappresenta uno dei profili più controversi dell'intera disciplina.

Parte della dottrina, valorizzando il significato morale del perdono, ritiene di dover escludere la revocabilità della riabilitazione, ritenendo che una simile possibilità

soggetti tra loro concorrenti, purché siano espressamente menzionati. V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 226; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 192, nota 56.

¹⁷⁰ S. Monosi, *loc. cit.*

¹⁷¹ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 225-226; S. Monosi, *op. cit.*, p. 224; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 193, nota 57; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit. p.74; contra, A. Lombardo, *Indegnità a succedere*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 216 cit. in V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 225, nota 455; L. Ferri, *loc. cit.* Alla luce di quanto ricostruito, una possibile formula testamentaria è proposta da C. Carbone, *Formulario notarile commentato*, tomo I, 2ª ed., Milano, Cedam-Wolters Kluwer, 2020, p. 627: «Dichiaro di voler riabilitare espressamente, ai sensi dell'art. 466, primo comma, c.c., il signor ... (generalità), indegno a succedermi a causa di ... (precisazione della causa, ai sensi dell'art. 463 c.c.).».

risulterebbe contraria alla morale collettiva¹⁷². Altri autori, ponendo sempre a fondamento della riabilitazione l'idea del perdono, propongono una revocabilità relativa, ritenendo ammissibile la revoca qualora l'indegno non abbia manifestato un effettivo pentimento per gli illeciti commessi¹⁷³.

Infine, secondo altri autori la riabilitazione è atto revocabile. Occorre anzitutto rilevare che, come già osservato, il perdono non costituisce l'unico sentimento che può indurre il *de cuius* a compiere la riabilitazione. Ma anche qualora il perdono rappresenti la ragione della riabilitazione, la stessa potrebbe nondimeno risultare revocabile. Il nodo giuridico consiste, infatti, nell'attribuire il giusto significato a tale sentimento, evitando di confondere la causa del negozio con i motivi personali che ne hanno determinato il compimento. Se è pur vero che la riabilitazione non ha contenuto patrimoniale, non si può tuttavia negare che essa incide sulla sorte dei beni del compendio ereditario, ampliando, sia pure indirettamente, la cerchia dei soggetti che possono beneficiarne. Pertanto, la riabilitazione non sarebbe altro che un atto funzionale alla regolazione dei propri interessi *post mortem*, e potrebbe dunque, al pari del testamento, essere revocata in qualsiasi momento¹⁷⁴.

Tuttavia, ove si accolga la tradizionale ricostruzione della riabilitazione quale espressione di perdono, non sembra possibile ammetterne la revocabilità, neppure quando essa sia contenuta in un testamento. Il relativo effetto deve ritenersi definitivamente prodotto nel momento in cui la volontà viene espressa. Sotto questo profilo, la disciplina

¹⁷² A. Natale, *op. cit.*, p. 977; C. Carbone, *op. cit.*, p. 626; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., p. 75; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 195; F. Degni, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, I, *La successione legittima*, Padova, 1935, p. 84. Una similitudine è stata ravvisata nell'art. 2034 c.c., il quale vieta la ripetizione di quanto spontaneamente adempiuto in adempimento di un'obbligazione naturale, ritenendosi immorale un successivo ripensamento. Tuttavia, è la sola legge che può individuare i casi di *soluti retentio*. In tal senso V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 230; M. Mazzucca, *Sulle obbligazioni naturali, tra doveri morali e doveri sociali. Spunti critici sullo studio delle vicende dell'obbligazione naturale*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 40 e 117.

¹⁷³ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 106; S. Monosi, *op. cit.*, p. 227; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 202, nota 75; C. Gangi, *La successione testamentaria*, I, Milano, A. Giuffrè, 1938, p. 32.

¹⁷⁴ V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 229 ss.; E. Betti, *Appunti di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 101, ove l'autore, nel ricostruire i passaggi logici della riabilitazione, individua quale ultimo momento l'effetto della medesima, consistente nell'inoperatività della causa di esclusione dalla successione. Ciò conferma, pertanto, che l'elisione della sanzione non può costituire una conseguenza meramente accessoria alla dichiarazione di un sentimento.

presenta una logica analoga a quella propria delle obbligazioni naturali, nelle quali l'ordinamento stabilizza gli effetti della prestazione spontaneamente eseguita, impedendone la successiva ripetizione. L'irripetibilità di quanto prestato, prevista dall'art. 2034 c.c., non dipende tanto dall'impossibilità di mutare la propria coscienza, quanto dal fatto che una determinazione liberamente assunta, una volta attuata, produce un effetto che l'ordinamento considera definitivo. Allo stesso modo, il successivo mutamento di volontà dell'ereditando non potrebbe far rivivere l'indegna ormai rimossa mediante l'atto di perdono.

6.4 Una ipotesi solo apparente di riabilitazione.

Il secondo comma dell'art. 466 c.c. ammette l'indegno, non espressamente riabilitato, a partecipare alla successione nei limiti delle disposizioni testamentarie a lui rivolte. Nonostante gli effetti sostanziali della disposizione siano chiari, si discute se essa possa configurare un'ipotesi tacita, ovvero implicita, di riabilitazione, essendo sottesa alla disposizione testamentaria la volontà del *de cuius* di riammettere l'indegno alla successione.

Nonostante nei lavori preparatori la fattispecie venga qualificata come riabilitazione implicita¹⁷⁵, proprio muovendo dagli effetti della disposizione la dottrina maggioritaria nega che si possa parlare correttamente di riabilitazione. Perché possa configurarsi una vera ipotesi riabilitativa, infatti, sarebbe necessario che gli effetti siano i medesimi di cui all'art. 466, 1 co., cc. Ma nel caso di specie ciò non avviene. Anche laddove l'indegno fosse contemplato come erede, subentrando dunque in una quota, alcuni diritti o facoltà gli sarebbero comunque preclusi. Succedendo esclusivamente nei limiti del lascito, l'indegno non potrebbe, ad esempio, beneficiare dell'accrescimento, succedere per

¹⁷⁵ Sembrerebbe che, più che una vera qualificazione giuridica, il termine sia utilizzato in senso descrittivo per indicare l'apertura che il nuovo codice introduce in materia di riabilitazione. Diversamente, lo stesso legislatore cadrebbe in contraddizione, avendo espressamente escluso qualsiasi forma di riabilitazione tacita. Sotto il vigore del codice previgente, infatti, la dottrina si interrogava sugli effetti della mera disposizione testamentaria a favore dell'indegno non espressamente riabilitato. Il legislatore, riconoscendo l'eccessiva rigidità della disciplina positiva, ha quindi previsto espressamente che l'indegno non riabilitato possa succedere nei soli limiti della disposizione testamentaria che lo contempla. Cfr. A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., pp. 107-108; L. Coviello jr., *op. cit.*, pp. 197-198.

rappresentazione al *de cuius* o ancora avvalersi di eventuali ulteriori testamenti, né usufruire della successione *ab intestato* per i beni non contemplati. Non si realizza dunque una vera reintegrazione nella successione. Occorre poi osservare che, ove si volesse parlare di riabilitazione, si verrebbe a determinare una frattura sistematica. Nel caso di specie la riabilitazione sarebbe certamente revocabile in quanto sottintesa in una disposizione testamentaria a contenuto patrimoniale. Infine, non può neppure parlarsi di un'ipotesi di riabilitazione parziale, essendo il successibile o indegno *in toto* oppure non indegno. Il carattere imperativo della norma non lascia spazio a conclusioni differenti, le quali, peraltro, sarebbero contrarie alla stessa *ratio* della disposizione. Il ripudio della collettività, nonché la funzione special-preventiva della sanzione, rendono infatti impossibile esprimere una valutazione solo parziale dei fatti commessi. La disposizione trova la propria ragione nell'esaltazione dell'autonomia negoziale del *de cuius*, cui l'ordinamento riconosce un ruolo centrale nella regolazione della vicenda successoria. Da tale impostazione discende, quale naturale corollario, il principio del *favor testamenti*, in forza del quale le disposizioni testamentarie devono, ove possibile, essere interpretate e conservate nel senso che ne consenta l'efficacia, così da assicurare la massima attuazione della volontà del testatore¹⁷⁶.

7. Casi affini d'indegnità.

Accanto alle ipotesi tipizzate dall'art. 463 c.c., l'ordinamento conosce ulteriori fattispecie che determinano la perdita della vocazione ereditaria quale effetto di una pronuncia giudiziale. Occorre allora verificare se tali fattispecie possano essere ricondotte all'alveo dell'indegnità, configurando ulteriori ipotesi da affiancare a quelle espressamente previste dal legislatore, ovvero se debbano ritenersi istituti autonomi, pertanto solo affini.

¹⁷⁶ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., pp. 108-109; S. Monosi, *op. cit.*, pp. 227-230; C. Carbone, *op. cit.*, p. 629; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, p. 229; L. Ferri, *op. cit.*, pp. 210-211; L. Coviello jr., *op. cit.*, pp. 197-203; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 197; R. Omodei Salè, *Indegnità a succedere*, loc. cit.; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario*, cit., loc. cit.; contra, C. M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, in *Diritto civile*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 2001, p. 485; A. Torrente – P. Schlesinger, *op. cit.*, p. 1320; G. Azzariti, *op. cit.*, p. 45; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, p. 131.

7.1 L'esclusione della successione quale pena accessoria alla condanna.

L'art. 609-*nonies* c.p. prevede, in presenza di determinate ipotesi di reato, l'esclusione della successione quale pena accessoria conseguente alla condanna¹⁷⁷.

La dottrina maggioritaria, facendo leva sulle implicazioni pratiche, ovvero sulla presunta ingiustizia sociale e morale derivante dall'impossibilità per il *de cuius* di riabilitare il soggetto, qualifica le suddette ipotesi come cause di indegnità¹⁷⁸.

Tuttavia, la ricostruzione prospettata sembra prestarsi a taluni rilievi critici. Così facendo, nel pur nobile intento di evitare indebite compressioni della libertà testamentaria, si finisce per determinare un cortocircuito sistematico. Deve infatti osservarsi che in nessun altro caso l'esecuzione della pena può essere rimessa alla volontà del singolo. Diversamente opinando, le prerogative proprie del diritto penale risulterebbero compromesse: ne verrebbero pregiudicate tanto la funzione di prevenzione generale quanto quella di rieducazione del condannato. La natura penale dell'esclusione è confermata dall'impossibilità di promuovere un'autonoma azione dinanzi al giudice civile per i fatti di cui all'art. 609-*nonies* c.p., cosicché, in mancanza di una sentenza di condanna, l'esclusione dalla successione non solo non si realizza, ma non può neppure costituire oggetto di discussione in un diverso giudizio¹⁷⁹.

Tuttavia, anche in ambito penale, la *ratio* della sanzione, e dunque dell'esclusione, deve individuarsi nel ripudio sociale del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal reo. L'unitarietà funzionale delle due ipotesi di esclusione dovrebbe tradursi, nel più

¹⁷⁷ *Supra*, nota 125.

¹⁷⁸ G. Bonilini, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, cit., p. 299; C.M. Bianca, *op. cit.*, p. 25; P. Veneziani, Commento all'art. 10 della l. 15 febbraio 1996, n. 66, in A. Cadoppi (coord.), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale (Legge 15 febbraio 1996, n. 66). Con un'appendice sull'iter della riforma*, Cedam, Padova, 1996, p. 272; F. Lemme, *Libertà sessuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1974, p. 651; M. Petrone, *Moralità (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 73; C. M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, cit., p. 485, spec. nota 55, ove si osserva che «il fatto che la perdita sia l'effetto di una pena non sembra tuttavia precludere alla vittima di restituire all'indegno i suoi diritti successori (così come la vittima può ugualmente prestare gli alimenti all'autore del reato). Diversamente, la pena si risolverebbe in una limitazione della libertà testamentaria dell'offeso».

¹⁷⁹ A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 102; V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 205-206. Nella relazione ministeriale a S.M. il Re sul Libro delle successioni e donazioni, cit., p. 6, ove si afferma che l'indegnità non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso.

breve tempo possibile, anche in una corrispondente coerenza normativa. L'esclusione dalla successione dovrebbe così essere ricondotta a una prerogativa unitaria del diritto civile, evitando inutili disarmonie sistematiche. In questa prospettiva, l'art. 463 c.c. dovrebbe ricomprendere anche le condotte di violenza carnale, nonché quelle di corruzione di minorenne¹⁸⁰.

Fino a un eventuale intervento del legislatore, deve escludersi la possibilità per la persona offesa dal reato di riabilitare il reo, trattandosi di facoltà propria dell'istituto dell'indegnità. L'unica via di reintegrazione nella successione è oggi individuabile nell'art. 178 c.p., che ricollega alla riabilitazione del condannato l'estinzione delle pene accessorie. Una simile diversità di disciplina, a fronte di ipotesi funzionalmente affini, appare suscettibile di sollevare dubbi di compatibilità con il principio di eguaglianza di

¹⁸⁰ Il problema del coordinamento tra esclusione penale e indegnità civile era già stato avvertito in sede di codificazione; cfr. A. Rocco, Relazione sui Libri II e III del Progetto, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, Parte II, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 331: «Le disposizioni del primo comma e del capoverso dell'articolo 551, combinando l'incapacità a succedere "alla persona offesa", hanno aumentato i casi d'incapacità a succedere dell'articolo 725 del Codice civile; si aggiungono così, alle cause d'indegnità specificate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° di detto articolo, anche quelle derivanti da condanna per i delitti contemplati nel precitato articolo 551. Pertanto, differenti essendo i casi d'incapacità a succedere, nella previsione della legge civile, e rispettivamente, della legge penale, per quelli considerati da quest'ultima non potrà essere operativa di effetti giuridici che la riabilitazione accordata ai sensi dell'articolo 182 del Progetto. Un migliore coordinamento, tra le disposizioni penali in esame e quelle degli articoli 725 del Codice civile, potrà farsi in sede di riforma del Codice civile». In tal senso, già nei lavori della Commissione parlamentare sul progetto del Libro terzo del Codice civile fu prospettata l'opportunità di ricondurre nell'alveo dell'indegnità anche le ipotesi di esclusione successoria previste dal codice penale; cfr. F. Andriani, intervento nella seduta del 5 febbraio 1938, in *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro terzo del codice civile ("Delle successioni a causa di morte e delle donazioni")*, Verbale n. 5, Ministero di Grazia e Giustizia, 1938, p. 53: «Conclude rilevando che tra le indegnità regolate dal Codice civile devono esser ricondotte anche quelle del citato articolo 541 del Codice penale ed ancora una volta auspica che il corpo legislativo fascista risulti unico: il Codice civile non può ignorare il Codice penale; entrambi devono armonizzarsi nella loro funzione sociale ch'è totalitaria». Tali proposte non furono tuttavia recepite nel progetto definitivo del Codice civile del 1942. Nella Relazione al Re sul Libro delle successioni, *loc. cit.*, p. 6, il Ministro chiariva espressamente: «A ciò sono stato contrario, perché, pur essendovi una certa analogia negli effetti pratici tra la indegnità sancita dalla legge civile e l'incapacità che consegue alla pena per i reati previsti nell'art. 541 del Codice penale, la natura giuridica è del tutto diversa, in quanto che l'una può venir meno per volontà dell'offeso; l'altra è un effetto penale della condanna sul quale la volontà del privato non può influire; la prima importa incapacità a conservare l'acquisto ereditario; la seconda importa invece incapacità iniziale a ricevere».

cui all'art. 3 Cost., configurandosi come ulteriore sollecitazione a un intervento del legislatore¹⁸¹.

7.2 La perdita dei diritti successori del coniuge separato con addebito.

Ulteriore ipotesi meritevole di attenzione è costituita dalla separazione personale con addebito. L'art. 548 c.c. dispone che il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori, potendo eventualmente conseguire soltanto l'assegno vitalizio ove ne sussistano le condizioni.

La questione appare di agevole soluzione. Deve infatti ritenersi che l'esclusione dalla vicenda successoria, per effetto della pronuncia giudiziale con cui si addebita la separazione, non può costituire ipotesi d'indegnità, non avendo, a differenza di quest'ultima, natura sanzionatoria¹⁸². L'addebito produce conseguenze patrimoniali collegate allo *status* coniugale, senza integrare una sanzione civile in senso proprio. Esso non punisce il coniuge per la violazione dei doveri matrimoniali, ma incide su alcuni effetti economici del rapporto, anticipando, limitatamente a tali profili, conseguenze che diverranno definitive con lo scioglimento del vincolo matrimoniale¹⁸³.

8. Profili comparatistici tra Germania, Francia e Spagna.

I vivaci dibattiti che accompagnano la ricostruzione sistematica dell'indegnità inducono, o quantomeno dovrebbero indurre, l'interprete a confrontarsi con altri sistemi giuridici. L'indegnità si presta, per sua natura, a essere collocata in categorie diverse. Proprio tale pluralità di possibili qualificazioni rende utile il confronto con gli

¹⁸¹ R. Omodei Salè, *La decadenza dalla potestà genitoriale*, cit., p. 738.

¹⁸² A. Cicu, *Le successioni. Parte generale*, loc. cit.; G. Schiavone, *Successione del coniuge separato e profili dell'autonomia privata*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2017, n. 1, p. 80; F. Morozzo Della Rocca, *Separazione personale dei coniugi (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1385.

¹⁸³ Nei lavori preparatori della l. 19 maggio 1975, n. 151 non emerge alcuna qualificazione dell'addebito quale misura punitiva. Nel corso della discussione in IV Commissione Giustizia si affermò espressamente che «l'incompatibilità non costituisce una colpa», chiarendo come la separazione fosse fondata sull'intollerabilità della convivenza e non su una logica sanzionatoria della crisi coniugale; cfr. Resoconto stenografico, Camera dei deputati, VI legislatura, IV Commissione, seduta del 15 aprile 1975. Nella medesima sede l'addebito è costantemente descritto in termini di "responsabilità" del coniuge, con effetti patrimoniali conseguenziali, anche di natura successoria, senza che si rinvenga alcun riferimento ad una autonoma ratio punitiva dell'istituto; cfr. altresì ivi, sedute del 17 e 22 aprile 1975.

ordinamenti stranieri, poiché permette di cogliere come, a fronte di una medesima funzione, possano mutare le modalità operative dell'istituto. La comparazione assume, in tale prospettiva, una funzione non meramente descrittiva, ma ricostruttiva: essa consente infatti di verificare come la medesima esigenza sostanziale venga soddisfatta attraverso tecniche normative differenti. Pertanto, non appare decisivo soffermarsi specificamente sulle singole cause di indegnità previste nei diversi ordinamenti. Esse riflettono, infatti, valutazioni storiche, sociali e culturali proprie di ciascuna esperienza giuridica, esprimendo ciò che una determinata collettività ritiene talmente grave da giustificare l'esclusione del successibile dalla successione¹⁸⁴.

In questa prospettiva, l'analisi degli ordinamenti tedesco, francese e spagnolo non può dirsi una casualità; essa, infatti, consente di cogliere tre diversi modelli operativi. Il diritto tedesco appare significativo poiché disciplina espressamente un meccanismo che presenta profili di affinità con la ricostruzione oggi prevalente nel sistema italiano. Il diritto francese offre invece un modello articolato, fondato sulla distinzione tra indegnità necessaria e indegnità facoltativa, che consente un raffronto con alcune recenti evoluzioni del nostro ordinamento. Il diritto spagnolo, infine, appare particolarmente significativo poiché, pur riconducendo formalmente l'indegnità alla categoria dell'incapacità successoria, ne disciplina gli effetti e le modalità di esercizio secondo un modello che presenta profili non pienamente compatibili con tale qualificazione. Esso offre, pertanto, un utile termine di confronto con la ricostruzione oggi prevalente nell'ordinamento italiano, dimostrando come il dato nominalistico non sia, da solo, sufficiente a definire la natura e il concreto funzionamento dell'istituto.

Tra gli ordinamenti presi in considerazione, particolare rilievo assume il modello tedesco, nel quale l'indegnità a succedere riceve, sin dall'impianto originario del *Bürgerliches Gesetzbuch*, una disciplina autonoma ed espressa. Dunque, con riguardo alla natura giuridica dell'indegnità, la dottrina tedesca non ha dovuto compiere quel

¹⁸⁴ R. Sacco – P. Rossi, *Introduzione al diritto comparato*, VIII ed., UTET Giuridica, Torino, 2024, p. 10, ove si afferma che «la comparazione presuppone, evidentemente, una pluralità di modelli giuridici; e ricerca, e stabilisce, in quale misura i modelli sono uniformi, e in quale misura sono differenti: poiché l'uniformità di due modelli può essere rappresentata con l'idea di una differenza pari a zero, la comparazione consiste nel misurare le differenze che esistono tra una molteplicità di modelli giuridici».

particolare sforzo ricostruttivo che ha invece caratterizzato l'esperienza italiana. Mentre nel nostro ordinamento la qualificazione dell'istituto è stata oggetto di un articolato dibattito dottrinale, nel sistema tedesco la sua fisionomia risulta già delineata dal dato normativo. Il BGB, al § 2340, prevede che «l'indegnità è fatta valere mediante impugnazione dell'acquisto dell'eredità». La lettera della norma conferma come l'indegno non sia incapace di succedere, ma si trovi in una posizione destinata a essere rimossa mediante l'esperimento di una specifica azione. In altri termini, il legislatore tedesco rende espresso, sia pure attraverso una diversa formulazione, il tradizionale brocardo secondo cui l'indegno *capere potest, sed retinere non potest*. A conferma della caducazione della posizione dell'indegno depone anche il § 2344 BGB, il quale, nel disciplinare gli effetti della dichiarazione di indegnità, stabilisce che, se un erede è dichiarato indegno, «la devoluzione a lui vale come non avvenuta». La norma conferma dunque che l'indegnità non incide sulla capacità successoria generale del soggetto, ma sulla concreta devoluzione ereditaria verificatasi in suo favore, destinata a essere rimossa per effetto della dichiarazione giudiziale¹⁸⁵.

Viceversa, con riguardo al modello francese, possono svolgersi considerazioni differenti. Invero, anche nell'ordinamento francese la formulazione della norma ha posto problemi sulla qualificazione giuridica dell'istituto dell'indegnità, inducendo a domandarsi se esso dovesse essere ricondotto alla categoria dell'incapacità successoria ovvero a quella dell'esclusione dalla successione. Tuttavia, non sembra necessario ripercorrere in questa sede l'intero dibattito. Ai fini del confronto, appare più utile soffermarsi su un diverso elemento, rappresentato dalla innovativa articolazione dell'indegnità nel sistema francese introdotta con la riforma del 2001. In ogni caso, stante il carattere sanzionatorio dell'istituto, permane la necessità di un accertamento giudiziale

¹⁸⁵ Per la traduzione italiana dei §§ 2340 e 2344 BGB, v. S. Patti (a cura di), *Codice civile tedesco. Bürgerliches Gesetzbuch*, Milano-München, Giuffrè-Beck, 2013, p. 1387. Per il dato storico, v. *Bürgerliches Gesetzbuch*, 18 agosto 1896, in *Reichsgesetzblatt*, 1896, n. 21, pp. 195 ss., § 2340 BGB, ove già si prevedeva che l'indegnità fosse fatta valere mediante impugnazione dell'acquisto dell'eredità. La disciplina, al netto di successivi adeguamenti linguistici, conserva ancora oggi la medesima struttura, confermando che l'istituto non è costruito come incapacità generale del soggetto, ma come rimedio incidente sull'acquisto successorio concretamente verificatosi in suo favore.

della condotta posta in essere dal successibile. Tuttavia, la diversa gravità dei fatti incide sul modo di operare dell'effetto successorio. Nei casi indicati dall'art. 726 *Code civil*, l'indegno è escluso ex lege dalla successione in conseguenza della condanna penale; negli altri casi, contemplati dall'art. 727 c.c. del medesimo codice, la condanna non determina automaticamente l'esclusione, ma costituisce il presupposto per l'esercizio dell'*action en déclaration d'indignité*, secondo quanto previsto dall'art. 727-1 c.c.¹⁸⁶. Il modello francese induce allora a domandarsi se un'analoga articolazione, stante la l. 11 gennaio 2018, n. 4, possa rinvenirsi anche nel nostro ordinamento. La risposta deve essere formulata con cautela. Il diritto italiano, infatti, non conosce una distinzione sostanziale tra ipotesi di indegnità necessaria e ipotesi di indegnità facoltativa paragonabile a quella dei già citati articoli francesi. L'indegnità conserva, nel nostro ordinamento, una disciplina formalmente unitaria; proprio per questo, la vicinanza con il modello francese resta soltanto parziale. In Francia, la distinzione tra indegnità necessaria e indegnità facoltativa attiene alla struttura stessa dell'istituto e al diverso modo di operare dell'esclusione successoria. In Italia, invece, l'art. 537-bis c.p.p. non introduce una vera categoria di indegnità necessaria, ma affianca al tradizionale accertamento civilistico un ulteriore meccanismo di accertamento, innestato nel processo penale. La scelta legislativa sembra rispecchiare le incertezze del legislatore, che, almeno nella materia in esame, appaiono una costante. Proprio tale opzione contribuisce oggi ad alimentare il dibattito sulla natura dichiarativa o costitutiva della pronuncia di indegnità.

Sulla scia di tali incertezze interpretative può essere collocato anche l'ordinamento spagnolo. Il confronto con questo modello dimostra come la mancanza di una visione unitaria dell'istituto possa comportare il sorgere di problemi interpretativi. Da un lato, infatti, il *Código civil* sembra compiere una scelta qualificatoria netta, riconducendo l'indegnità alla categoria dell'incapacità successoria. Dall'altro lato, però, la disciplina degli effetti e dell'azione diretta a dichiarare l'incapacità mostra come l'istituto continui a presentare profili non del tutto riconducibili a una incapacità. L'art. 756 c.c. dispone poi

¹⁸⁶ Per la disciplina francese dell'indegnità a succedere, v. *Code civil*, artt. 726-729-1, consultabile sul sito ufficiale *Légifrance*: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/.

che sono incapaci di succedere per causa di indegnità i soggetti che abbiano posto in essere le condotte ivi previste. Tuttavia, gli artt. 760 e 762 c.c. mostrano come l'indegnità possa incidere su una situazione successoria già concretamente verificatasi. Il primo impone all'incapace che sia entrato nel possesso dei beni ereditari di restituirli con accessioni, frutti e rendite; il secondo prevede un termine per l'esercizio dell'azione diretta a dichiarare l'incapacità¹⁸⁷. In questa prospettiva, il confronto con la Spagna assume particolare rilievo anche per l'interprete italiano. Esso dimostra che la qualificazione normativa, pur importante, non è necessariamente decisiva. La stessa esperienza italiana lo conferma, se si considera che il Codice civile del 1865 parlava di incapacità, senza che ciò abbia impedito il successivo sviluppo del dibattito sulla natura dell'indegnità. Ne emerge, dunque, che la qualificazione legislativa dell'indegnità, pur assumendo indubbio rilievo, non è da sola sufficiente a esaurire la ricostruzione dell'istituto. Ciò che accomuna le diverse esperienze considerate è piuttosto l'esigenza di impedire che il successibile, autore di condotte particolarmente gravi nei confronti del defunto, possa conservare il vantaggio successorio.

¹⁸⁷ Per la disciplina spagnola dell'indegnità a succedere, v. *Código civil*, artt. 756, 760 e 762, consultabile sul sito ufficiale del *Boletín Oficial del Estado*: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763>.

CAPITOLO TERZO

LA DISEREDAZIONE

SOMMARIO: 1. Origine storica e definizione. – 2. La clausola negativa nel diritto positivo. – 2.1. Le tradizionali ragioni contrarie all'ammissibilità della diseredazione. – 2.2. La funzione regolativa del testamento. – 2.3. I limiti dell'autonomia privata: tra meritevolezza e liceità degli interessi. – 2.4. La causa del negozio testamentario. – 2.5. Sufficienza causale e liceità della clausola di diseredazione: un commento alla giurisprudenza di legittimità. – 3. L'art. 448-bis c.c.: un'ipotesi legale di diseredazione. – 4. L'intangibilità della quota di riserva dei legittimari. – 5. La rappresentazione negli effetti della diseredazione. – 6. La funzione sanzionatoria della diseredazione nel diritto positivo. – 7. Le differenze con l'indegnità a succedere. Un confronto sistematico. – 8. La diseredazione negli ordinamenti stranieri: tra previsione legislativa ed elaborazione giurisprudenziale.

1. Origine storica e definizione.

In rapporto con l'indegnità deve necessariamente essere studiato un altro istituto molto discusso: la diseredazione. La vicinanza tra le due fattispecie, entrambe di matrice romanistica, è dimostrata non solo dal dato storico, ma soprattutto dal comune effetto applicativo, rappresentato dall'esclusione dalla successione di un determinato soggetto. La caratteristica comune dell'esclusione dalla successione non può certamente definirsi casuale. La diseredazione rappresenta, in un certo qual modo, un'anticipazione, almeno sul piano funzionale, della sanzione dell'indegnità, pur derivando non dalla legge ma dall'autonomia privata.

Il verbo latino *exheredare*, da cui deriva il termine diseredazione, offre una prima indicazione sul significato di un istituto che, nel linguaggio comune, è spesso impiegato in modo generico e atecnico; infatti, la traduzione letterale (“privare dell'eredità”) consente all'interprete di coglierne il nucleo essenziale¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Cfr. voce *Diseredazione*, in *Enciclopedia Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, disponibile online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/diseredazione>.

Prima ancora dell'elaborazione dell'indegnità, il diritto romano già conosceva, accanto all'incapacità¹⁸⁹, un'altra forma di esclusione successoria fondata sulla volontà privata. L'antico *ius civile*, infatti, consentiva al *pater familias* di escludere dalla successione i propri discendenti. La libertà testamentaria riconosciuta al capofamiglia era pressoché illimitata: non vi erano, a differenza del presente, quote di beni spettanti per legge ai figli, al coniuge o agli ascendenti. Alla sacralità e solennità del testamento si accompagnava, pertanto, un'altrettanta ampia facoltà di disporre dei propri beni. L'unico limite, di natura formale e non sostanziale, era rappresentato dal procedimento attraverso il quale il testatore poteva destinare il proprio patrimonio a soggetti estranei alla cerchia familiare. I *sui heredes*, ovvero i congiunti di grado più prossimo, non potevano essere semplicemente pretermessi, dovendo piuttosto essere istituiti eredi oppure diseredati espressamente¹⁹⁰. La loro considerazione nella scheda testamentaria era necessaria, a pena di invalidità del negozio, e trovava giustificazione nella particolare posizione che essi occupavano all'interno della *familia*: in quanto *sui*, essi godevano di una posizione giuridica privilegiata, dalla quale discendeva una "aspettativa" a succedere. Il testatore non era pertanto chiamato a creare *ex novo* la posizione successoria del *suus*, quanto

¹⁸⁹ Nel diritto romano la nozione di incapacità successoria non era unitaria. Occorre distinguere la *testamenti factio passiva*, ossia la capacità di essere validamente contemplati in un testamento, dalla *capacitas*, intesa quale capacità di acquistare concretamente quanto lasciato *mortis causa*. La prima dipendeva dalla posizione giuridica del soggetto e, in particolare, dalla titolarità dello *status* richiesto dall'ordinamento; la seconda poteva invece essere limitata da specifiche disposizioni legislative, come avvenne, ad esempio, con la legislazione augustea nei confronti dei celibi e degli *orbi*, ai quali fu rispettivamente esclusa o ridotta la possibilità di *capere* le attribuzioni testamentarie. Sul punto, v. *supra*, cap. I, par. 1. Per la ricostruzione storica della distinzione tra *testamenti factio passiva* e *capacitas*, nonché delle relative cause di limitazione, v. P. Bonfante, *Diritto romano*, Firenze, Fratelli Cammelli, 1900, p. 150 ss.; V. Scialoja, *Diritto ereditario romano. Lezioni redatte da G. Secchi e L. Biamonti*, Roma, Carlo Audisio, 1905, pp. 63-73;

¹⁹⁰ «I *sui heredes*, secondo la legge di XII Tavole, costituivano la prima classe dei successibili in base al diritto civile e succedevano automaticamente nel caso di successione *ab intestato*; qualora si fosse fatto testamento, il testatore era obbligato o a designarli come eredi o ad escluderli dall'eredità attraverso la diseredazione espressa, ancorché non nominativa. La categoria dei *sui heredes*, come evidenzieremo, fu precisata durante la Repubblica attraverso disposizioni anche successive alle XII tavole ed annoverò: 1) i discendenti naturali: figli, figlie, nipoti del figlio, pronipoti, cioè i figli nati dal nipote del figlio *pater familias*; 2) i figli adottivi entrati sotto la potestà del padre; 3) i figli entrati sotto la potestà del padre in seguito ad una *causae probatio* oppure in virtù di un rescritto imperiale; 4) i figli legittimati; 5) le persone che dopo la predisposizione del testamento erano entrate nel novero dei *sui heredes* in vita oppure dopo la morte del testatore (*postumi sui*); 6) i restituiti; 7) le mogli in *manu*»: così S. Kursa, *La diseredazione nel diritto giustiniano*, Bari, Cacucci Editore, 2012, p. 19.

piuttosto a confermarla mediante l'istituzione oppure a rimuoverla attraverso una formale *exheredatio*. L'esclusione richiedeva dunque una dichiarazione espressa e solenne. Il figlio doveva essere diseredato individualmente, mediante una formula quale, ad esempio, *Titius filius meus exheres esto*, non essendo sufficiente la sua semplice omissione dal testamento. Indubbiamente, non fu sempre così neppure nel diritto romano. Con il progressivo sviluppo della civiltà si avvertì l'esigenza di una disciplina maggiormente attenta ai rapporti familiari, capace di recepire le nuove istanze sociali e di assicurare ai congiunti una tutela sostanziale, non più limitata alla sola considerazione formale nel testamento. Al *pater familias* era implicitamente riconosciuta un'ampia facoltà di esclusione: il solo rispetto dei requisiti formali rendeva legittima la diseredazione, potendo egli estromettere dalla successione anche i più stretti congiunti che non avessero realizzato alcun comportamento riprovevole. Proprio la possibilità di utilizzare uno strumento formalmente legittimo anche in assenza di una concreta giustificazione rese così necessario il progressivo intervento dell'ordinamento, diretto a limitare la libertà testamentaria e ad assicurare ai familiari una protezione non più soltanto formale, ma anche sostanziale. La riprovazione sociale verso l'ingiusta esclusione dei più stretti congiunti deve essere ricondotta alla stessa concezione romana della famiglia, intesa come realtà destinata a proiettarsi oltre la vita dei suoi singoli componenti. In tale prospettiva, il fenomeno successorio assolveva a una funzione parallela a quella della procreazione. Se il matrimonio era orientato ad assicurare una discendenza, la successione ne consentiva la continuità anche sul piano patrimoniale, attraverso la trasmissione dei beni alle generazioni successive. Alla strumentalizzazione della facoltà di diseredazione rispose dapprima la giurisprudenza, che elaborò l'azione della *querela inofficiosi testamenti*, mediante la quale divenne possibile reagire contro esclusioni testamentarie sostanzialmente ingiustificate. In caso di accoglimento, il testamento veniva considerato nullo e, con la conseguente apertura della successione *ab intestato*, il congiunto leso veniva reintegrato nella successione dalla quale era stato ingiustamente escluso¹⁹¹.

¹⁹¹ F. Schupfer, *La famiglia secondo il diritto romano*, vol. I, Padova, Premiata Tipografia editrice F. Sacchetto, 1876, pp. 1-4; G. Ronga, *Il diritto ereditario e la teoria delle azioni*, in *Corso di istituzioni di diritto romano*, vol. III, 2^a ed., Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1899, pp. 60-80; G. La Pira, *La*

Solo successivamente, in età giustiniana, l'ampia discrezionalità che aveva sino ad allora caratterizzato l'esclusione dei più stretti congiunti venne pressoché soppressa. L'imperatore Giustiniano, deciso a rafforzare e rendere più certa la tutela successoria, individuò, con la Novella 115 del 542 d.C., quattordici cause idonee a legittimare l'esclusione dei discendenti dalla successione. Tra esse rientravano l'aver usato violenza o arrecato gravi ingiurie ai genitori, l'aver attentato alla loro vita, l'aver impedito loro di fare testamento, nonché l'aver omesso di assisterli in caso di infermità mentale o di adoperarsi per liberarli dalla prigionia. Si giungeva così a una disciplina profondamente diversa da quella propria dell'antico *ius civile*. La diseredazione non poteva più dipendere dalla sola volontà del testatore, ma richiedeva la ricorrenza di una delle cause espressamente previste dall'ordinamento¹⁹².

In questa prospettiva, nell'evoluzione storica appena descritta, la diseredazione finì per assumere i caratteri di «una sorta di sanzione civile di matrice privata»¹⁹³. La matrice sanzionatoria, già ravvisabile, quantomeno sul piano morale, nella fase iniziale in cui la diseredazione risultava rimessa al libero arbitrio del *pater familias*, trovò conferma e accentuazione nella previsione di specifiche cause legittimanti l'*exheredatio*. L'esclusione dalla successione veniva così ricollegata non più esclusivamente alla valutazione soggettiva del *pater familias*, ma al compimento di condotte tipizzate dall'ordinamento come particolarmente gravi¹⁹⁴.

successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze, Vallecchi, 1930, pp. 485-486, 505-506; M. I. Richter, *La successione necessaria: profili storici*, in *Famiglia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2023, n. 1, pp. 71-74; V. Scialoja, *op. cit.*, pp. 46-51.

¹⁹² M. Tatarano, *La diseredazione. Profili evolutivi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 11; F. Cancelli, *Diseredazione (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 96-97; E. Damiani, *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, in *Rivista di diritto civile*, 2019, n. 4, p. 847, spec. nota 1; S. Kursá, *op. cit.*, pp. 54-56; V. Scialoja, *op. cit.*, pp. 441-442; G. Ronga, *op. cit.*, pp. 83-85.

¹⁹³ M. Tatarano, *op. cit.*, p. 12; V. Arangio-Ruiz, *op. cit.*, p. 545, ove l'autore definisce l'*exheredatio* come «un atto solenne autonomo di spossessamento della qualità di erede, compiuto dal padre in punizione del figlio indegno e come necessaria preparazione all'adozione di un estraneo». Nello stesso senso M. I. Richter, *op. cit.*, p. 80, la quale sottolinea come «la diseredazione costituiva un atto gravissimo, soprattutto da un punto di vista sociale» e come l'esclusione dalla successione comportasse «socialmente un marchio di infamia pesantissimo», espressione della profonda disapprovazione del *pater familias*, destinata a riflettersi sull'intera considerazione sociale del diseredato.

¹⁹⁴ M. Epifania, *Riflessioni in tema di diseredazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 9, spec. nota 4; S. Cámara Lapuente, *Il testamento negativo. Appunti sulla diseredazione degli eredi*

Sebbene in origine la diseredazione rispondesse a esigenze tecniche proprie del sistema successorio romano, essa già rivelava il tratto destinato a conservarsi nel tempo: la volontà del testatore nell'esclusione di un determinato soggetto dalla successione. Alla luce di tali considerazioni, ancora oggi, la diseredazione può definirsi come la clausola testamentaria con cui il *de cuius* manifesta espressamente la volontà di escludere un successibile *ex lege* dalla propria devoluzione ereditaria¹⁹⁵.

2. La clausola negativa nel diritto positivo.

Prima di compiere qualsiasi comparazione con l'istituto dell'indegnità è necessario chiedersi se, nel silenzio del codice, la clausola diseredativa possa trovare ingresso nel nostro ordinamento. La sua ammissibilità è stata oggetto di un lungo dibattito, il quale, per l'intenso coinvolgimento della giurisprudenza e della dottrina, rappresenta tuttora una questione di interesse concreto e attuale.

2.1 Le tradizionali ragioni contrarie all'ammissibilità della diseredazione.

Il progressivo riconoscimento della clausola meramente negativa ha incontrato la resistenza di quella dottrina che, privilegiando una più tradizionale interpretazione del diritto successorio, ne ha contestato, muovendo da differenti presupposti, l'ammissibilità nel nostro ordinamento. Le principali obiezioni si sono dunque fondate sulla funzione del testamento, ritenuta da alcuni esclusivamente attributiva, sulla preminenza della successione legittima rispetto a quella testamentaria e, infine, sull'assenza di una specifica

legittimi e sull'esclusione dei legittimari nel diritto spagnolo e comparato, in *L'autonomia privata nella pianificazione successoria europea*, a cura di U. Stefani - P. Coppini, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2026, pp. 125-126; P. Laghi, *La clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione ereditaria*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 21; M. Tatarano, *op. cit.*, pp. 9-10; F. Cancelli, *loc. cit.*

¹⁹⁵ Dalla diseredazione deve tenersi distinta la mera preterizione. In quest'ultima ipotesi, infatti, la mancata menzione del successibile nel testamento determina soltanto una esclusione di fatto, non essendo espressamente manifestata alcuna volontà negativa nei suoi confronti. Diversamente accade nella diseredazione, ove la volontà del testatore è direttamente rivolta a impedire che un determinato successibile *ex lege*, ricorrendone i presupposti, partecipi alla devoluzione ereditaria. V. M. Moretti, *La diseredazione, La successione testamentaria*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, Giuffrè, Milano, 2009, p. 264; G. Di Lorenzo, *Considerazioni in tema di diseredazione*, in *Studium Iuris*, 2021, n. 6, p. 734; N. Rumine, *Il diritto dei legittimari pretermessi di proseguire la coltivazione del fondo agrario*, in *Famiglia e diritto*, 2025, n. 5, p. 459.

previsione normativa, interpretata come indice della volontà legislativa di non riconoscere autonoma efficacia alla disposizione diseredativa.

Il legislatore del Novecento, ricalcando le orme del suo predecessore, decise di non riprodurre alcuna disposizione in tema di diseredazione. Alla vigilia della codificazione si confermò, dunque, l'impostazione di matrice napoleonica la quale, attenta alla tutela delle relazioni familiari, riteneva indispensabile preservare una quota d'eredità ai più stretti congiunti del *de cuius*; solo una valutazione legale, tipizzata e indipendente dalla volontà del testatore poteva tradurre in termini giuridici il comune giudizio di disvalore maturato attorno a condotte particolarmente gravi. All'istituto dell'indegnità venne dunque affidato il compito di esprimere, sul piano successorio, l'idea di una giusta "punizione" del successibile, privandolo dei vantaggi patrimoniali che gli sarebbero altrimenti spettati¹⁹⁶. La progressiva limitazione dell'antica *exheredatio*, sino al suo venir meno quale autonomo strumento di esclusione successoria in alcune moderne codificazioni, è stata interpretata da autorevole dottrina come espressione della scelta dell'ordinamento di sottrarre alla volontà privata l'individuazione delle cause di esclusione, rendendo pertanto irrilevante qualsiasi manifestazione testamentaria diretta a escludere un successibile¹⁹⁷.

Invero, l'inesattezza della ricostruzione storica proposta costituisce già un elemento sufficiente per contestare l'inaammissibilità della clausola diseredativa nella misura in cui essa sia fondata su tali ragioni. Bisogna infatti precisare che, nella sua originaria configurazione civilistica, la diseredazione riguardava la posizione dei *sui heredes* e che la sua progressiva limitazione si inserì nel processo di formazione della tutela dei legittimari. Da ciò non potrebbe pertanto ricavarsi un generale divieto di disposizioni

¹⁹⁶ R. Pacia, *Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, n. 2, p. 307; A. Mendola, *Il superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448-bis cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, n. 11, p. 1533; V. Marcadé, *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone, contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo*, vol. V, Napoli, Giuseppe Marghieri – Francesco Giachetti, 1874, pp. 532-533; D. Lissoni, *Nozioni di diritto civile sui testamenti*, Milano-Napoli, Ulrico Hoepli, 1874, p. 39.

¹⁹⁷ Seguono tale ricostruzione L. Ferri, *L'esclusione testamentaria di eredi*, in *Rivista di diritto civile*, 1941, p. 232 ss.; A. Cicu, *Diseredazione e rappresentazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1956, n. 2, p. 385 ss.; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 144 ss.

testamentarie negative; anzi, rileggendo attentamente il dato storico, dovrebbe concludersi nel senso di ritenere inammissibile la sola clausola idonea a pregiudicare i diritti riservati ai legittimari¹⁹⁸.

L'assenza d'una espressa previsione normativa ha poi costituito un ulteriore argomento a sostegno dell'inammissibilità della clausola negativa per quella dottrina che, individuando nella legge l'unica fonte della delazione, riduce il testamento a mero strumento di individuazione dei destinatari dei beni ereditari. Secondo tale impostazione, il testamento non costituirebbe un negozio giuridico espressivo di autonomia privata, ma un mero atto giuridico destinato a individuare i soggetti in favore dei quali opererebbe una delazione comunque riconducibile alla legge. Inteso in tal modo il testamento, appare coerente ritenere che l'autonomia privata possa estrinsecarsi soltanto nei modi espressamente previsti dalla legge, sicché, in assenza di una specifica previsione normativa della diseredazione, non sarebbe possibile ricomprenderla tra i contenuti del testamento¹⁹⁹.

Una simile ricostruzione non sembra, tuttavia, potersi coordinare con il nuovo quadro costituzionale, nel quale affiora una rinnovata valorizzazione dell'autonomia privata. In tale prospettiva, il silenzio della legge non può essere automaticamente convertito in un divieto, dovendosi piuttosto riconoscere al privato uno spazio di autoregolamentazione entro i limiti espressamente o sistematicamente desumibili dall'ordinamento²⁰⁰. Dunque, nonostante l'art. 587 c.c. definisca il testamento come «atto revocabile», la dottrina è solita ricondurlo alla categoria del negozio giuridico, in quanto la dichiarazione di volontà del disponente è diretta alla produzione di effetti giuridici. La natura negoziale emerge, in particolare, dalla centralità dell'elemento volitivo: il testatore non si limita a compiere

¹⁹⁸ M. Bin, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Giappichelli, Torino, 1966, pp. 50-54; L. Salis, *La successione necessaria nel diritto civile italiano*, Padova, 1929, p. 13; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1966, p. 544.

¹⁹⁹ Per una ricostruzione del testamento in tali termini, si vedano F. Santoro-Passarelli, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, p. 591; D. Barbero, *Le norme complete*, in *Rivista di diritto civile*, 1962, p. 534.

²⁰⁰ G.B. Ferri, *Negozio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, IV ed., vol. XII, Torino, UTET, 1995, p. 76; R. Sacco, *Autonomia nel diritto privato*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, IV ed., vol. I, Torino, UTET, 1987, p. 517.

un atto cui l'ordinamento ricollega effetti integralmente predeterminati, ma manifesta una volontà destinata a conformare il contenuto concreto della vicenda successoria²⁰¹. L'ordinamento ne disciplina la forma, i presupposti e i limiti, senza tuttavia predeterminarne necessariamente il regolamento. In tale prospettiva, il testamento costituisce, accanto alla legge, titolo della devoluzione *mortis causa*, potendo regolare integralmente la successione ovvero concorrere con la delazione legale. Una simile conclusione trova conferma nell'art. 457 c.c., rubricato «Delazione dell'eredità», che sembra suggerire una più semplice e genuina ricostruzione delle fonti della delazione, maggiormente attenta all'esigenza della persona di programmare liberamente la propria successione. In tal senso è illuminante il primo comma che, prevedendo che «l'eredità si devolve per legge o per testamento», sembra configurare le due fonti in termini autonomi e alternativi, piuttosto che porre la delazione testamentaria in una posizione subordinata rispetto a quella legale. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel secondo comma dello stesso art. 457 c.c. che, prevedendo l'operatività della successione legittima soltanto quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria, riconosce alla volontà del *de cuius* un autonomo spazio di regolazione della propria vicenda successoria. Ove la successione sia testamentaria, sarà infatti la volontà del testatore a conformarne il regolamento, pur nel rispetto dei limiti inderogabili posti dall'ordinamento. Occorre dunque distinguere tra la previsione di limiti all'esercizio dell'autonomia privata e l'idea che ogni sua possibile manifestazione debba trovare un'espressa e specifica previsione normativa²⁰².

Se dunque la delazione testamentaria non costituisce un mero effetto predisposto dalla legge, ma trova nella volontà del testatore la propria fonte, dalla quale discende la

²⁰¹ Occorre, tuttavia, precisare che il testamento opera all'interno di una fattispecie successoria complessa, nella quale assumono rilievo anche elementi estranei alla volontà del disponente, quali la morte del testatore, l'apertura della successione, la capacità del chiamato e l'accettazione dell'eredità. Si vedano N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 112 e 166; C.M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, cit., pp. 645-646; G. Bonilini, *Diritto delle successioni*, cit., pp. 159-160; A. Torrente – P. Schlesinger, *op. cit.*, p. 1370.

²⁰² M. Ceolin, *Vocazione e delazione: tra autonomia privata e principi inderogabili*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, n. 6, p. 1075 ss.; L. Gardani Contursi Lisi, *Successione legittima*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, XIX, UTET, Torino, 1999, p. 90 ss.; P. Laghi, *Diseredazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, IV ed., Agg. X, Torino, UTET, 2016, p. 212 ss.

regolamentazione della vicenda successoria, occorre allora interrogarsi sull'ampiezza di tale capacità regolativa e, in particolare, sugli interessi che essa può concretamente investire. Proprio in questa prospettiva, di valorizzazione dell'autonomia privata, si tende oggi ad attribuire al «disporre» di cui all'art. 587 c.c. un significato più ampio, non più coincidente con la mera attribuzione patrimoniale, ma comprensivo di una più generale capacità del testatore di conformare la propria vicenda successoria.

2.2 La funzione regolativa del testamento.

Chiarita la natura negoziale del testamento e riconosciuta alla volontà del disponente un'autonoma capacità di conformare la vicenda successoria, occorre interrogarsi sull'ampiezza di tale funzione regolativa²⁰³.

L'art. 587 c.c., nel definire il testamento come l'atto «con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse», individua certamente nella regolazione degli interessi patrimoniali il nucleo essenziale del negozio testamentario. Non può dubitarsi, pertanto, che il testamento costituisca anzitutto lo strumento mediante il quale il testatore provvede alla sorte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte. Tuttavia, la dimensione patrimoniale non è più idonea a esaurirne il contenuto. La progressiva valorizzazione dell'autonomia privata ha infatti condotto a riconoscere rilievo anche a ulteriori interessi della persona, esistenziali, morali o familiari, che il disponente può voler affidare alla regolazione testamentaria per il tempo successivo alla morte²⁰⁴.

²⁰³ B. Caliendo, *La diseredazione: "(non) vuoi così colà dove si puote ciò che si vuole..."*, in *Il Corriere giuridico*, 2013, n. 5, p. 617; R. Cimmino, *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio del testamento*, in *Notariato*, 2013, n. 1, p. 24.

²⁰⁴ Il progressivo rilievo degli interessi testamentari non patrimoniali trova conferma anche nella centralità assunta dalla persona nel sistema costituzionale e nella valorizzazione dell'autonomia privata come mezzo di espressione della personalità. Per tale ragione, una concezione del testamento limitata alla sola regolazione di interessi patrimoniali appare oggi riduttiva, nella misura in cui impedisca al soggetto di curare, anche per il tempo successivo alla morte, interessi non patrimoniali rilevanti per l'espressione della propria personalità. In tal senso, P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 25; V. Barba, *Il contenuto atipico del testamento*, in *Studi e materiali*, 2020, n. 1, p. 31; G. Bonilini, *Testamento*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, IV ed., vol. XIX, Torino, UTET, 1999, p. 341; C. M. Bianca, *Il contratto*, cit., p. 29.

Al riguardo, la rilevanza degli interessi non patrimoniali emerge sia dalle singole disposizioni del Codice civile che contemplano clausole prive di contenuto attributivo²⁰⁵, ma soprattutto dallo stesso art. 587, 2 co., c.c., il quale ammette l'efficacia di tali disposizioni anche in assenza di attribuzioni patrimoniali, purché esse siano contenute in un atto avente forma testamentaria²⁰⁶. Paradossalmente, proprio nel limite del secondo comma dell'art. 587 c.c., sembra potersi ricavare argomenti a favore d'una più ampia ricostruzione dell'oggetto del testamento. Occorre infatti stabilire se il riferimento alle disposizioni non patrimoniali «che la legge consente» debba essere inteso in senso restrittivo, come rinvio ai soli casi espressamente contemplati dal legislatore, oppure se esso consenta una lettura più ampia, idonea a ricomprendere anche ulteriori interessi *post mortem*. Muovendo da tale più ampia funzione regolativa, idonea a ricomprendere interessi non soltanto patrimoniali, sembra doversi argomentare a favore della tesi espansiva. Invero, un'attenta analisi dei lavori preparatori dell'art. 587 c.c. restituisce una realtà ben diversa da quella che potrebbe immaginarsi. Il legislatore, pur intendendo conservare la tradizionale concezione del testamento quale atto destinato anzitutto alla regolazione di interessi patrimoniali, mostrò consapevolezza dell'esigenza di attribuire rilievo anche a disposizioni prive di contenuto attributivo²⁰⁷. In tale prospettiva deve

²⁰⁵ Le disposizioni non patrimoniali a cui si fa riferimento sono: il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 254 c.c.; la designazione del tutore del minore da parte del genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 348 c.c.; la nomina del curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati al minore, ai sensi dell'art. 356 c.c.; nonché la costituzione di una fondazione, che può essere disposta anche con testamento, ai sensi dell'art. 14 c.c. Si veda C. M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, cit., p. 653.

²⁰⁶ Già nell'esperienza romana il testamento poteva contenere disposizioni non patrimoniali. Tuttavia, accanto a tali clausole, non poteva mancare, a pena di nullità, l'istituzione di almeno un erede (*institutio heredis*). Più precisamente, ai fini dell'efficacia del negozio testamentario non era sufficiente la mera presenza formale della clausola istitutiva, essendo necessario che l'erede istituito acquistasse effettivamente l'eredità in forza del testamento. Il testamento era pertanto nullo non solo in caso di difetto dell'*institutio heredis*, ma anche nell'ipotesi di incapacità degli eredi istituiti. L'attuale efficacia di disposizioni testamentarie non patrimoniali anche in assenza di istituzioni d'erede o legati dimostra come il ruolo e la funzione del testamento siano mutati nel corso del tempo. Vedasi M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2015, pp. 609 e 616.

²⁰⁷ Cfr. Relazione al progetto preliminare del Libro delle successioni e donazioni, in *Codice civile. Terzo libro. Successioni e donazioni. Progetto e relazione*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1936, pp. 32-33, ove il relatore, prof. L. Barassi, osserva che l'art. 140 del progetto intendeva risolvere il dubbio derivante dalla «formulazione incompleta dell'art. 759» del codice previgente, il quale alludeva alle sole disposizioni di carattere patrimoniale come contenuto fisionomico del testamento. In tale prospettiva, il progetto preliminare proponeva una nozione ampia di testamento, definito come «un atto revocabile, con

essere letto il riferimento, contenuto nel secondo comma, alle disposizioni non patrimoniali «che la legge consente»: non già come espressione di una chiusura assoluta, ma come formula diretta a evitare che nell'atto testamentario possano confluire dichiarazioni meramente morali o affettive, prive di rilevanza giuridica²⁰⁸.

Inoltre, deve osservarsi che una lettura restrittiva dell'art. 587, 2 co., c.c. appare difficilmente sostenibile ove si considerino gli ulteriori strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per la regolazione di determinati interessi *post mortem*. Sul punto può richiamarsi la figura del mandato *post mortem exequendum*, tradizionalmente ammessa nelle ipotesi in cui l'incarico conferito in vita è destinato a essere eseguito dopo la morte del mandante non si traduca in un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. Ciò accade, ad esempio, quando il mandatario si obblighi alla cura di interessi non patrimoniali, quali quelli relativi alla gestione o alla chiusura di *account online* o profili *social* del mandante. Ne consegue che, se l'ordinamento consente, entro tali limiti, la regolazione di determinati interessi *post mortem* mediante strumenti diversi dal testamento, risulterebbe difficilmente giustificabile negare che quegli stessi interessi possano trovare ingresso nell'atto testamentario sulla base di una lettura rigidamente restrittiva dell'art. 587, 2 co., c.c.²⁰⁹. Il testamento, pertanto, non può più essere considerato soltanto come lo strumento attraverso cui il disponente attribuisce le proprie sostanze, ma deve essere inteso anche

cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali che abbiano carattere giuridico».

²⁰⁸ Nel successivo progetto definitivo, tuttavia, il legislatore mostrò un atteggiamento più prudente e conservatore, ritenendo preferibile collocare in un comma separato la disciplina delle disposizioni non patrimoniali, al fine di evitare che fosse resa «meno limpida la nozione del testamento, che nella concezione tradizionale e nella pratica applicazione ha per contenuto l'attribuzione dei beni e solo accidentalmente contiene manifestazioni di volontà dirette ad altri fini»; cfr. Relazione al progetto definitivo del Libro delle successioni e donazioni, in *Codice civile. Libro terzo. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937, p. 53.

²⁰⁹ Sul possibile ricorso al mandato *post mortem exequendum* per la gestione delle credenziali e dell'identità digitale, v. G. Resta, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, n. 1, p. 85 ss. Sul c.d. legato di *password*, mediante il quale il testatore attribuisce le credenziali di accesso e, per loro tramite, i diritti sui contenuti protetti, v. A. Maniaci – A. d'Arminio Monforte, *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Corr. giur.*, 2020, n. 11, p. 1367 ss.; sul tema, v. altresì U. Bechini, *Password, credenziali e successione mortis causa*, in *Studi e materiali*, 2008, n. 1, p. 279 ss.

come il mezzo mediante il quale egli regola, per il tempo successivo alla morte, un più ampio spettro di interessi. L'art. 587 c.c. deve essere letto unitariamente: anche il secondo comma concorre infatti a delineare la funzione propria del testamento, riconoscendo rilievo a disposizioni che non si risolvono in mere attribuzioni patrimoniali²¹⁰.

È dunque «inimmaginabile la stesura di un inventario esaustivo delle disposizioni che possono essere consegnate al negozio *mortis causa*»²¹¹. L'ampia libertà testamentaria restituisce, infatti, un negozio dal contenuto ricco e articolato, destinato a variare in ragione del modo in cui il testatore abbia inteso provvedere alla cura dei propri interessi. Accanto alle disposizioni testamentarie tipiche, ovvero quelle positivamente disciplinate dal Codice civile, si devono collocare le disposizioni cosiddette «atipiche»²¹².

²¹⁰ Non sembra invece condivisibile quella parte della dottrina che, valorizzando il dato letterale dell'art. 587, 2 co., c.c., tende a separare il contenuto propriamente testamentario, identificato nelle sole disposizioni patrimoniali, dalle disposizioni non patrimoniali, considerate efficaci soltanto perché contenute in un atto avente forma testamentaria. In questo senso, v. L. Bigliazzi Geri, *La vocazione testamentaria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, Torino, UTET, 1997, pp. 128-130, secondo cui il riconoscimento di efficacia alle disposizioni non patrimoniali contenute in un atto avente forma testamentaria non dimostrerebbe la loro autonoma natura testamentaria, ma confermerebbe implicitamente che il testamento, in senso proprio, debba contenere almeno una disposizione patrimoniale. In diversa prospettiva, v. V. Barba, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, n. 2, p. 319 ss., il quale propone di collocare il testamento all'interno della più ampia categoria degli atti di ultima volontà, ammettendo che taluni interessi *post mortem* possano essere regolati anche mediante atti diversi dal testamento, ferma la necessità della forma testamentaria per le disposizioni incidenti sulla delazione ereditaria. Per la lettura qui accolta, v. G. Bonilini, *op. cit.*, p. 342, ove si afferma che il legislatore avrebbe «fuso in una nozione unitaria i due concetti [...] per approntare un mezzo che, consentendo di realizzare interessi patrimoniali e non patrimoniali [...] si rivela capace di soddisfare quella molteplicità di bisogni di cui ogni individuo è portatore, ed alla cui soddisfazione deve tendere l'ordinamento».

²¹¹ G. Bonilini, *Testamento*, cit., p. 345.

²¹² La distinzione tra clausole tipiche e clausole atipiche, nel senso sopra precisato, ossia fondata sulla tipicizzazione o meno della relativa disciplina, costituisce in realtà il risultato di una rielaborazione concettuale maturata soprattutto nel secolo scorso. Essa dimostra, ancora una volta, come il negozio testamentario abbia conosciuto, nel tempo, una progressiva evoluzione della propria struttura e della propria funzione. Inizialmente, muovendo dal rilievo per cui il testamento era concepito essenzialmente come negozio attributivo di sostanze, si era soliti individuare nella disposizione dei propri beni la sua funzione principale, ovvero tipica. Dovevano, invece, considerarsi atipiche tutte quelle clausole che, seppure espressamente disciplinate dalla legge, non contenevano, neppure indirettamente, un'attribuzione patrimoniale, quale l'istituzione di erede o la disposizione di un legato. Successivamente, l'ampia elaborazione dottrinale sviluppatasi intorno al contratto è stata progressivamente trasposta anche in materia testamentaria. Ampliata la concezione della funzione testamentaria, si è quindi cominciato a distinguere le clausole tipiche da quelle atipiche non più soltanto in ragione del loro contenuto patrimoniale o non patrimoniale, ma soprattutto in base alla presenza, o meno, di una disciplina normativa specificamente dettata per esse. V. Barba, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., pp. 11-14; G. Giampiccolo, *op. cit.*, pp. 10-20.

L'ordinamento non è infatti in grado di prevedere anticipatamente tutte le esigenze dei singoli, né di predisporre per ciascuna di esse una specifica modalità di soddisfacimento. In ragione della funzione regolativa del testamento, il giudizio dell'interprete non può quindi risolversi nel rigetto della clausola per il solo fatto della sua mancata previsione normativa. Per le disposizioni non espressamente contemplate occorre, piuttosto, individuare i parametri attraverso cui verificarne la compatibilità con l'apparato normativo. Dunque, il riferimento alle disposizioni «che la legge consente» non sembra richiedere una previsione espressa della singola clausola, quanto piuttosto la sua conformità al sistema.

2.3 I limiti dell'autonomia privata: tra meritevolezza e liceità degli interessi.

Emersa la delicata problematica di tracciare precisi limiti alla libertà testamentaria, la natura negoziale dell'atto *mortis causa* suggerisce di ricercare una possibile soluzione nella disciplina contrattualistica dettata dal Codice. In particolare, il ricorso all'analogia trova giustificazione nella presenza di alcune costanti strutturali comuni ai due negozi che li accostano ulteriormente, quali la rilevanza della volontà, della causa, dell'oggetto e, quando richiesta, della forma *ad substantiam*²¹³.

Bisogna allora domandarsi se, nella disciplina positiva, possa individuarsi una disposizione utile alla risoluzione della questione. Il riferimento all'art. 1322 c.c., alla luce della sua rubrica, appare, in tal senso, particolarmente significativo. La libertà testamentaria, infatti, costituisce una specifica manifestazione dell'autonomia privata nel settore successorio; sicché, *mutatis mutandis*, i criteri individuati dal legislatore, ovvero liceità e meritevolezza, possono offrire indicazioni utili anche ai fini del controllo sulle disposizioni di ultima volontà.

²¹³ Il ricorso al procedimento analogico si dimostra l'unico strumento idoneo a consentire il richiamo della disciplina contrattuale in materia testamentaria. L'art. 1324 c.c., infatti, prevede l'applicazione diretta delle norme che regolano i contratti soltanto agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale; ciò, tuttavia, non impedisce di estendere analogicamente alcune disposizioni contrattuali al negozio testamentario, ove sussista una compatibilità strutturale e funzionale tra le fattispecie considerate. Si vedano G. Giampiccolo, *op. cit.*, p. 52 ss.; L. Bigliazzi Geri, *La vocazione testamentaria*, cit., p. 97.

Se con una certa disinvoltura può individuarsi nell'art. 1322 c.c. il punto di riferimento anche della libertà testamentaria, non è altrettanto semplice ricavarne una precisa regola applicativa. In termini generali, infatti, la dottrina ha ampiamente dibattuto, e continua tuttora a interrogarsi, sul significato da attribuire oggi alla norma. Con il superamento dell'ordinamento corporativo, in cui l'individuo era considerato non in quanto tale, ma come parte di un unico corpo sociale, sono venute meno anche le premesse ideologiche sottostanti al controllo di meritevolezza dell'art. 1322 c.c.²¹⁴. La vittoria di un ordinamento maggiormente attento alla libertà del singolo, di cui la Costituzione costituisce diretta testimonianza, ha portato parte della dottrina a interrogarsi sul significato da attribuire ai concetti di liceità e meritevolezza e, più in generale, sulla necessità di ripensare in termini meno restrittivi i limiti dell'autonomia privata. In termini positivi, il giudizio di meritevolezza non sembrerebbe più esprimere una valutazione circa l'utilità sociale dell'interesse perseguito²¹⁵, ma piuttosto una verifica della sua sufficienza causale. In altri termini, la meritevolezza non andrebbe più parametrata a una generica utilità sociale dell'atto, ma dovrebbe essere ricondotta al controllo sulla sua causa concreta. Occorre cioè verificare se, nel caso specifico, il negozio di autonomia privata sia sorretto da una causa sufficiente, in quanto idonea a realizzare un interesse concreto, qualunque esso sia. Solo una volta superata questa soglia minima di sufficienza causale,

²¹⁴ Invero, anche in materia contrattuale, non è possibile operare una valutazione prognostica esaustiva degli interessi economico-sociali che i privati intendono perseguire. Proprio per tale ragione, nella prospettiva originaria dell'art. 1322 c.c., si è reso necessario distinguere l'ipotesi in cui l'autonomia privata operi all'interno di uno schema causale già tipizzato da quella in cui essa pretenda di introdurre una nuova struttura causale nell'ordinamento, assoggettando le due vicende a criteri differenti. Nel primo caso, stante la causa tipica del contratto, è sufficiente verificare che essa sia soddisfatta mediante accordi leciti; nella seconda ipotesi, invece, si rende necessario un *quid pluris*, rappresentato dalla meritevolezza degli interessi perseguiti. In altre parole, non è sufficiente che l'accordo sia conforme sotto il profilo normativo, occorre anche che gli interessi sottesi al contratto siano meritevoli di tutela, ovvero compatibili con la morale dell'ordinamento. V. C. M. Bianca, *Il contratto*, cit., p. 452.

²¹⁵ G. Pandolfelli – G. Scarpello – M. Stella Richter – G. Dallari, *Codice civile. Libro delle obbligazioni illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie*, Milano, Giuffrè, 1942, p. 157, ove sono riportate le parole del Ministro: «L'autonomia privata non è limitata ai tipi di contratto regolati dal codice, ma può spaziare in una più vasta orbita, se il risultato pratico che i soggetti si propongono di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico [...]. Ciò vuol dire che l'ordine giuridico non appresta protezione al mero capriccio individuale, ma a funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto».

l'atto potrà essere valutato sotto il profilo della liceità, verificando che l'interesse perseguito non si ponga in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume²¹⁶. Sembra dunque doversi diffidare da quella dottrina che, procedendo ad una *interpretatio abrogans* della norma, identifica la meritevolezza con la non illiceità della causa²¹⁷. Così facendo, l'opposizione all'idea bettiana di causa idonea finirebbe per tradursi in un atto di espunzione della norma che, per espressa previsione normativa²¹⁸, spetta esclusivamente al legislatore o alla Corte costituzionale, potendo l'interprete limitarsi "solo" al compito di ricostruire il significato della disposizione.

Invero, la giurisprudenza di legittimità più recente, pur non aderendo alla ricostruzione della meritevolezza in termini di sufficienza causale, conferma comunque la necessità di mantenere distinto tale giudizio dal controllo di liceità. In particolare, le Sezioni Unite del 2023 hanno ribadito che la meritevolezza non coincide con la liceità del contratto, della causa o dell'oggetto, ma attiene alla verifica dello scopo concretamente perseguito dalle parti, che «dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico»²¹⁹. Se sulla necessità di riconoscere uno spazio autonomo ai due giudizi si può concordare con la Corte, ove si

²¹⁶ U. Stefini, *Causa concreta delle disposizioni testamentarie e conformazione dell'effetto attributivo*, in *L'autonomia privata nella pianificazione successoria europea*, cit., p. 52, ove afferma che «il negozio deve servire a qualcosa, deve realizzare un assetto di interessi che meriti in astratto di essere giuridicizzato, prima ancora di essere sottoposto alla valutazione di conformità all'ordinamento (quella cioè di liceità). Questo non significa che l'interesse sotteso debba per forza consistere nell'utilità sociale, potendo benissimo essere un interesse di tipo egoistico-patrimoniale». Tale ricostruzione, pur elaborata in materia contrattuale, rende più agevole l'estensione analogica anche al negozio testamentario. In senso contrario, G. Bonilini, *Testamento*, cit., p. 343, riteneva inapplicabile l'art. 1322 c.c. al testamento, osservando che «alla libertà testamentaria è riservato uno spazio insuscettibile di verifica in termini di socialità dell'intenzione e dello scopo; l'unico limite che quella libertà conosce va rintracciato nella liceità dei motivi». L'obiezione sembra tuttavia perdere consistenza ove la meritevolezza non venga identificata con l'utilità sociale, ma con l'idoneità del negozio a realizzare un interesse giuridicamente apprezzabile.

²¹⁷ In questa prospettiva, v. G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 355; F. Gazzoni, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, n. 1, I, p. 68 ss.; V. Roppo, *Il contratto*, Milano, 2011, p. 402 ss.; A. Guarneri, *Il contratto immeritevole e il rasoio di Occam*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, n. 2, II, p. 253 ss.

²¹⁸ L'eliminazione della portata precettiva di una norma non può essere rimessa all'interprete, spettando l'abrogazione al legislatore, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., ovvero, nei casi di illegittimità costituzionale, alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 134 e 136 Cost.

²¹⁹ Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in *I Contratti*, 2023, n. 3, p. 251 ss., con nota di G. D'Amico, *La meritevolezza del contratto secondo il canone delle Sezioni Unite*.

accolga integralmente il *decisum* si prospetterebbe tuttavia il rischio di una parziale sovrapposizione concettuale tra il giudizio di meritevolezza e il vaglio di liceità, nella misura in cui entrambi finirebbero per assumere il medesimo significato sotto il profilo dell'ordine pubblico costituzionale. Da qui, nuovamente, l'opportunità di ricondurre la meritevolezza alla diversa verifica della sufficienza causale dell'interesse perseguito, riservando invece alla liceità il controllo sulla sua compatibilità con i limiti posti dall'ordinamento. In tal modo, i due giudizi conserverebbero una funzione distinta, evitando sia un inutile doppio controllo, sia che la meritevolezza si trasformi in un sindacato giudiziale sull'opportunità o sulla convenienza dell'atto. Inoltre, tale ricostruzione consente al giudizio di meritevolezza di conservare autonoma rilevanza, senza trasformarsi né in un sindacato sull'opportunità dell'atto, né in una valutazione giudiziale sulla convenienza dell'affare²²⁰.

Pertanto, pur esulando dall'oggetto della presente indagine, ne conseguirebbe, in materia contrattuale, che tale controllo non dovrebbe riguardare soltanto i contratti atipici, ma anche quelli tipici, poiché pure questi ultimi, dietro una causa astrattamente prevista dall'ordinamento, possono in concreto perseguire un fine futile o privo di adeguata giustificazione causale, e dunque non meritevole di essere giuridicizzato. Ecco allora che, anche in materia testamentaria, il tradizionale dibattito sulla causa tipica o atipica del testamento sembra perdere parte della sua centralità. Indipendentemente dall'espressa previsione normativa della clausola, infatti, resterebbe comunque necessario verificare che l'interesse concretamente perseguito dal testatore sia sorretto da una causa sufficiente e lecita.

2.4 La causa del negozio testamentario.

La rilettura dell'art. 1322 c.c. appena proposta impone di porre con particolare rigore l'attenzione sulla causa del negozio testamentario. Soltanto attraverso tale indagine sarà

²²⁰ Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023, n.5657, cit., ove si valorizza la prudenza della pronuncia nella parte in cui impedisce che l'art. 1322, 2 co., c.c. divenga una scorciatoia per l'intervento correttivo del giudice sul regolamento negoziale. Secondo la Corte, infatti, «il giudizio di “immeritevolezza” di cui è menzione nell'art. 1322 c.c. non può mai trasformarsi in una magica porta di Ishtar attraverso la quale veicolare un inammissibile intervento del giudice sulla convenienza dell'affare».

infatti possibile individuare il corretto termine di riferimento del controllo di liceità e di sufficienza causale necessario per ammettere la validità delle clausole atipiche, rispetto alle quali manca una preventiva tipizzazione normativa della loro funzione.

Per lungo tempo, nel panorama dottrinale, hanno convissuto due tesi che, ponendosi in antitesi, hanno diviso gli studiosi. Secondo la prima, maggiormente accreditata, il testamento sarebbe sorretto da un'unica causa, rappresentata dal più ampio interesse del testatore a regolare la propria successione per il tempo seguente alla morte²²¹. Secondo altra impostazione, invece, il testamento si presterebbe a essere il contenitore formale di singoli negozi, ciascuno sorretto da una propria causa autonoma. In altri termini, riprendendo la distinzione già richiamata tra atto e negozio, secondo la corrente pluralistica il testamento, costituirebbe un atto formalmente unitario destinato a raccogliere una pluralità di disposizioni negoziali, ciascuna dotata di una propria autonomia causale. Il rispetto dei requisiti di forma individuati dalla legge consentirebbe poi alle singole disposizioni in esso contenute di produrre validamente i propri effetti²²².

Infine, secondo diversa ricostruzione, le due impostazioni potrebbero essere almeno in parte conciliabili. Secondo quest'ultima, il testamento conserverebbe certamente una propria causa tipica generale, individuata nella regolazione degli interessi del testatore per il tempo successivo alla morte; a questa dovrebbe tuttavia affiancarsi, con riguardo alle singole disposizioni, una causa concreta, espressiva dell'interesse che il testatore intende realizzare mediante ciascuna di esse. Simile, ma di diverso avviso, è una parte della dottrina più recente, la quale, muovendo dal timore che il riconoscimento di una

²²¹ Nel senso della configurabilità di una causa unitaria del negozio testamentario, v. G. Capozzi, *op. cit.*, p. 809; L. Bigliazzi Geri, *Delle successioni testamentarie. Artt. 587-600*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro secondo, *Delle successioni*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1993, pp. 74-75.

²²² In tal senso, v. B. Biondi, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, nota a Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1949, n. 253, in *Foro it.*, 1949, I, cc. 567-569, il quale, muovendo dal principio di autonomia delle singole disposizioni testamentarie, afferma che il testamento, unitariamente considerato, «non è un negozio tipico», non essendo sorretto da una causa unica. Secondo l'A., infatti, alle singole disposizioni testamentarie corrisponderebbero altrettante cause, sicché il testamento dovrebbe essere inteso come «una somma di negozi mortis causa», tra loro «autonomi ed indipendenti». L'unità del testamento sarebbe dunque soltanto formale e documentale, potendosi parlare, secondo la nota formula dell'Autore, di «unità del documento, ma pluralità di negozi».

causa così genericamente individuata possa finire per oscurare la dimensione concreta dell'operazione negoziale, nonché dalla scarsa rilevanza pratica del riconoscimento di una causa generica e astratta, ritiene necessario spostare l'attenzione sulla sola causa concreta della singola disposizione. Non vi sarebbe, pertanto, un'unica causa astratta del testamento, essendo il concreto assetto di interessi perseguito attraverso ciascuna disposizione a rappresentare la causa del relativo negozio²²³.

Tra le diverse prospettive richiamate, sembra preferibile accogliere quest'ultima impostazione, la quale, riconoscendo autonomia causale alle singole disposizioni testamentarie, consente non soltanto di individuare con maggiore precisione il concreto assetto di interessi perseguito dal testatore attraverso ciascuna di esse, ma appare altresì maggiormente coerente con la più recente evoluzione dell'indagine causale, sempre più orientata alla valorizzazione dell'interesse concretamente perseguito e al progressivo superamento di ricostruzioni fondate su categorie astratte e generalizzanti. In particolare, tale autonomia permette di far emergere l'interesse concreto perseguito dal testatore attraverso ciascuna clausola; interesse che, diversamente, rischierebbe di rimanere sommerso entro una generica causa del testamento. Tale ricostruzione sembra inoltre meglio valorizzare, anche sul piano interpretativo, la volontà del testatore, consentendo di leggere ciascuna disposizione nella sua individualità. In questa prospettiva, non è la volontà complessiva del testatore ad esaurire il significato delle singole clausole, ma sono proprio queste ultime, attraverso la causa concreta che le sorregge, a consentire una più precisa ricostruzione della volontà del disponente. In ultimo, ma non per importanza, da tale ricostruzione discende anche una più puntuale individuazione degli effetti negoziali che il testatore abbia inteso produrre attraverso ciascuna disposizione. Le singole clausole testamentarie, infatti, non producono necessariamente il medesimo effetto: alcune hanno

²²³ Per la ricostruzione che riconosce al testamento una causa astratta e generale, affiancata dalle cause concrete delle singole disposizioni, cfr. S. Pagliantini, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Jovene, Napoli, 2000, p. 106 ss. Per la diversa impostazione, che concentra invece l'indagine causale sulle singole disposizioni testamentarie, v. G. Perlingieri, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, n. 2, p. 460; U. Stefini, *op. cit.*, p. 60; V. Barba, *Interessi post mortem*, cit., pp. 324-325, il quale, da un lato, invita a «valutare l'interesse che le singole disposizioni tutelano» e, dall'altro, definisce il testamento «l'atto regolativo della successione a causa di morte della persona».

funzione attributiva, altre organizzativa e altre ancora regolativa. L'individuazione della causa concreta della singola disposizione, consentendo di cogliere lo specifico interesse perseguito dal testatore, permette pertanto di ricostruire con maggiore precisione anche l'effetto negoziale che la clausola è destinata a produrre²²⁴.

Tale conclusione appare, peraltro, coerente con la ricostruzione del giudizio di meritevolezza sopra accolta. Se, infatti, la meritevolezza deve essere intesa come verifica della sufficienza causale dell'interesse perseguito, non sarebbe adeguato arrestare il controllo alla causa generale del testamento. Una simile impostazione rischierebbe di rendere il giudizio eccessivamente astratto, poiché ogni clausola finirebbe per essere assorbita nella generica funzione di regolazione degli interessi *post mortem*. Ne consegue che il giudizio di meritevolezza, così inteso, deve essere condotto non sulla sola causa generale del testamento, ma anche sulla causa concreta della singola disposizione testamentaria. È infatti in relazione a quest'ultima che occorre stabilire se la clausola sia sorretta da un interesse concreto e causalmente sufficiente, idoneo a giustificare il riconoscimento da parte dell'ordinamento.

2.5 Sufficienza causale e liceità della clausola di diseredazione: un commento alla giurisprudenza di legittimità.

Chiariti i criteri attraverso i quali deve essere valutata l'autonomia testamentaria, è ora possibile affrontare il problema dell'ammissibilità della clausola di diseredazione.

In primo luogo, occorre domandarsi se la disposizione negativa sia sorretta da una causa concreta idonea a giustificare il riconoscimento da parte dell'ordinamento. La risposta sembra dover essere positiva. La clausola di diseredazione, infatti, pur non

²²⁴ Si veda C.M. Bianca, *Il contratto*, cit., p. 453, ove l'A., seppure in materia contrattuale, valorizzando la concretezza della causa, ritiene che «è la causa concreta, ancora, che rileva quale criterio d'interpretazione del contratto. È inoltre alla causa concreta che occorre fare riferimento per qualificare il contratto [...]. È la causa concreta, infine, che assume il ruolo di adeguamento del contratto. Solo in relazione all'interesse concreto perseguito dalle parti deve infatti accertarsi se, ad esempio, il rapporto possa sopravvivere ad una parziale nullità». Sembra possibile estendere tali considerazioni, in via analogica, anche al negozio testamentario, nella misura in cui la valorizzazione della causa concreta delle singole disposizioni consente di orientarne l'interpretazione, la qualificazione e l'individuazione degli effetti.

determinando un'attribuzione immediata di beni o diritti, non è priva di funzione regolativa, poiché consente al testatore di incidere sulla concreta destinazione del proprio patrimonio, escludendo un successibile dal novero dei soggetti chiamati alla successione.

In tal senso può richiamarsi la pronuncia di legittimità del 2012²²⁵, la quale offre un significativo punto di conferma della ricostruzione sin qui proposta, ammettendo la validità di una clausola negativa che possa propriamente definirsi tale²²⁶. La Corte, pur premettendo che il testamento soddisfa un'esigenza tipicamente patrimoniale, la cui compiuta espressione si rinviene nell'istituzione di erede o nel legato, precisa, mostrando in ciò la portata innovativa della propria decisione, che la funzione attributiva non esaurisce il concetto di "disporre" di cui all'art. 587 c.c. Pertanto, la clausola di diseredazione costituisce espressione della più ampia facoltà del testatore di regolare i propri interessi *post mortem*. La Corte afferma, infatti, che «il disporre di cui all'art. 587 c.c., 1 co., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva».

Ciò premesso, si impone la necessità di valutare se la disposizione negativa possa porsi in contrasto con l'ordine pubblico o con il buon costume. Considerando che il medesimo risultato pratico può essere raggiunto dal testatore mediante la semplice pretermissione del successibile, ossia attraverso l'attribuzione dell'intero patrimonio ad altri soggetti, la risposta non può che essere negativa. Non può infatti ritenersi contraria all'ordine pubblico o al buon costume una clausola che si limita a rendere espressa un'esclusione che l'ordinamento già consente di realizzare in via indiretta²²⁷. In altre parole, la

²²⁵ Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352, in *Ricerche giuridiche*, 2013, n. 1, p. 197 ss.

²²⁶ Invero, la Corte critica il precedente orientamento giurisprudenziale, il quale, secondo il Collegio giudicante, ha il difetto di non riconoscere alcuna autonoma legittimità alla clausola negativa. I giudici di legittimità, ancorati all'orientamento tradizionale, per il quale il testamento assolve una funzione meramente attributiva di beni patrimoniali, subordinavano infatti la validità della concreta disposizione testamentaria alla volontà, anche implicita, del testatore di attribuire ad altri le proprie sostanze. Tuttavia, così facendo, la clausola negativa era in realtà ammessa soltanto nella misura in cui potesse essere convertita in una disposizione sostanzialmente attributiva. Per una ricostruzione del precedente orientamento giurisprudenziale si vedano Cass. civ., sez. II, 20 giugno 1967, n. 1458, in *Foro it.*, 1968, I, c. 574 ss.; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 1982, n. 6339, in *Foro it.*, 1983, I, c. 1652 ss.; Cass. civ., sez. II, 18 giugno 1994, n. 5895, in *Corr. giur.*, 1994, n. 12, p. 1498 ss.

²²⁷ In tal senso, M. Bin, *op. cit.*, pp. 217-218, il quale rileva «l'impossibilità di cogliere il motivo per cui antisociale dovrebbe essere un testamento contenente "diseredazione", e non invece uno contenente "preterizione" accompagnata da istituzione di eredi estranei al gruppo parentale del *de cuius*»;

diseredazione costituisce uno strumento alternativo mediante il quale il testatore persegue un interesse *post mortem* non contrario ai valori fondamentali dell'ordinamento, posto che al medesimo risultato concreto potrebbe giungersi anche mediante disposizioni tipiche, quali l'istituzione di erede o il legato²²⁸. Se la diseredazione non è altro che il riflesso negativo di disposizioni tipiche, allora è necessario sottoporla agli eventuali limiti di queste ultime. Pertanto, ai sensi dell'art. 536 c.c., la diseredazione non può ritenersi lecita nell'ipotesi in cui incida sulla quota che la legge riserva a un legittimario. Ciò non solo perché, diversamente, si contravverrebbe a una norma imperativa, ulteriore parametro per vagliare la liceità, ma anche perché, in un certo qual modo, si disobbedirebbe alla coscienza sociale che ha ritenuto doveroso limitare l'autonomia testamentaria a favore di chi, si presume, abbia avuto un ruolo centrale nella vita del defunto. In questa direzione si pone anche la conclusione della Corte, la quale ritiene legittimo l'interesse del testatore a regolare indirettamente la propria successione, incidendo sulla delazione e sulla posizione dei successibili, in quanto «rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di tutela», sempre che la clausola sia «rispettosa dei diritti dei legittimari»²²⁹.

secondo l'A., infatti, la diseredazione esprime «un tipico e serio interesse del testatore a che la propria successione sia “regolata” in un certo modo» e, nei limiti della quota disponibile, «non possiede di per sé alcuna specifica carica antisociale». Dovendosi, pertanto, ritenere infondate le argomentazioni contrarie, sostenute da L. Ferri, *L'esclusione testamentaria di eredi*, cit., p. 230, e fondate tanto sull'asserita funzione sociale del testamento, che renderebbe inammissibile una disposizione «antifamiliare», quanto sull'eventuale movente di odio del testatore. Invero come già osservato con riguardo alla riabilitazione dell'indegno (v. *supra*, cap. II, par. 6.3), non sembra doversi confondersi la causa del negozio, o nel caso della disposizione, con i motivi personali che inducono il soggetto a realizzarlo. L'eventuale sentimento di odio, rancore o risentimento nei confronti del successibile attiene alla sfera motivazionale del testatore e non vale, di per sé, a privare la disposizione della propria giustificazione causale. Anche quando sorretta da simili sentimenti, la diseredazione continua infatti a realizzare l'interesse del disponente a regolare in un determinato modo la propria successione. Al riguardo, lo stesso M. Bin, *op. cit.*, pp. 219-221, rileva come l'eventuale sentimento di odio del testatore, pur avendo assunto un certo rilievo in precedenti esperienze giuridiche, non possa considerarsi di per sé decisivo nel diritto moderno, nel quale collera, odio o rancore possono condurre all'invalidità della disposizione soltanto ove si traducano in una causa giuridicamente rilevante, quale l'incapacità naturale o il motivo illecito determinante.

²²⁸ La Corte osserva che, «se si riconosce che il testatore possa disporre di tutti i suoi beni escludendo in tutto o in parte i successori legittimi, non si vede per quale ragione non possa, con un'espressa e apposita dichiarazione, limitarsi ad escludere un successibile ex lege mediante una disposizione negativa dei propri beni».

²²⁹ Il medesimo orientamento è stato successivamente ribadito da Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26062, in *Foro it.*, 2019, I, c. 541, la quale ha confermato la validità della scheda testamentaria contenente una clausola meramente negativa di diseredazione, richiamando l'impostazione già accolta da

Tuttavia, pur concordando con il *decisum* della Corte, non possono non esprimersi perplessità sull'*iter* argomentativo seguito. Dalle motivazioni qui brevemente richiamate emerge infatti come la Corte sembra ancora ancorata a una lettura dell'art. 1322 c.c. non del tutto emancipata dall'originaria concezione della meritevolezza. Il riferimento cumulativo ai requisiti di «liceità e meritevolezza di tutela» pare risentire di una nozione della meritevolezza intesa come generale apprezzabilità dell'interesse perseguito, più che come verifica della sua sufficienza causale. Il percorso argomentativo seguito sembra muoversi ancora all'interno di categorie tradizionali. La Corte, infatti, amplia il concetto di «disporre» di cui all'art. 587 c.c., ricomprendendovi non soltanto la volontà attributiva o istitutiva, ma anche quella ablativa o destitutiva. Essa giustifica l'ammissibilità della clausola negativa in ragione della sua incidenza patrimoniale, riconducendola al contenuto tipico del testamento poiché idonea a incidere sulla destinazione delle sostanze del testatore, pur senza realizzare una diretta attribuzione delle stesse. In tal modo, tuttavia, la Corte continua a giustificare l'ammissibilità della clausola negativa principalmente in ragione della sua incidenza patrimoniale, anziché muovere da una più generale concezione del testamento quale strumento di regolazione degli interessi *post mortem* del disponente²³⁰.

Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352. Secondo la Corte, infatti, «tale orientamento è stato superato dalla recente giurisprudenza di legittimità, che attualmente riconosce la validità della clausola di diseredazione in sé e per sé, attribuendole autonoma rilevanza modificativa della successione legittima anche quando essa costituisca il contenuto unico del testamento e pure se la scheda non contenga elementi da cui possa dedursi la volontà del testatore di chiamare alla successione gli altri successibili ex lege [...]». In base a tale orientamento la disposizione puramente negativa vale di per sé a impedire la vocazione ex lege dell'escluso, lasciando ferma per il resto l'operatività della normale successione legittima».

²³⁰ Sul punto, B. Caliendo, *op. cit.*, p. 619 ss., ove osserva che «la Corte si è basata su una lettura degli artt. 587 e 588 c.c. di segno diametralmente opposto rispetto ai precedenti in materia. La prima delle predette norme, secondo i giudici di legittimità, definendo il testamento come atto di disposizione delle proprie sostanze, sottolinea sì la necessità che la disposizione testamentaria abbia contenuto patrimoniale, ma non presuppone che il testamento, per essere tale, debba necessariamente avere funzione attributiva». Ancora l'A. osserva che «l'asserita ammissibilità della clausola di diseredazione fonda, quindi, le proprie ragioni sulla possibilità di ricomprendere la disposizione *de qua* nel contenuto del testamento, così come normativamente previsto, e, in particolare, nel novero delle disposizioni a contenuto patrimoniale». Pertanto, V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, n. 11, p. 786, rileva che il problema sarebbe stato superabile «se solo la Corte di Cassazione avesse approfondito e speso l'altro argomento utilizzato a corroborazione della validità della diseredazione», ossia quello fondato sull'autonomia testamentaria; secondo l'A., infatti, la disposizione di diseredazione costituisce espressione dell'autonomia testamentaria «capace di dare preciso e puntuale assetto agli interessi *post mortem* del testatore».

La distinzione tra disposizioni patrimoniali e non patrimoniali conserva certamente rilievo, ma non può più rappresentare il criterio decisivo per stabilire l'ammissibilità della clausola testamentaria. Ciò che occorre verificare è, piuttosto, se la singola disposizione sia sorretta da una causa concreta sufficiente, in quanto idonea a realizzare un interesse del testatore alla regolazione della vicenda successoria. In questa prospettiva, la clausola di diseredazione non è valida perché riconducibile, sia pure in forma negativa, al contenuto patrimoniale tipico del testamento, ma perché costituisce una disposizione a contenuto regolativo e ablativo, mediante la quale il testatore orienta la devoluzione del proprio patrimonio escludendo un determinato successibile, soddisfacendo così un interesse concreto e causalmente sufficiente, idoneo a ricevere riconoscimento da parte dell'ordinamento. Invero, la ricostruzione qui proposta consente di individuare un parametro più ampio, idoneo a valutare l'ammissibilità delle clausole testamentarie atipiche *tout court*.

Resta, infine, distinto il problema della sorte della disposizione diseredativa rivolta nei confronti di un legittimario. Parte della dottrina, ravvisando un contrasto con le norme imperative poste a tutela della successione necessaria, giunge ad affermare la nullità di tale clausola. Secondo una diversa ricostruzione, invece, la diseredazione del legittimario sarebbe valida ed efficace, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di agire in riduzione per conseguire quanto la legge gli riserva²³¹.

3. L'articolo 448-bis del Codice civile. Un'ipotesi legale di diseredazione.

Il legislatore, avvertita la necessità di proseguire l'opera di riforma del diritto di famiglia, avviata con l'avvento del nuovo secolo, ha introdotto, con l'art. 1, 9 co., l. 10 dicembre 2012, n. 219, l'art. 448-bis del Codice civile. La novità apportata dalla norma è particolarmente significativa; il legislatore non si è limitato a un aggiornamento nominale degli istituti, ma ha inteso realizzare una riforma a più ampio spettro, volta a salvaguardare la dimensione sostanziale dei rapporti familiari, prevedendo, al riguardo, precise disposizioni dirette a incentivare la coltivazione di un sano rapporto familiare.

²³¹ Sul punto, v. *infra*, par. 4, ove sono esaminate le diverse ricostruzioni dottrinali relative alla diseredazione del legittimario.

Proprio in questa cornice si inserisce l'art. 448-bis c.c., il quale prevede che il figlio, ovvero, in sua mancanza, i suoi discendenti prossimi, possano escludere dalla successione il genitore nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale per fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c.

Se è vero che è possibile discutere della capacità dissuasiva della disposizione, indubbiamente ancorata alla disponibilità patrimoniale del figlio, spesso limitata in ragione della giovane età²³², non sembra tuttavia potersi negare che la norma introduca una ipotesi legale di diseredazione. Indipendentemente dalla delicata problematica di ricostruire la premessa, ovvero capire cosa debba intendersi con l'espressione «al di fuori dei casi d'indegnità»²³³, quello che qui rileva è che la norma ammette espressamente la possibilità per il figlio o, in sua mancanza, per un suo discendente, di escludere dalla successione il genitore. Proprio per tali ragioni, non sembra possibile sostenere, come pure parte della dottrina ha tentato di fare, che l'art. 448-bis c.c. introduca un'ipotesi di indegnità volontaria, anziché una particolare figura di diseredazione²³⁴. Non può

²³² M. Epifania, *op. cit.*, pp. 68-71. In senso critico, v. G. Sicchiero, *La diseredazione ex art. 448-bis c.c.: cinque diverse tesi a confronto*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, n. 4, p. 1287, ove si osserva come sarebbe stato opportuno prevedere un'analoga ipotesi anche nei confronti del figlio che abbia violato i doveri verso il genitore, così da stimolare anche il primo all'adempimento dei propri obblighi familiari, tanto più considerando che, in tale ipotesi, le risorse patrimoniali del genitore risultano tendenzialmente più consistenti.

²³³ Resta comunque necessario delimitarne il perimetro applicativo della norma. Una ricostruzione più o meno ampia della fattispecie produce, infatti, conseguenze pratiche non indifferenti, incidendo sulla possibilità per il figlio di escludere dalla successione il genitore legittimario. Combinando il requisito della decadenza dalla responsabilità genitoriale con l'espressa esclusione dell'applicazione dell'art. 463 c.c., la norma sembrerebbe assumere una portata meramente residuale. Essa troverebbe applicazione soltanto in quelle ipotesi che, pur comportando la decadenza dalla responsabilità genitoriale, non integrino una causa di indegnità, stante il divieto di applicazione analogica dell'art. 463 c.c. (sul carattere tassativo delle cause di indegnità e sul conseguente divieto di applicazione analogica dell'art. 463 c.c., v. *supra*, cap. II, par. 4). Non sembra, invece, condivisibile la tesi che, valorizzando la *ratio* della norma, ne ammette l'applicazione anche quando il genitore, pur non essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale, sia stato comunque sanzionato per il cattivo esercizio della propria funzione. Una simile lettura finirebbe per oltrepassare il dato normativo, poiché svincolerebbe l'art. 448-bis c.c. dal presupposto che la disposizione richiede espressamente, ovvero la decadenza dalla responsabilità genitoriale. I. Rapisarda, *Appunti sull'indegnità a succedere (in attesa dell'auspicata riforma del diritto delle successioni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, n. 5, pp. 1372 ss.; G. Sicchiero, *op. cit.*, p. 1265; M. Epifania, *op. cit.*, pp. 66-67.

²³⁴ Si veda A. Sassi, *Esclusione legale ed esclusione volontaria nel sistema italiano dell'indegnità a succedere*, in *Diritto e processo*, 2013, p. 316 ss., secondo cui le due ipotesi si fondano su presupposti differenti: l'esclusione prevista dall'art. 448-bis c.c. si collega a una previsione legale punitiva di determinati comportamenti, mentre la diseredazione trova la propria legittimazione esclusivamente nella

certamente dirsi corretto tecnicamente parlare di volontarietà in riferimento alla fattispecie dell'indegnità. Essa costituisce una sanzione legale, comminata dall'ordinamento al ricorrere dei presupposti tassativamente previsti dall'art. 463 c.c., e non un effetto rimesso alla libera determinazione del testatore. La volontà del disponente rileva soltanto in senso opposto, quale causa idonea a paralizzare gli effetti della sanzione mediante la riabilitazione. La disposizione in esame deve dunque essere ricondotta alla figura della diseredazione. Infatti, la scelta di escludere un successibile è rimessa a un'apposita clausola testamentaria, dalla quale discende direttamente l'effetto escludente voluto dal testatore. Di conseguenza, la norma segna un solco che non può essere trascurato e che, anzi, si presenta come un ulteriore argomento a sostegno non solo dell'ammissibilità della clausola negativa, ma anche dell'ampia funzione che oggi il testamento è chiamato ad assolvere; il testatore soddisfa un interesse non patrimoniale, il quale, per le circostanze che lo legittimano, può presumersi nella volontà di penalizzare il genitore inadempiente dei propri doveri. Inoltre, se il legislatore, per le ragioni già evidenziate, ha inteso prevedere espressamente un'ipotesi diseredativa idonea a incidere anche sulla posizione di un legittimario, il quale non appare più, in assoluto, intangibile, non sembra potersi negare l'ammissibilità della diseredazione nelle altre ipotesi, purché nel rispetto dei limiti sopra indicati²³⁵.

4. Diseredazione e intangibilità della quota di riserva dei legittimari.

volontà del testatore. Proprio per tale ragione, l'art. 448-bis c.c. non potrebbe essere assimilato alla diseredazione, poiché quest'ultima, a differenza della fattispecie in esame, non presenta carattere sanzionatorio. Essa, piuttosto, sarebbe «giuridicamente assimilabile alla riabilitazione, riferendosi al medesimo interesse, anche se attuato in maniera opposta: la riabilitazione, infatti, ha l'effetto di “abilitare” alla successione l'indegno, mentre l'esclusione volontaria ha quello di “disabilitare” chi non è indegno, ma ha posto in essere condotte comunque rilevanti sul piano successorio e sanzionate dal sistema». Invero, se così fosse, si creerebbe un paradosso, soprattutto ove si concluda che la riabilitazione costituisce un atto irrevocabile, come sostenuto dalla dottrina maggioritaria, (sulla cui ricostruzione si rinvia a quanto già osservato *supra*, cap. II, par. 6.3). Infatti, con riguardo all'indegnità di cui all'art. 463 c.c., la sanzione sarebbe neutralizzabile mediante la riabilitazione prevista dall'art. 466 c.c.; diversamente, nelle ipotesi meno gravi contemplate dall'art. 448-bis c.c., una volta disposta l'esclusione, la sanzione risulterebbe irrevocabile. Cfr. I. Rapisarda, *loc. cit.*

²³⁵ F. Pirone, *La violazione dei doveri familiari come legittima causa di diseredazione del legittimario*, in *Notariato*, 2015, n. 5, pp. 516 ss.; M. Galletti, *La violazione dei doveri genitoriali: la nuova stagione della diseredazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, n. 5, pp. 739 ss.; I. Rapisarda, *op. cit.*, p. 1372 ss.

Nonostante l'apertura segnata dall'art. 448-*bis* c.c., l'attuale dato normativo non sembra offrire argomenti sufficienti per sostenere una generale diseredabilità dei legittimari. In senso ostativo depone anzitutto l'art. 457, 3 co., c.c., il quale stabilisce che «le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari». Occorre dunque domandarsi quale sia la sorte della clausola negativa rivolta, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nei confronti di un legittimario. In particolare, la dottrina si è divisa tra chi ritiene la clausola invalida, in quanto nulla, pur muovendo da argomentazioni differenti, e chi, invece, la considera valida, ma soggetta a riduzione ai sensi dell'art. 554 c.c.

La problematica non è certamente priva di rilievi pratici. Bisogna infatti osservare come l'accoglimento dell'una o dell'altra ricostruzione comporti l'individuazione di termini differenti entro i quali il legittimario può agire giudizialmente per ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva. Ove si ritenga la clausola radicalmente invalida, l'azione volta a farne accertare la nullità dovrà reputarsi imprescrittibile. Diversamente, qualora si sostenga la sua riducibilità, dovrà trovare applicazione il termine decennale proprio dell'azione di riduzione²³⁶.

A ben vedere, il concreto funzionamento dell'azione di riduzione pone alcune difficoltà nel ricondurre ad oggetto della stessa la clausola meramente negativa rivolta al legittimario. Tale azione, infatti, sembra presupporre l'esistenza di disposizioni attributive a favore di terzi che eccedano la quota disponibile; è contro tali disposizioni che il legittimario può agire giudizialmente, al fine di renderle inefficaci nei limiti necessari alla reintegrazione della propria quota di riserva. Nella diseredazione, invece, non vi è una attribuzione da ridurre: il testatore non attribuisce beni oltre il limite consentito, ma manifesta soltanto la volontà di escludere il legittimario dalla successione.

Non paiono del tutto convincenti, in senso contrario, le ricostruzioni che, muovendo dal silenzio del codice, tendono ad ampliare l'ambito operativo dell'azione di riduzione, ritenendo che essa possa trovare applicazione anche rispetto a disposizioni prive di

²³⁶L. Bigliazzi Geri, *A proposito di diseredazione. Il commento*, in *Il Corriere giuridico*, 1994, n. 12, p. 1503; P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 123.

carattere attributivo. A sostegno di tale impostazione si è osservato che l'art. 554 c.c., nel disciplinare l'azione di riduzione, si riferisce genericamente alle disposizioni lesive, senza richiedere che esse abbiano necessariamente carattere attributivo. Tale requisito, infatti, sarebbe per alcuni il frutto di una tradizionale ricostruzione dottrinale, mossa da una concezione paternalistica del testamento, inteso quale strumento attributivo di sostanze, più che un requisito espressamente imposto dal legislatore. A sostegno della medesima conclusione è stato richiamato anche l'art. 553 c.c. La norma, nell'ipotesi di concorso nella successione legittima tra legittimari e altri eredi legittimi, prevede infatti la riduzione proporzionale delle quote spettanti a questi ultimi nella misura necessaria a integrare la quota di riserva. Anche in questo caso, dunque, la riduzione opera senza avere ad oggetto una disposizione testamentaria attributiva, essendo diretta semplicemente a integrare la quota spettante al legittimario. Infine, un ulteriore argomento richiamato a sostegno della riducibilità della disposizione è rappresentato dalla posizione del legittimario pretermesso, il quale, pur non essendo erede, può agire in riduzione per conseguire la quota riservatagli dalla legge. Analogamente, la lesione della legittima può derivare esclusivamente da donazioni compiute in vita dal *de cuius* e dunque sussistere anche in assenza di disposizioni testamentarie attributive. Da ciò si trae l'argomento secondo cui il legittimario diseredato potrebbe essere considerato alla stregua di un legittimario espressamente pretermesso, al quale riconoscere la medesima tutela²³⁷.

Le argomentazioni esposte, pur suggestive, non sembrano tuttavia superare l'obiezione di fondo. In tutte le ipotesi richiamate permane infatti un elemento patrimoniale positivo, suscettibile di essere quantitativamente compresso attraverso la riduzione, che manca invece nella disposizione meramente negativa. Invero, l'art. 553 c.c. opera, comunque, sulle porzioni che spetterebbero agli altri successibili, comprimendole nella misura

²³⁷ In tal senso, V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 763 ss.; G. Di Lorenzo, *Testamento ed esclusione dalla successione*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 126; G. Azzariti, *Diseredazione ed esclusione di eredi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 1197; E. Ondeì, *Le disposizioni testamentarie negative*, in *Foro pad.*, 1977, I, c. 301; A. Trabucchi, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 59.

necessaria all'integrazione della riserva²³⁸. Anche in questo caso esiste, dunque, un contenuto patrimoniale sul quale il meccanismo può concretamente incidere. Il riferimento all'art. 554 c.c., più che smentire tale rilievo, sembra in realtà confermarlo: la norma non si riferisce genericamente a qualsiasi disposizione lesiva, ma alle disposizioni testamentarie che «eccedono la quota» della quale il testatore poteva disporre, presupponendo così un contenuto patrimoniale suscettibile di essere quantitativamente ridotto. Né sembra decisivo il richiamo alla pretermissione: questa, di per sé, non determina alcuna lesione, che sorge soltanto quando attribuzioni operate in favore di altri impediscano al legittimario di conseguire la quota riservata. Ancora più evidente è il caso delle donazioni, nel quale l'azione ha ad oggetto proprio una precedente attribuzione patrimoniale²³⁹.

Non può tuttavia negarsi che la soluzione della riducibilità presenti un vantaggio non trascurabile, poiché consente di salvare, almeno in parte, la volontà del testatore. Il legittimario diseredato, infatti, potrebbe ottenere la reintegrazione della quota di riserva, rimanendo però escluso da quanto eccede tale porzione. In questo modo, la clausola negativa continuerebbe a produrre effetti nei limiti della disponibile²⁴⁰. Tale rilievo, tuttavia, non sembra sufficiente. Anche così ricostruita, la soluzione finisce per adattare alla clausola meramente negativa un rimedio pensato per disposizioni attributive. La

²³⁸ Sul punto, L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, tomo II, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1992, p. 63, il quale rileva come il meccanismo previsto dall'art. 553 c.c. prescinda dall'esercizio dell'azione di riduzione, operando nell'ambito della successione *ab intestato*; G. Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, Utet, Torino, 1997, p. 417 ss., secondo cui la riduzione delle quote opera *ipso iure*. Il meccanismo presuppone, dunque, quote devolute *ex lege* agli altri successibili, sulle quali la riduzione interviene automaticamente.

²³⁹ Sul punto, P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 224, spec. nota 86, il quale osserva come la lesione della legittima non possa configurarsi già al momento dell'apertura della successione, ma soltanto all'esito della riunione fittizia ex art. 556 c.c., una volta determinata l'entità delle porzioni riservata e disponibile e verificato se le disposizioni testamentarie o le donazioni abbiano ecceduto i limiti della disponibile; in tal senso, L. Ferri, *Legittimari. Artt. 536-564*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, p. 103; M. Tatarano, *op. cit.*, p. 137 s.

²⁴⁰ In tal senso, V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 778, il quale, propendendo per la riducibilità della disposizione, osserva che la nullità della diseredazione finirebbe per sacrificare integralmente la volontà del testatore, ritenendo invece più coerente considerare la disposizione «valida ed efficace», salva la possibilità per il legittimario diseredato di agire in riduzione per ottenere quanto gli è riservato.

riduzione serve a comprimere attribuzioni patrimoniali eccedenti la disponibile; nella diseredazione del legittimario, invece, il problema è diverso, poiché la volontà del testatore è quella d'escludere dalla successione un soggetto che la legge intende comunque proteggere²⁴¹. Proprio in quest'ottica, la ricostruzione in termini di invalidità sembra trovare un ulteriore argomento a proprio favore. Se, infatti, la clausola negativa rivolta al legittimario deve ritenersi radicalmente invalida, anche l'azione diretta a farne accertare la nullità sarà imprescrittibile. Ne deriverebbe una tutela più intensa del legittimario, il quale potrebbe reagire alla disposizione lesiva senza incontrare il limite temporale proprio dell'azione di riduzione. La portata pratica di tale vantaggio deve però inevitabilmente essere coordinata con le differenti sfumature che la realtà successoria può offrire. È chiaro, infatti, che l'imprescrittibilità, riguardando la sola azione di nullità, non consente di superare l'eventuale prescrizione dell'azione di riduzione necessaria per incidere sulle disposizioni attributive lesive contenute nel testamento. Ne consegue che la declaratoria di nullità della diseredazione non è, di per sé, sempre sufficiente a reintegrare il legittimario: qualora il patrimonio sia stato interamente attribuito ad altri, questi rimarrà pretermesso e dovrà comunque agire in riduzione contro le disposizioni lesive. L'autonoma rilevanza dell'imprescrittibilità emerge, pertanto, soprattutto nelle ipotesi in cui la rimozione della clausola negativa sia sufficiente a consentire l'operare della successione legittima²⁴².

²⁴¹ La questione si pone in termini differenti ove la clausola di diseredazione sia accompagnata da disposizioni attributive a favore di altri soggetti. In tale ipotesi, il legittimario leso potrà certamente agire in riduzione; tuttavia, oggetto della riduzione non sarà la clausola meramente negativa, bensì le disposizioni positive eccedenti la quota disponibile. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il testatore diseredi un legittimario e, contestualmente, istituisca erede un terzo per una quota determinata del patrimonio, lasciando che per il residuo operi la successione legittima: l'azione di riduzione potrà allora colpire l'attribuzione testamentaria effettuata in favore del terzo, ove lesiva della quota di riserva, ma non la clausola negativa in sé considerata. Sul punto, M. Tatarano, *op. cit.*, pp. 138 ss.; P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 231; L. Ferri, *Legittimari*, cit., p. 105.

²⁴² Sul punto, P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 224, spec. nota 83, il quale evidenzia il diverso regime prescrizionale conseguente all'accoglimento della tesi della nullità o della riducibilità della clausola; V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 779, spec. nota 64, il quale osserva come, nell'ipotesi in cui il testatore abbia disposto dell'intero patrimonio ereditario in favore di altri soggetti, la nullità della clausola di diseredazione non modifichi, di per sé, la posizione del legittimario, che rimane pretermesso e deve comunque agire in riduzione per conseguire la quota riservata.

Se dunque sembra doversi condividere la dottrina che esclude l'assoggettabilità della clausola meramente negativa all'azione di riduzione, occorre rilevare come tale conclusione venga raggiunta attraverso percorsi argomentativi differenti. Secondo una prima impostazione, la diseredazione del legittimario dovrebbe ritenersi nulla *ex art.* 1418, 1 co., c.c. poiché, alla luce dell'*art.* 457, 3 co., c.c., si porrebbe in contrasto con una norma imperativa. Secondo altra prospettiva, invece, la nullità deriverebbe dall'*art.* 549 c.c., il quale prevede che «il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari»²⁴³. L'argomentazione convincente sembra essere la prima. È vero che il richiamo all'*art.* 549 c.c. ha il merito di tentare una soluzione interna al sistema successorio, valorizzando una norma espressamente posta a tutela dei legittimari; tuttavia, il riferimento ai pesi e alle condizioni sembra mostrare, ancora una volta, la necessità di una attribuzione positiva, che, come già rilevato, manca nella clausola meramente negativa²⁴⁴. Pertanto, accogliendo la più recente lettura dell'*art.* 1322 c.c., la clausola diseredativa, anche quando rivolta nei confronti di un legittimario, può ritenersi sorretta da una causa sufficiente, in quanto diretta a realizzare un concreto assetto di interessi del testatore. Nondimeno, il giudizio positivo sulla causa non esaurisce il controllo sul negozio, ovvero sulla singola clausola, dovendosi ulteriormente verificarne la conformità ai limiti inderogabili posti dalla legge. Sotto tale profilo, la diseredazione del legittimario,

²⁴³ Per una ricostruzione dei diversi orientamenti in tema di nullità della diseredazione del legittimario, v. M. Tatarano, *op. cit.*, pp. 117 ss.; P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 220; G. Di Lorenzo, *op. cit.*, p. 126 ss.

²⁴⁴ Sul significato ampio dei pesi e delle condizioni di cui all'*art.* 549 c.c., v. L. Mengoni, *op. cit.*, pp. 99-100, secondo cui la formula legislativa ricomprende non soltanto l'onere e la condizione in senso tecnico, ma ogni disposizione che diminuisca i diritti riservati ai legittimari o modifichi la loro posizione giuridica rispetto ai beni assegnati alla riserva. Tale impostazione trova conferma anche nei lavori preparatori del codice, ove, con riferimento alla disposizione corrispondente all'attuale *art.* 549 c.c., si osserva che non era necessario riprodurre integralmente l'*art.* 808 del Codice civile del 1865 nella parte in cui qualificava la porzione legittima come quota di eredità dovuta in piena proprietà. Nella Relazione si legge, infatti, che «superflua sarebbe stata la riproduzione anche dell'altra norma dello stesso articolo, che la porzione legittima è quota di eredità e che essa è dovuta in piena proprietà, perché questo già risulta dagli articoli precedenti». *Relazione ministeriale a S.M. il Re sul Libro delle successioni e donazioni*, cit., p. 19.

al di fuori dei casi espressamente previsti, si pone in contrasto con l'art. 457, 3 co., c.c., e deve pertanto ritenersi nulla²⁴⁵.

4.1 La ricevibilità notarile della clausola di diseredazione del legittimario.

La nullità della clausola negativa rivolta nei confronti di un legittimario offre un interessante spunto di riflessione in relazione alla professione notarile. Occorre infatti domandarsi se il notaio, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa ricevere un testamento pubblico nel quale il testatore manifesti la volontà di escludere dalla propria successione un successibile necessario.

La questione, solo apparentemente di pronta soluzione, si mostra in realtà complessa. Le prime incertezze sorgono alla luce dell'art. 28 l. not., il quale prevede che il notaio non possa ricevere o autenticare atti «se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico». Sullo sfondo di tale incertezza interpretativa, deve porsi un'ulteriore questione. Occorre infatti considerare le conseguenze pratiche derivanti dall'eventuale inserimento nell'atto testamentario di una clausola negativa, ancorché nulla. Essa, in quanto improduttiva di effetti, non sarebbe idonea ad impedire il compimento della delazione nei confronti del successibile necessario, il quale rimarrebbe chiamato secondo le ordinarie regole successorie. Proprio per questo, la ricezione di una simile volontà non sarebbe priva di rilievo funzionale: il legittimario, pur validamente delato, potrebbe decidere di non accettare l'eredità, ovvero

²⁴⁵ Cfr. M. Bin, *op. cit.*, p. 258; L. Bigliazzi Geri, *A proposito di diseredazione*, cit., p. 1503, la quale afferma che la clausola di diseredazione «è valida (non nulla) sinché (ex art. 1418, comma 1, c.c.) non contrasti con norma imperativa (lo sarebbe, stante l'inderogabilità delle norme sulla successione necessaria, in caso di esclusione di un legittimario)»; A. Liserre, *Delazione dell'eredità. Art. 457*, in *Commentario del codice civile - Delle successioni*, tomo I, Torino, 2009, p. 29, il quale, proprio muovendo dall'art. 457 c.c., appare incline ad escludere la validità della diseredazione del legittimario; C.M. Bianca, *La famiglia e le successioni*, cit., p. 654, ove l'A. afferma che «la nullità della diseredazione si conferma allora con riguardo alla illiceità della causa»; P. Laghi, *Diseredazione*, cit., p. 123, secondo cui «tale sanzione, quindi, deriverebbe dal contrasto della disposizione in esame con l'art. 1322, comma secondo, c.c., che subordina la validità del negozio giuridico alla meritevolezza concreta degli interessi perseguiti, da valutarsi alla stregua della sua coerenza con i valori fondamentali dell'ordinamento». Tuttavia, con riferimento a quest'ultima impostazione, sembra potersi osservare che essa muove da una nozione ampia di meritevolezza, non intesa quale mera sufficienza causale del negozio, bensì come criterio idoneo ad assorbire anche il controllo di conformità dell'atto ai principi e ai limiti inderogabili dell'ordinamento.

di rinunciare, assecondando così, su un piano meramente fattuale, una volontà testamentaria giuridicamente inefficace²⁴⁶.

Proprio la rilevanza pratica della normativa in esame ha indotto la giurisprudenza a interrogarsi sul significato concreto da attribuire alla formula impiegata dall'art. 28 l. not. Abbandonato l'orientamento più risalente²⁴⁷, che riconosceva al divieto una portata ampia, sino a ricomprendervi non solo gli atti nulli, ma anche quelli annullabili o inefficaci, la Corte di cassazione ha progressivamente circoscritto l'ambito applicativo della disposizione, ritenendo rilevanti le sole ipotesi di nullità espresse, nonché virtuali se esse risultino da uno stabile orientamento dottrinale o giurisprudenziale²⁴⁸. È dunque il carattere inequivoco della nullità a tracciare i confini del divieto posto dall'art. 28 l. not²⁴⁹.

²⁴⁶ Quanto alla riconduzione della nullità alla mancata produzione degli effetti negoziali voluti, si vedano R. Tommasini, *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, p. 867; R. Sacco, *Nullità e annullabilità*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, XII, Torino, 1995, pp. 294-295. Con specifico riferimento alla diseredazione, V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 776, il quale rileva come la nullità della clausola collochi il diseredato nella posizione di chiamato all'eredità.

²⁴⁷ V. Cass. civ., 10 novembre 1992, n. 12081, in *Vita not.*, 1993, p. 950, secondo cui l'art. 28, n. 1, l. not. «ha inteso riferirsi non solo agli atti vietati singolarmente e specificamente, ma a tutti gli atti comunque contrari a disposizioni della legge stessa», ossia non conformi alla normativa legale prevista «a pena di inesistenza, nullità, o annullabilità»; nello stesso senso, Cass. civ., 19 novembre 1993, n. 11404, in *Riv. notar.*, 1993, p. 1231. Per una ricostruzione completa dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, v. E. Tagliasacchi, *La responsabilità del notaio: gli atti espressamente proibiti e la tipicità degli illeciti*, nota a Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2013, n. 25408, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, n. 4, p. 349 ss.

²⁴⁸ In tal senso è significativa Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1997, n. 11128, in *Riv. not.*, 1998, II, p. 493 ss. La Corte, pur riconoscendo il ruolo del notaio quale pubblico ufficiale chiamato a svolgere un controllo di legalità sui rapporti giuridici, precisa che ciò «non significa affatto che ogni violazione di tale obbligo, che sia causa di invalidità del negozio, debba essere punita con le sanzioni previste per la violazione dell'art. 28, specie in presenza nella stessa legge notarile di altre norme le quali puniscono con sanzioni meno gravi specifiche violazioni che pure comportano l'invalidità del negozio». La Corte precisa poi che il divieto di cui all'art. 28 l. not. impedisce al notaio di ricevere atti soltanto nei casi di «nullità assoluta dell'atto stesso». Nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. VI-III, 11 marzo 2011, n. 5913, in *Vita not.*, 2011, n. 3, p. 1696; Cass. civ., sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 21202, in *Giur. it.*, 2012, n. 10, p. 2033; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2022, n. 27181, in *Foro it.*, 2022, n. 12, I, c. 3714; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2025, n. 9868, in *Vita not.*, 2025, n. 2, p. 735.

²⁴⁹ A conferma di tale ricostruzione si pone anche parte della dottrina. In particolare, M. Nuzzo, *Nullità speciali e responsabilità del notaio*, in *Studi e Materiali*, 2009, n. 1, p. 120; G. Perlingieri, *Sanatoria e responsabilità del notaio ex art. 28, l. 16 febbraio 1913, n. 89*, in AA.VV., *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza. Saggi su art. 28 l. not. e funzione notarile oggi*, a cura di S. Pagliantini, Giappichelli, Torino, 2011, p. 126. Gli A. precisano che, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 l. not., è necessario che la nullità presenti carattere inequivoco, rilevando come tale requisito possa risultare anche da un orientamento interpretativo ormai consolidato, come nel caso delle clausole vessatorie tipiche.

Dunque, in materia di diseredazione del legittimario, il profilo della ricevibilità notarile sembra potersi risolvere in senso positivo. In assenza sia di una previsione che vieti espressamente al notaio di ricevere un testamento pubblico contenente una simile volontà escludente, sia di un orientamento interpretativo univoco e consolidato circa la nullità della disposizione, non pare potersi affermare che egli sia tenuto a rifiutare il proprio ministero ai sensi dell'art. 28 l. not. La problematicità civilistica della clausola non si traduce, pertanto, automaticamente nella sua irricevibilità notarile, dovendo restare distinti il piano della validità della disposizione testamentaria e quello della sua ricevibilità da parte del notaio.

5. La rappresentazione negli effetti della diseredazione.

Argomentata la validità della diseredazione, che trova conferma sia in dottrina che in giurisprudenza, è necessario chiarirne la portata sistematica.

Attribuire un rilievo pratico alla volontà negativa del testatore non appare, di certo, complicato. L'esclusione non può che riferirsi alla delazione, sicché nessuna chiamata si compirà nei confronti del successibile legittimo menzionato nella clausola, qualora il testamento non riesca di fatto ad esaurire la propria funzione patrimoniale; pertanto, la designazione dei successibili compiuta dalla legge, in via integrativa della volontà testamentaria, non potrà mai ricomprendere il soggetto diseredato. Di conseguenza, la volontà escludente non assume rilievo solo nel caso in cui il testamento non attribuisca l'intero asse ereditario, ma opera anche laddove il testamento, in origine completo, non produca gli effetti patrimoniali desiderati dal testatore, rendendo necessario il ricorso ai successivi meccanismi devolutivi, quali la sostituzione, l'accrescimento e, in particolare, la rappresentazione. Qualora, per effetto di quest'ultima, venga individuato quale successibile proprio il soggetto diseredato, la concreta chiamata non potrà comunque prodursi in suo favore, non potendo la rappresentazione neutralizzare l'effetto impeditivo proprio della diseredazione²⁵⁰.

²⁵⁰ In tal senso, G. Porcelli, *Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi*, cit., p. 60, secondo cui l'effetto immediato e diretto della clausola consiste nell'«impedire in via assoluta la vocazione (rectius la delazione) ex lege dell'escluso»; V. Barba, *La disposizione testamentaria di diseredazione*, cit., p. 789,

Tuttavia, invertendo i ruoli e ipotizzando che a succedere per rappresentazione sia un discendente del diseredato, si pone uno spinoso quesito, rispetto al quale la soluzione sembra doversi capovolgere. Mancando, infatti, una delazione in capo al diseredato, nonché rappresentato, occorre chiedersi se tale circostanza impedisca l'operare della rappresentazione in favore dei suoi discendenti, ovvero se questi ultimi possano comunque succedere nel luogo e nel grado dell'ascendente escluso. Invero, la dottrina maggioritaria²⁵¹, valorizzando il dato letterale dell'art. 467 c.c., ritiene che la rappresentazione presupponga un'astratta designazione, senza richiedere una vocazione effettiva. Se, infatti, la rappresentazione opera «in tutti i casi in cui questi [l'ascendente] non può o non vuole accettare l'eredità», appare razionale ritenere che anche la mancata delazione concreta rientri tra i presupposti applicativi dell'istituto²⁵². Pertanto, il “non potere” non farebbe esclusivo riferimento a uno stato

il quale qualifica la diseredazione come «causa impeditiva convenzionale» della delazione; A. Cicu, *Diseredazione e rappresentazione*, cit., p. 385; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, pp. 83-84. Va precisato, tuttavia, che il riferimento all'esclusione dalla delazione deve essere inteso sul piano degli effetti della clausola, non essendo necessaria alcuna formula sacramentale. È sufficiente, infatti, che dalla disposizione emerga in modo inequivoco la volontà del testatore di impedire la chiamata alla successione di un determinato successibile, anche in assenza dell'espresso utilizzo dei verbi «diseredare» o «escludere». A titolo esemplificativo, una possibile clausola testamentaria potrebbe essere quella con cui il testatore, pur senza utilizzare formule tecniche, dichiara di rinnegare il proprio nipote, disponendo che nessuno dei propri beni debba in alcun modo pervenirgli. Certamente più problematico è stabilire se la volontà escludente possa essere manifestata in maniera implicita, analogamente a quanto accade per le disposizioni attributive. La volontà negativa del testatore deve essere ricostruita con particolare cautela, non potendo essere presunta né desunta in modo superficiale. In particolare, risulta rilevante, per le conseguenze pratiche che ne derivano, stabilire se il testatore abbia semplicemente deciso di pretermettere il successibile ovvero di diseredarlo. Vedasi M. Tatarano, *op. cit.*, p. 115; M. Bin, *op. cit.*, p. 263.

²⁵¹ V., sul punto, A. Torrente, *Diseredazione (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 103; L. Ferri, *Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione*, in *Foro pad.*, 1955, I, c. 47 ss.; L. Bigliazzi Geri, *La vocazione testamentaria*, cit., p. 141; M. Epifania, *op. cit.*, pp. 58-59; M. Tatarano, *op. cit.*, p. 123. In senso contrario, parte della dottrina esclude che i discendenti del diseredato possano succedere nel luogo e nel grado di quest'ultimo, ritenendo necessaria, ai fini dell'operatività della rappresentazione, una previa posizione successoria del rappresentato. A sostegno di tale ricostruzione viene richiamato l'art. 564, 3 co., c.c., il quale, prevedendo a carico del rappresentante l'obbligo di imputare le donazioni e i legati fatti al rappresentato, sembrerebbe confermare il collegamento tra le rispettive posizioni successorie. Da ciò si dedurrebbe che il rappresentato debba essere stato concretamente delato, con la conseguenza che, mancando una delazione in capo al diseredato, verrebbe meno anche il presupposto applicativo della rappresentazione. V. A. Trabucchi, *Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione*, in *Giur. It.*, 1955, I, 2, c. 749 ss.; G. Grosso – A. Burdese, *op. cit.*, p. 83; L. Coviello jr., *op. cit.*, p. 95.

²⁵² M. Bin, *op. cit.*, p. 273, ove l'A. sostiene che l'art. 467, 1 co., c.c. «sicuramente non si riferisce alla sola ipotesi di non potestà di accettare una avvenuta vocazione ereditaria, ma anche a quella

soggettivo, ossia a una condizione personale del successibile, dovendosi includere anche situazioni oggettive idonee a impedire che la posizione astrattamente spettante al rappresentato si traduca in una concreta delazione. Proprio in tale senso deve cogliersi il risvolto pratico della diseredazione la quale, pur impedendo il compimento della delazione del diseredato, non elimina il suo nome dall'elenco dei soggetti astrattamente idonei a succedere al *de cuius*. Pertanto, sembra doversi ritenere che, nonostante il rappresentante subentri nel medesimo luogo e grado del rappresentato, egli succeda *iure proprio* al *de cuius*, in forza di una propria delazione attribuitagli direttamente dalla legge²⁵³. In conclusione, l'applicazione della rappresentazione non pare incontrare un ostacolo decisivo neppure quando il rappresentato sia, *ab origine*, il soggetto diseredato. Anche perché una diversa soluzione finirebbe per attribuire alla clausola negativa un'efficacia più ampia di quella voluta dal testatore, trasformando l'esclusione del singolo in un'esclusione dell'intera stirpe del diseredato. Pertanto, in assenza di una volontà espressa in tal senso, la diseredazione deve invece rimanere circoscritta al soggetto cui è direttamente rivolta²⁵⁴.

6. La funzione sanzionatoria della diseredazione nel diritto positivo.

Trattato l'istituto nei suoi profili strutturali ed effetti successori, occorre ora interrogarsi sulla funzione che la diseredazione è chiamata ad assolvere all'interno del sistema. In particolare, è necessario verificare se essa conservi, ancora oggi, una natura sanzionatoria, tale da consentirne l'accostamento, sotto il profilo funzionale, all'indegnità a succedere.

d'impossibile consolidamento dell'astratta designazione in una concreta vocazione», anche, ad esempio, nel caso di premorienza del rappresentato.

²⁵³ In tal senso, A. Palazzo, *Successioni (parte generale)*, in *Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile*, vol. XIX, 4^a ed., Utet, Torino, 1999, p. 143; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 240; L. Ferri, *Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione*, cit., p. 55.

²⁵⁴ Diversamente accadeva nel diritto romano, ove l'esclusione di un *suus heres* era idonea a incidere anche sulla posizione della relativa stirpe. L'elaborazione dottrinale sviluppata a partire dai giuristi classici, poi recepita nella compilazione giustinianea, mostra infatti come l'*exheredatio* del figlio potesse riflettersi anche sulla posizione successoria dei suoi discendenti. Sul punto, v. Paul. 1 *ad Sab.*, D. 28,2,9,2; Ulp. 10 *ad Sab.*, D. 28,3,6 pr.; Ulp. 10 *ad Sab.*, D. 28,3,6,1. V. altresì G. La Pira, *op. cit.*, p. 39; S. Kursa, *op. cit.*, p. 216.

Si potrebbe sostenere, almeno inizialmente, che le stigmate negative della fattispecie siano sufficienti per qualificare la stessa come sanzione; infatti, come già osservato, sebbene per ragioni differenti, le ricadute pratiche tra gli istituti sono le medesime. Può allora ravvisarsi che l'esclusione dalla successione fondata sulla volontà privata presenta una dimensione afflittiva, se non altro perché tale può essere la percezione dei soggetti coinvolti. Il testatore, con la clausola testamentaria, esprime un giudizio negativo, che è inevitabilmente percepito dall'escluso come punizione²⁵⁵. Tale percezione appare ulteriormente accentuata ove si consideri che, a differenza dell'indegnità, l'esclusione non deriva da una valutazione dell'ordinamento, ma da una decisione unilaterale del testatore, spesso legato al diseredato da vincoli familiari o personali²⁵⁶.

Tuttavia, il dato percettivo non è sufficiente per qualificare giuridicamente la diseredazione come sanzione. Una corretta soluzione non può prescindere dalla sua nozione, spesso rimessa a prospettive personali, empatiche o morali, destinate a sostituirsi al significato giuridico. Se la funzione della sanzione è quella di guidare i comportamenti degli individui a essa sottomessi, una prerogativa indispensabile risulta essere l'indicazione delle condotte vietate. Indipendentemente dal grado di istituzionalizzazione della sanzione, è necessario che il soggetto possa conoscere anticipatamente il comportamento dal quale l'ordinamento, o altra fonte normativa, faccia discendere una determinata conseguenza sfavorevole. Diversamente, la sanzione si risolverebbe in una punizione arbitraria senza alcuna funzione regolatrice, non potendo l'individuo orientare preventivamente la propria condotta²⁵⁷. In assenza d'una disciplina normativa, volta a

²⁵⁵ L. Bigliazzi Geri, *A proposito di diseredazione*, cit., p. 1498 ove si precisa che «la clausola di diseredazione è, solitamente, una clausola “di odio”: esprime il risentimento (ad andar bene, un giudizio negativo) del testatore nei confronti del o dei successibili. Nel redigerla, nient'altro occupa la mente del disponente se non un solo pensiero e dunque una sola e precisa volontà: che quel tal soggetto, o quei tali soggetti, non possa(no) in alcun caso appropriarsi e dunque godere dei suoi beni».

²⁵⁶ In psicologia sociale, l'esclusione da un rapporto o da un gruppo è spesso ricondotta al fenomeno dell'ostracismo, il quale descrive l'esperienza del soggetto che si sente ignorato, rifiutato o escluso dagli altri. Tale esperienza è generalmente considerata idonea a incidere sul senso di appartenenza e sull'autostima dell'individuo; cfr. K.D. Williams, S.A. Nida, *Ostracism: Consequences and Coping*, in *Current Directions in Psychological Science*, 2011, vol. 20, n. 2, pp. 71-75; K.D. Williams, *Ostracism*, in *Annual Review of Psychology*, 2007, vol. 58, pp. 425-452.

²⁵⁷ R. Marra, *Sanzione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Torino, 1998, p. 155; A. Torrente – P. Schlesinger, *op. cit.*, pp. 12-16.

indicare i casi legittimanti l'istituto, la diseredazione non sembra potersi configurare tecnicamente come una sanzione giuridica.

Se, dunque, la diseredazione, di per sé considerata, non può considerarsi come una sanzione, la questione sembra dover assumere contorni differenti ove l'effetto escludente venga inserito, nell'esercizio dell'autonomia testamentaria, in un più ampio meccanismo negoziale. Il ricorso congiunto a diversi istituti, singolarmente privi di natura sanzionatoria, può infatti condurre a un risultato diverso. È quanto accade, ad esempio, nella c.d. "penale testamentaria"²⁵⁸. Con tale espressione la dottrina è solita indicare la disposizione con cui il testatore, dopo aver istituito eredi o disposto legati gravati da specifici oneri, prevede, per l'ipotesi di inadempimento, il sorgere di una nuova obbligazione a carico del beneficiario, quale strumento di pressione volto a incentivarne l'esecuzione. Ove se ne ammetta la validità²⁵⁹, non sembra potersene negare la funzione sanzionatoria, in quanto diretta a collegare all'inadempimento una conseguenza patrimoniale sfavorevole per l'onere. In maniera del tutto analoga, ciò accade qualora

²⁵⁸ L'espressione impiegata dalla dottrina non appare del tutto convincente. Non può infatti ignorarsi che l'impiego, in ambito civilistico, del vocabolo "penale", utilizzato anche dall'art. 1382 c.c., presenti un certo margine di ambiguità. Tradizionalmente, infatti, la pena richiama una specifica forma di sanzione, comminata a seguito della violazione del precetto posto da una norma giuridica per la quale il fatto costituisce reato. Se è pur vero che, nella sostanza, la pena e la norma che la prevede non presentano tratti strutturalmente distintivi rispetto alle altre ipotesi di sanzione, una differenza ontologica continua nondimeno a permanere. Come è stato osservato «la specifica rilevanza e il significato autonomo della sanzione penale si può osservare soprattutto sul piano etico-politico, sul piano dei valori della giustizia». Cfr. A. Mario Cattaneo, *Pena (fil. Dir.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 651. Sul punto è possibile richiamare l'art. 27, 3 co., Cost., il quale, prevedendo che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato, rappresenta l'emblema del diverso ruolo che tale peculiare forma di sanzione è chiamata ad assolvere. La nozione tecnico-giuridica di pena privata fa dunque riferimento alla sanzione punitiva prevista da un atto negoziale, ovvero inflitta da un privato in forza di una specifica potestà punitiva. Ciò, tuttavia, non impedisce di riconoscere che anche la cosiddetta penale testamentaria produca una conseguenza negativa a carico del beneficiario inadempiente, assumendo così una funzione sanzionatoria in senso ampio, pur senza identificarsi con la pena in senso proprio. Si veda C. Cicero, *Pena privata (I agg.)*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., Torino, 2013, p. 480.

²⁵⁹ Sul punto, la dottrina ha tradizionalmente affrontato la questione con una certa diffidenza. Non parrebbe infatti possibile, per l'autonomia privata, costituire mediante atto unilaterale una penale, mancando in tal caso l'accettazione dell'onere rispetto alla conseguenza prevista per l'ipotesi di inadempimento. La dottrina più moderna tende, tuttavia, a superare tale obiezione, individuando proprio nell'accettazione dell'eredità, ovvero nella mancata rinuncia al legato, l'elemento idoneo a instaurare quella bilateralità del rapporto dalla quale desumere un implicito consenso del beneficiario. In tal senso, G. Bonilini e G.F. Basini, *I legati*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 68; M. Tatarano, *op. cit.*, p. 127; C. Cicero, *op. cit.*, p. 578; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 828-829.

il testatore sottoponga l'istituzione a una condizione potestativa con efficacia risolutiva, non limitandosi a ricollegare all'avveramento dell'evento la semplice caducazione dell'attribuzione testamentaria, ma disponendo, per la medesima ipotesi, anche l'esclusione del beneficiario dalla successione legittima. Infatti, se ogni condizione risolutiva incorpora una volontà ablativa, destinata a operare al verificarsi dell'evento dedotto, nella fattispecie in esame tale volontà presenta, fin dall'origine, un oggetto più ampio: essa non è diretta soltanto a eliminare l'attribuzione testamentaria, ma anche a impedire che il beneficiario possa conseguire l'eredità in forza di un'eventuale delazione legale. È proprio il nesso tra l'inosservanza della condotta imposta dal testatore e la perdita di un vantaggio già conseguito a conferire alla decadenza una valenza sanzionatoria, che risulta ancora più evidente quando alla perdita dell'attribuzione testamentaria si aggiunge la preclusione di un beneficio altrimenti conseguibile²⁶⁰. Invero, l'evento condizionante non viene impiegato dal testatore soltanto quale elemento incidente sull'efficacia della disposizione, ma anche quale presupposto di una conseguenza patrimoniale sfavorevole²⁶¹. Pur non avendo, di per sé, natura sanzionatoria,

²⁶⁰ L'assenza di una definizione normativa dell'istituto della decadenza ha condotto parte della dottrina a interrogarsi sul significato dogmatico da attribuire al termine. Parte di essa, valorizzando la precedente elaborazione dottrinale che ne ha consacrato l'autonomia rispetto alla prescrizione, distinzione poi recepita dagli artt. 2964-2969 c.c., qualifica la decadenza, nella sua accezione tradizionale, come la perdita di un diritto per il mancato compimento di un'attività entro un arco di tempo predeterminato, senza ravvisare nella caducazione alcuna funzione sanzionatoria. Cfr. G. Panza, *Decadenza nel diritto civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche* – Sezione civile, Torino, 1989, p. 133 ss.; M. R. Cimma, *Prescrizione e decadenza*, in *Digesto delle discipline privatistiche* – Sezione civile, Torino, 1996, p. 242 ss. Sennonché, l'impiego non univoco del vocabolo da parte dello stesso legislatore sembra suggerire la necessità di accoglierne un'accezione più ampia. Accanto alla decadenza in senso proprio, il termine ricorre infatti per designare fenomeni estintivi non collegati al decorso del tempo, come emerge, ad esempio, dagli artt. 350 e 2382 c.c. In tal senso V. Tedeschi, *Decadenza (dir. e proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, 1962, p. 770 ss. In alcune di tali fattispecie, la perdita della posizione giuridica viene invece ricollegata al comportamento del suo titolare, uscendo così dalla tradizionale logica di certezza propria della decadenza per avvicinarsi a una prospettiva più propriamente sanzionatoria. Proprio per tale ragione, parte della dottrina ha accolto una nozione più ampia di decadenza, qui accolta, intesa come perdita di una posizione giuridica e idonea a ricomprendere fattispecie tra loro diverse, alcune delle quali connotate da una funzione propriamente sanzionatoria. Cfr. A. D. Candian, *La funzione sanzionatoria nel testamento*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 148-159.

²⁶¹ Resta fermo che il ricorso a tale meccanismo incontra i limiti propri delle disposizioni testamentarie condizionali, dovendo la condizione essere possibile e lecita, e dunque non contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Cfr. N. Di Mauro, *Condizioni illecite e testamento*, Napoli, 1995, p. 122 ss.; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 954-956; G. Bonilini, *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, cit., p. 182 ss.; G. Carboni, *op. cit.*, pp. 918-919.

la diseredazione assume pertanto tale funzione ove rappresenti l'esito di una cosiddetta clausola di decadenza. Solo in tale prospettiva, dunque, appare possibile riconoscere alla diseredazione una funzione sanzionatoria, nella misura in cui l'esclusione del beneficiario non dipende da una volontà negativa pura, ma dalla mancata osservanza del comportamento contemplato dal testatore quale condizione per conservare l'attribuzione ricevuta.

7. Le differenze con l'indegnità a succedere. Un confronto sistematico.

Il riconoscimento, nei limiti appena precisati, di una possibile funzione sanzionatoria della diseredazione rende necessario chiarirne il rapporto con l'indegnità a succedere. Anche laddove i due istituti sembrano avvicinarsi sotto il profilo funzionale, è bene ricordare che persiste una differenza destinata a rappresentare il principale discrimine tra le due fattispecie, individuabile nella diversa fonte del giudizio di disvalore che sorregge l'esclusione²⁶². Nell'indegnità, che secondo la ricostruzione accolta costituisce una sanzione civile, è infatti l'ordinamento a individuare preventivamente le condotte ritenute incompatibili con la successione e a ricollegarvi la conseguenza escludente; nella diseredazione con funzione sanzionatoria è invece il testatore a predeterminare il comportamento cui intende ricollegare la perdita del beneficio successorio. Sotto questo profilo, alla tipizzazione legale propria dell'indegnità si contrappone, nella diseredazione con funzione sanzionatoria, una sorta di tipizzazione negoziale, rimessa al testatore e necessariamente contenuta entro i limiti posti dall'ordinamento, sicché, salvo quanto previsto dall'art. 448-*bis* c.c., la diseredazione non può efficacemente privare il legittimario dei diritti che la legge gli riserva²⁶³.

Le differenze appena descritte assume ulteriore rilievo ove si consideri che, sempre con riguardo alla diseredazione configurata nei termini appena esaminati, alla comunanza

²⁶² Sul potere sanzionatorio del testatore quale espressione di un'"autorità privata", v. S. Patti, *Pena privata*, in *Danno e responsabilità civile*, 3^a ed., Torino, 2013, p. 255 ss.; F. Bartolini, *Le "sanzioni" nella (e della) autonomia testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, n. 6, p. 1092, la quale riconduce le disposizioni testamentarie sanzionatorie all'esercizio di un potere privato del testatore.

²⁶³ Sulla qualificazione giuridica dell'indegnità, si veda quanto osservato *supra*, cap. I, par. 7. Sul rapporto tra diseredazione e tutela dei legittimari, si veda quanto osservato *supra*, cap. III, par. 3 ss.

funzionale si affiancano significativi punti di contatto sotto il profilo degli effetti e della struttura. Non è certamente casuale che la dottrina che ravvisa nell'indegna una sanzione abbia assimilato la posizione del soggetto sospetto di indegna a quella dell'erede istituito sotto condizione risolutiva²⁶⁴. In entrambi i casi, infatti, il soggetto può inizialmente acquistare l'eredità, trovandosi tuttavia in una posizione suscettibile di successiva caducazione. Il parallelismo si estende, inoltre, alle modalità attraverso le quali tale caducazione è destinata a operare. Quanto alle clausole testamentarie di decadenza, è stato infatti osservato che, pur assumendo esse la struttura di condizioni risolutive, la perdita dell'attribuzione non operi automaticamente al verificarsi dell'evento, ma debba essere fatta valere mediante domanda giudiziale²⁶⁵. La premessa iniziale consente, infine, di cogliere un'ulteriore sfumatura anche laddove i due istituti sembrano sovrapporsi. Nell'indegna si rende infatti necessario prevedere espressamente un apposito istituto, quale la riabilitazione, destinato a neutralizzare l'effetto escludente predisposto dall'ordinamento; nella diseredazione con funzione sanzionatoria, invece, è la stessa volontà testamentaria a creare e conformare il meccanismo sanzionatorio, restando pertanto libera di modificarlo o revocarlo.

Alle differenze fin qui considerate se ne aggiungono ulteriori ove si consideri la diseredazione al di fuori di un più ampio meccanismo negoziale di carattere sanzionatorio. I punti di contatto appena individuati tendono, infatti, a dissolversi, sicché non è più soltanto la diversa fonte del giudizio di disvalore a distinguere le due fattispecie, ma lo stesso modo in cui l'esclusione è destinata a operare. La diseredazione meramente negativa, infatti, non determina la successiva caducazione di una posizione già acquisita, ma impedisce *ab origine* che, nei confronti del soggetto escluso, la designazione legale astratta possa tradursi in concreta delazione. Per effetto della volontà testamentaria, dunque, il diseredato, pur astrattamente successibile, non viene concretamente chiamato alla successione²⁶⁶.

²⁶⁴ Si veda quanto osservato *supra*, cap. II, par. 1.

²⁶⁵ Cfr. G. Bonilini, *Autonomia testamentaria e legato*, cit., p. 162 ss.; G. Capozzi, *op. cit.*, p. 956; A.D. Candian, *op. cit.*, p. 69; N. Di Mauro, *op. cit.*, p. 123.

²⁶⁶ Sugli effetti della clausola diseredativa, si veda quanto osservato *supra*, cap. III, par. 5.

8. La diseredazione negli ordinamenti stranieri: tra previsione legislativa ed elaborazione giurisprudenziale.

La ricostruzione dottrinale della diseredazione, come si è avuto modo di osservare, muove dall'ampiezza del potere riconosciuto al testatore nella regolazione della propria successione. In tale prospettiva, la comparazione con gli altri ordinamenti si presenta come un'occasione per vagliare lo spazio attribuito alla volontà del testatore e la stessa concezione del testamento accolta nei diversi sistemi. Le differenti modalità attraverso le quali la clausola diseredativa trova riconoscimento, per espressa previsione legislativa ovvero mediante l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, riflettono infatti il diverso modo in cui ciascun ordinamento concepisce la libertà del testatore nella conformazione della vicenda successoria.

In tal senso, un primo modello è offerto dall'ordinamento tedesco. Ancora una volta il legislatore tedesco si distingue per la chiarezza della soluzione adottata e per la precisa individuazione del meccanismo attraverso il quale l'esclusione dalla successione è destinata a operare. Il § 1938 BGB, significativamente rubricato *Enterbung ohne Erbeinsetzung* ("diseredazione senza istituzione di erede"), prevede che il testatore possa escludere dalla successione legittima un parente, il coniuge o il partner, senza procedere contestualmente all'istituzione di un erede. La disposizione risolve direttamente, sul piano normativo, la questione che ha a lungo diviso la dottrina italiana: la clausola meramente negativa possiede autonoma rilevanza testamentaria e non necessita, per produrre effetti, di essere ricostruita quale implicita istituzione degli altri successibili²⁶⁷. La volontà del testatore può dunque limitarsi a impedire che la vocazione legale si traduca in una concreta delazione nei confronti del soggetto escluso, anche quando quest'ultimo appartenga al novero dei più stretti congiunti tutelati dalla successione necessaria. La possibilità di escludere dalla qualità di erede anche soggetti corrispondenti, sul piano funzionale, ai legittimari italiani costituisce un indice della particolare estensione riconosciuta dal sistema tedesco alla libertà testamentaria, resa possibile dalla diversa

²⁶⁷ M. Bin, *op. cit.*, pp. 30-31, il quale, con riguardo al § 1938 BGB, osserva che «la dottrina non dubita minimamente della possibilità di dare alla *Enterbung* autonoma costruzione», senza necessità di ricorrere alla finzione dell'istituzione implicita.

struttura assunta dalla successione necessaria nei due ordinamenti. Nel sistema italiano, infatti, ai legittimari è riservata una quota di eredità; pertanto, salvo che la loro posizione sia soddisfatta mediante attribuzioni a titolo particolare²⁶⁸, la tutela necessaria è destinata a tradursi nell'acquisto della qualità di erede²⁶⁹. Diversamente, nell'ordinamento tedesco, il *Pflichtteil*, di cui al § 2303 BGB, attribuisce al soggetto escluso una pretesa pecuniaria nei confronti dell'erede, pari alla metà del valore della quota spettantegli nella successione legittima. La tutela minima dei più stretti congiunti può dunque essere assicurata senza imporre la loro partecipazione alla successione in qualità di eredi²⁷⁰. La clausola diseredativa opera, pertanto, sul piano della vocazione ereditaria, senza pregiudicare di per sé la tutela economica riservata ai più stretti congiunti.

Una soluzione analoga è accolta dal Codice civile greco. L'art. 1713 c.c. prevede, infatti, che il testatore possa, senza procedere all'istituzione di un erede, escludere dalla successione *ab intestato* un determinato parente o il coniuge, facendo salve le disposizioni sulla successione legittima²⁷¹. Ne emerge un dato comune: anche negli ordinamenti che ammettono espressamente la diseredazione, essa opera nei limiti posti dalla disciplina della successione necessaria e non comporta, di per sé, la perdita dei diritti riservati ai legittimari. Una diversa soluzione si porrebbe infatti in contraddizione con la stessa scelta dell'ordinamento di assicurare ai più stretti congiunti una tutela successoria minima.

²⁶⁸ Il riferimento è, anzitutto, al legato in sostituzione di legittima, disciplinato dall'art. 551 c.c. Il legittimario può rinunciare al legato e domandare la quota a lui riservata; se, invece, consegue il legato, non acquista la qualità di erede. Analogo risultato può derivare anche dal legato in conto di legittima, qualora le attribuzioni a titolo particolare imputabili alla riserva siano sufficienti a soddisfarla integralmente, non residuando in tal caso alcuna lesione che legittimi l'esercizio dell'azione di riduzione. Per un più ampio sviluppo del punto, v. *infra*, Conclusioni.

²⁶⁹ È opportuno precisare che l'art. 536 c.c., nell'individuare i soggetti ai quali la legge riserva una «quota di eredità o altri diritti nella successione», non attribuisce espressamente ai legittimari la qualità di eredi. Tale qualificazione discende, piuttosto, dalla natura della tutela loro riconosciuta: la quota di riserva, in quanto quota di eredità, implica infatti una successione a titolo universale e, conseguentemente, l'acquisto della qualità di erede. In tal senso, S. Delle Monache, *Scenari attuali in materia di tutela del legittimario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, n. 3, p. 57 ss.

²⁷⁰ Per la traduzione italiana dei §§ 1938 e 2303 BGB, v. S. Patti (a cura di), *op. cit.*, rispettivamente pp. 789 e 1298.

²⁷¹ Per la traduzione italiana dell'art. 1713 c.c. greco, v. S. Cámara Lapuente, *op. cit.*, p. 132.

Peculiare è invece il Codice civile brasiliano. L'art. 1850 del c.c. prevede che, per escludere dalla successione gli eredi collaterali, sia sufficiente che il testatore disponga del proprio patrimonio senza contemplarli. La disposizione lascia perplessi, essa infatti, non riconosce un'autonoma rilevanza alla volontà meramente negativa: l'esclusione dei collaterali deriva indirettamente dalle disposizioni positive contenute nel testamento. Pertanto, alla luce di quanto precedentemente ricostruito, non sembra configurarsi una diseredazione in senso proprio, quanto piuttosto un effetto di esclusione conseguente alla mancata contemplazione di soggetti che, non appartenendo alla categoria degli eredi necessari, non godono di alcuna quota riservata. La disposizione non attribuisce, in realtà, un nuovo potere al testatore, ma rende esplicita una facoltà già insita nella libertà di disporre, individuandone il limite nella tutela spettante agli eredi necessari²⁷².

Tra gli ordinamenti che disciplinano espressamente la diseredazione, merita infine di essere richiamato il diritto civile catalano. La sua esperienza assume particolare interesse poiché l'attuale formulazione dell'art. 423-10 recepisce un orientamento già affermatosi in giurisprudenza²⁷³. La disposizione prevede che, qualora il testatore escluda dalla successione determinate persone chiamate *ab intestato*, l'eredità si devolva agli altri successibili non esclusi, precisando tuttavia che, ove l'esclusione riguardi un legittimario, resta fermo il suo diritto di reclamare la legittima. L'esperienza catalana dimostra, dunque, come, anche in assenza di una disciplina espressa della diseredazione, la giurisprudenza abbia sopperito, come accaduto in Italia, alla lacuna del legislatore valorizzando la libertà

²⁷² Proprio sotto questo aspetto assume rilievo il *Projeto de Lei* n. 4 del 2025, il quale propone di modificare l'art. 1850 riconoscendo espressamente la possibilità di escludere il coniuge, il convivente e gli eredi collaterali mediante una dichiarazione testamentaria, oltre che attraverso disposizioni che non li contemplino. La proposta attribuirebbe così autonoma efficacia alla volontà negativa del testatore, segnando il passaggio dalla semplice mancata contemplazione a una vera clausola diseredativa.

²⁷³ Il precedente riguardava un manoscritto con il quale il testatore aveva nominato due esecutori testamentari, incaricandoli di liquidare e vendere i propri beni, e aveva manifestato la volontà di escludere totalmente i fratelli e gli altri parenti. Il *Tribunal Superior de Justícia de Catalunya*, riconosciuta al documento natura di testamento olografo, ne ammise la validità nonostante la mancanza di un'espressa istituzione di erede, ritenendo che l'esclusione di alcuni successibili comportasse una chiamata testamentaria implicita degli altri eredi legittimi non esclusi. La decisione richiamò, a fondamento della soluzione, la libertà di testare, il principio di conservazione del testamento e la moderna configurazione del testamento non soltanto come atto di disposizione dei beni, ma anche come atto di regolazione della successione. Per una più approfondita ricostruzione della vicenda, v. S. Cámara Lapuente, *op. cit.*, pp. 135-136.

testamentaria; il successivo intervento normativo ha poi coordinato tale apertura con la tutela riconosciuta ai legittimari.

Il caso catalano mostra come una soluzione inizialmente elaborata dalla giurisprudenza possa essere successivamente recepita dal legislatore, il quale, nel darle una disciplina generale, ne precisa gli effetti e la coordina con la tutela dei legittimari. Un intervento analogo sarebbe auspicabile anche nell'ordinamento italiano, nel quale la validità della clausola diseredativa continua a poggiare prevalentemente sull'elaborazione giurisprudenziale. Una situazione simile si riscontra nell'ordinamento francese, dove, in assenza di una disciplina generale dell'istituto, è ancora la giurisprudenza a definire l'efficacia e i limiti delle clausole di esclusione, fermo il rispetto della *réserve héréditaire*.

Il *Code civil* non disciplina l'*exhérédation* e i numerosi progetti di riforma succedutisi nel tempo non hanno trovato accoglimento. È stata pertanto la giurisprudenza a delinearne progressivamente i presupposti e gli effetti, valorizzando la volontà testamentaria entro i già menzionati limiti. A partire dalla nota sentenza *Digied* del 7 giugno 1832, la validità della clausola di esclusione è stata ricondotta alla volontà testamentaria, secondo la formula «*exclure, c'est disposer*». La successiva giurisprudenza della *Cour de cassation* ha poi riconosciuto che l'esclusione conserva efficacia anche qualora venga meno l'istituzione testamentaria che l'accompagna, affermando così che essa è idonea a produrre effetti autonomamente. Resta, in ogni caso, ferma la tutela degli eredi riservatari: l'esclusione può riguardarli soltanto per la parte eccedente la quota loro riservata²⁷⁴.

Conclusioni

Le più recenti evoluzioni dell'ordinamento successorio sembrano muoversi nel senso di una crescente valorizzazione della volontà individuale, riconoscendo al testatore spazi

²⁷⁴ Per una ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale francese, v. S. Cámara Lapuente, *op. cit.*, pp. 138-140, con richiami, in particolare, a Cass. fr., 7 giugno 1832, *Digied*, in *Sirey*, 1832, I, pp. 542-543; Cass. fr., 10 febbraio 1869; Cass. fr., 5 dicembre 1923, 20 luglio 1943 e 13 dicembre 1943. Quanto ai tentativi di introduzione di una disciplina legislativa, v. gli artt. 952-955 dell'*Avant-Projet de Code civil*, II, *Livre II, Des successions et des libéralités*, Parigi, 1962, pp. 161-162, richiamati dall'Autore.

sempre più ampi nella regolazione degli interessi destinati a produrre effetti dopo la morte. Da qui l'esigenza di esaminare l'indegnità e la diseredazione non soltanto sotto il profilo della loro struttura e dei loro effetti, ma anche considerando il diverso ruolo che in esse assume la volontà del *de cuius*. Da questa prospettiva, il confronto tra indegnità e diseredazione acquista un significato ulteriore: entrambe determinano l'esclusione di un soggetto dalla successione, ma attribuiscono alla volontà una funzione profondamente diversa. Nella diseredazione, infatti, la volontà costituisce la fonte stessa dell'effetto escludente, impedendo che la delazione operi nei confronti del successibile indicato. Nell'indegnità, invece, l'esclusione è disposta dalla legge, mentre alla volontà è riconosciuta una funzione opposta, poiché attraverso la riabilitazione il defunto può consentire la partecipazione alla successione di chi ne sarebbe altrimenti escluso. La volontà del *de cuius*, pur assumendo un ruolo centrale nei due istituti considerati, incontra tuttavia limiti rilevanti.

In primo luogo, come si è avuto modo di osservare, nella diseredazione la tutela dei legittimari impedisce che la volontà del testatore possa produrre effetto pienamente escludente. È infatti proprio sul terreno della successione necessaria che l'autonomia testamentaria incontra il proprio limite più significativo. Se il testamento costituisce lo strumento attraverso il quale il disponente può dare forma ai propri interessi *post mortem*, la tutela dei legittimari sembra non poter essere più considerata un limite immutabile. La disciplina vigente risente ancora del modello familiare posto alla base del codice del 1942, nel quale, per effetto di una risalente tradizione storica, la continuità della famiglia non si esaurisce nella linea di consanguineità, ma postula altresì una continuità patrimoniale, assicurata attraverso la trasmissione dei beni tra le differenti generazioni²⁷⁵. Il precetto morale giustifica, dunque, la scelta del legislatore, parzialmente condivisa nel panorama internazionale, di attribuire ai più stretti congiunti una quota del patrimonio del defunto,

²⁷⁵ Sul legame storico tra successione necessaria, continuità familiare e conservazione della ricchezza nel gruppo, v. per il diritto romano, *supra*, par. 1; per la tradizione germanica, *supra*, cap. I, par. 2. Vedi altresì C. Cicero, *Legittimari (tutele dei)*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., Torino, 2018, p. 285 ss.; G.M. Marsico, *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, in *Notariato*, 2024, n. 3, p. 278 ss.

qualificandoli in termini impliciti come eredi²⁷⁶. Invero, gli strumenti alternativi all'istituzione predisposti dal medesimo legislatore, attraverso i quali il testatore può rivolgersi al legittimario nella scheda testamentaria, prospettano soltanto una diversa ricostruzione del modo in cui la tutela riservata può essere attuata. Deve infatti rammentarsi che il legato in sostituzione di legittima, di cui all'art. 551 c.c., ovvero il legato in conto di legittima, desumibile dall'art. 564, 2° co., c.c., in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina generale propria delle disposizioni a titolo particolare, per la quale, ai sensi dell'art. 649 c.c., l'acquisto *ipso iure* del legato può vanificarsi per volontà del legatario. Pertanto, considerando gli effetti della rinuncia, per effetto della quale il legittimario torna a trovarsi nella posizione del soggetto pretermesso, quest'ultimo può sempre porsi nella condizione di divenire erede, rinunciando all'attribuzione a titolo particolare e agendo in riduzione per conseguire la quota di eredità riservatagli²⁷⁷.

Tralasciando l'arduo compito di individuare i requisiti in presenza dei quali possa propriamente parlarsi di famiglia, questione che esula dall'oggetto della presente indagine, interessa qui verificare se la tutela successoria riconosciuta ai familiari debba continuare a dipendere esclusivamente dalla sussistenza formale del rapporto familiare, prescindendo dalla concreta relazione intercorsa con il *de cuius*²⁷⁸. I profondi mutamenti che hanno interessato la famiglia e i rapporti tra i suoi componenti sembrano, infatti,

²⁷⁶ In tal senso, la dottrina maggioritaria riconosce in capo al legittimario leso o pretermesso un diritto potestativo volto all'acquisto della qualità di erede. V. F. Santoro-Passarelli, *Appunti sulle successioni legittime*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 64; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 445-446; L. Cariota Ferrara, *op. cit.*, p. 179; L. Mengoni, *op. cit.*, p. 76.

²⁷⁷ Sul principio dell'acquisto automatico del legato e sulla facoltà di rinuncia del legatario, nonché sugli effetti retroattivi della medesima v. G. Giaimo, *Legato*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., Torino, 2014, pp. 375-377; G. Capozzi, *op. cit.*, pp. 549-550; L. Mengoni, *op. cit.*, pp. 130 ss.; C. Cicero, *Legittimari*, cit., p. 291; G.M. Marsico, *op. cit.*, pp. 277-278.

²⁷⁸ Ai sensi dell'art. 536 c.c., sono legittimari il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. Per coniuge deve intendersi il soggetto legato al *de cuius* da vincolo matrimoniale, qualità che permane anche in caso di separazione personale, salve le conseguenze derivanti dall'eventuale addebito; sul punto v. *supra*, cap. II, par. 7.2. Solo con lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili viene meno la qualità di coniuge e, con essa, la relativa tutela successoria. La tutela successoria è stata inoltre estesa alla parte dell'unione civile dall'art. 1, 21 co., l. 20 maggio 2016, n. 76, che richiama, tra le disposizioni applicabili alle unioni civili, il capo X del titolo I del libro II del Codice civile, relativo ai legittimari. Analoga qualità non è invece riconosciuta al convivente di fatto, pur espressamente disciplinato dalla medesima legge, «creando di fatto non solo una disparità di trattamento, ma una vera discriminante»; in tal senso, G.M. Marsico, *op. cit.*, p. 285. V. anche G. Di Rosa, *La famiglia degli affetti e i rapporti di filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2026, n. 2, p. 403 ss.

rendere opportuna una nuova valutazione dell'estensione e della rigidità di tale protezione. L'art. 448-*bis* c.c. costituisce, sotto questo profilo, un segnale significativo. La norma consente infatti di attribuire rilievo successorio al rapporto reale o, per meglio dire, consente che il rapporto reale possa intromettersi nella vicenda successoria: essa non attribuisce alla concreta vicenda familiare un'efficacia automaticamente esclusiva, ma consente che questa si inserisca nella regolazione della successione attraverso l'autonomia testamentaria. Pur trattandosi di un'ipotesi circoscritta, essa sembra aprire la strada a una diversa concezione della successione necessaria. Al di là dei commenti dottrinali²⁷⁹, anche l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, nel commentare la giurisprudenza di legittimità, rivendica una riforma della successione necessaria capace di attenuare la rigidità della tutela dei legittimari, «prevedendo una generale facoltà di diseredazione del riservatario che abbia violato quei doveri di solidarietà familiare nei confronti del *de cuius*, valori sui quali fonda la ragione stessa della tutela dei legittimari»²⁸⁰. Ed è forse questa la strada che oggi sembra doversi seguire: quella di garantire una maggiore libertà testamentaria, non rimessa all'arbitrio del disponente, ma fondata su motivi sufficientemente gravi e normativamente individuati, attraverso i quali possa realizzarsi un più attuale bilanciamento tra autonomia testamentaria e solidarietà familiare. Una simile soluzione conserverebbe, tuttavia, ove modellata sulla disciplina dell'art. 448-*bis* c.c., un elemento di resistenza, poiché l'esercizio dell'autonomia testamentaria rimarrebbe subordinato al previo accertamento giudiziale della situazione familiare cui l'ordinamento attribuisce rilievo. Sotto questo profilo, la distanza rispetto alla più ampia autonomia riconosciuta al privato nella regolazione dei propri interessi in vita continua ad apparire significativa. Se nel contratto l'ordinamento consente alle parti

²⁷⁹ Sul punto, v. la dottrina richiamata *supra*, cap. III, par. 3; v., su tutti, V. Barba, *La ipocrisia del diritto successorio italiano: solidarietà familiare, autonomia e diseredazione*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, n.2, n. 2025, pp. 382-385, il quale, muovendo dalla critica a una concezione meramente formale e unilaterale della solidarietà familiare, prospetta l'introduzione di una diseredazione motivata del legittimario, fondata sulla violazione grave e persistente dei doveri familiari e ancorata a presupposti oggettivi e verificabili.

²⁸⁰ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni civili*, vol. I, 2012, pp. 45-46, in commento a Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352, consultabile su www.cortedicassazione.it.

di determinare il contenuto del negozio entro limiti generali, intervenendo soltanto quando questi siano oltrepassati, difficile è spiegarsi perché nella successione necessaria la volontà del disponente debba essere rimessa già *ex ante* a un controllo giudiziale. Non può trascurarsi che l'adempimento formale dei doveri famigliari non costituisce necessariamente indice della costanza di un'effettiva relazione affettiva e solidaristica tra i suoi componenti. Subordinare la libertà testamentaria a una previa pronuncia giudiziale rischierebbe, pertanto, di attribuire rilievo soltanto alle situazioni di crisi familiare già tradottesi in una violazione accertata, lasciando fuori tutte quelle vicende nelle quali la relazione, pur formalmente intatta, abbia nella realtà perduto la propria consistenza. Al rilievo di carattere pragmatico deve poi aggiungersene uno sistematico. In mancanza di una disciplina generale del negozio giuridico, la disciplina del contratto costituisce il principale parametro normativo attraverso il quale l'ordinamento conforma l'autonomia privata; è dunque a tale modello che sembra potersi ispirare anche il ripensamento dei limiti posti all'autonomia testamentaria.

Fatte queste osservazioni, è naturale chiedersi se possa valere anche qui la regola matematica secondo cui, mutando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Non altrettanto sembra potersi affermare con riguardo al rapporto tra autonomia testamentaria e controllo giudiziale. L'esperienza inglese mostra, infatti, come l'inversione del loro ordine possa condurre a un equilibrio diverso. In tale modello è l'autonomia testamentaria a operare in via preventiva, mentre il controllo interviene successivamente, attraverso la possibilità per il giudice di correggerne gli effetti quando la concreta regolazione della vicenda successoria non assicuri una adeguata attribuzione patrimoniale ai soggetti tutelati²⁸¹. La differenza sembra dunque risiedere, più che nell'alternativa tra libertà testamentaria e tutela familiare, nel momento e nelle modalità attraverso le quali viene realizzato il loro bilanciamento, nonché nei parametri attraverso i quali valutare successivamente l'esercizio dell'autonomia testamentaria. Senza disperdersi nel tentativo di individuare i singoli parametri, e traendo le fila del ragionamento sin qui svolto, non

²⁸¹ V. A. Miranda, *Il testamento nel diritto inglese. Fondamento e sistema*, Padova, CEDAM, 1995, p. 444 ss.; C. Valia, *La libertà di disposizione testamentaria in Gran Bretagna. Il sistema discrezionale vigente*, in *Studi Senesi*, 2002, n.2, pp. 402-406; G.M. Marsico, *op. cit.*, p. 268.

sembra tuttavia possibile prescindere da un criterio che tenga conto della concreta consistenza del rapporto familiare.

All'auspicio di una riforma della successione necessaria, improntata a una maggiore libertà testamentaria, deve però accompagnarsi il riconoscimento della funzione autonoma e necessaria realizzata dall'istituto dell'indegnità; non sembra infatti potersi concepire un ordinamento nel quale l'esclusione dalla successione sia rimessa alla sola volontà del testatore. Di fronte alle condotte più gravi, l'ordinamento conserva l'esigenza di predisporre una propria reazione, non dipendente dalla scelta del singolo, giustificata dall'interesse della collettività a non consentire che determinati comportamenti rimangano privi di conseguenze anche sul piano successorio.

La tutela morale e sociale, che connota in senso pubblicistico la sanzione dell'indegnità, non si oppone all'istituto della riabilitazione. Si è infatti avuto modo di osservare che il compimento di un fatto socialmente riprovato non è di per sé sufficiente per l'applicazione della sanzione. In ambito penalistico si insegna che il fenomeno della punibilità è contiguo a quello della procedibilità, sicché, ragionando per ipotesi, la commissione di un reato, intendendo per tale la realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, non comporta necessariamente la punibilità del suo autore. In ambito processual-penalistico, nei reati procedibili a querela, la volontà della persona offesa costituisce infatti una *condicio sine qua non* per la corretta instaurazione del processo²⁸². Ora, il parallelismo qui riproposto non serve tanto a giustificare l'istituto della riabilitazione, quanto piuttosto a offrire uno spunto per riflettere sulla sua irrevocabilità. Al riguardo, deve evidenziarsi che il fatto che la querela, una volta rimessa, non possa essere nuovamente proposta non sembra fondarsi sull'irreversibilità morale del perdono manifestato dalla persona offesa, quanto piuttosto sull'effetto estintivo che la legge ricollega alla remissione e sulla conseguente consumazione del relativo potere²⁸³.

²⁸² Sul rapporto tra punibilità e procedibilità v. L. Giuliani, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, XI ed., Padova, CEDAM, 2023, pp. 474-476; R. Orlandi, *Procedibilità (condizioni di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1995, pp. 43-44;

²⁸³ L'art. 152 c.p. prevede espressamente che, nei reati punibili a querela della persona offesa, «la remissione estingue il reato». Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la remissione costituisce «espressione di un diritto potestativo [...] diretto, attraverso un *contrarius actus*, a porre nel nulla la

Diversamente appare la questione dell'irrevocabilità della riabilitazione, ove questa venga giustificata dalla dottrina maggioritaria in ragione del significato etico attribuito al perdono del *de cuius*. Proprio nella prospettiva fin qui delineata, improntata a una più generale valorizzazione dell'autonomia testamentaria, pare lecito interrogarsi sull'attualità di tale fondamento. Non soltanto perché il perdono non sembra poter costituire l'unico movente psicologico capace di indurre il testatore alla riabilitazione, ma anche perché, ove si accolga, come si è fatto, una concezione pluralistica della causa testamentaria, sembra possibile indagare con maggiore attenzione la causa della singola disposizione, la quale, al di là dei motivi psicologici che ne hanno comportato il compimento, presenta comunque un concreto risvolto patrimoniale²⁸⁴.

Tralasciando le prospettive future e riassumendo brevemente, il diverso modo in cui la volontà opera nelle due fattispecie trova certamente spiegazione nella loro diversa natura. Il differente ruolo dell'elemento volitivo dipende, dunque, dal carattere sanzionatorio dell'indegnità, che non connota invece, quantomeno in via necessaria, la diseredazione. Al di là di tale differenza, tuttavia, in entrambi i casi la volontà del *de cuius* si dimostra idonea a incidere sulla vicenda successoria. Il confronto svolto mostra, in definitiva, come l'esclusione dalla successione non costituisca un fenomeno unitario, ma possa derivare tanto da una valutazione dell'ordinamento quanto dalla volontà del disponente. Indegnità e diseredazione, pur conducendo a un risultato analogo, riflettono così due differenti modi di conformare la vicenda successoria.

condizione per l'inizio dell'azione penale»; v. Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2004, n. 24246, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3141 ss., con nota di G. Leo, *Ricorso inammissibile e sopravvenuta remissione di querela: un passo indietro delle Sezioni Unite*. Essa comporta, inoltre, la «rinuncia al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promovimento dell'azione penale»; v. Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2015, n. 23030, dep. 31 maggio 2016, in CED Cass., n. 266959. Impostazione confermata da Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2023, n. 27052, dep. 21 giugno 2023, la quale ricorda che «non è ammissibile la revoca della remissione di querela».

²⁸⁴ Sull'irrevocabilità della riabilitazione, quale opinione tradizionalmente prevalente, v. *supra*, cap. II, par. 6.3. In senso contrario si ricorda V. Ferrari – P. Laghi, *op. cit.*, pp. 229 ss.

Bibliografia

ALBANESE A., *L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005*, n. 137, in *Contratto e impresa*, 2006, n. 3, p. 854 ss.;

ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, 14^a ed., Jovene, Napoli, 1966;

AZZARITI G., *Diseredazione ed esclusione di eredi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1968, p. 1182 ss.;

AZZARITI G., *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del Codice civile*, Jovene, Napoli, 1990;

BARBA V., *Il contenuto atipico del testamento*, in *Studi e materiali*, 2020, n. 1, p. 89 ss.;

BARBA V., *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Rivista di diritto civile*, 2017, p. 319 ss.;

BARBA V., *La disposizione testamentaria di diseredazione*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012, n. 11, p. 763 ss.;

BARBA V., *La ipocrisia del diritto successorio italiano: solidarietà familiare, autonomia e diseredazione*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2025, n. 2, p. 382 ss.;

BARBERO D., *Le norme complete*, in *Rivista di diritto civile*, 1962, I, p. 526 ss.;

BARTOLINI F., *Le «sanzioni» nella (e della) autonomia testamentaria*, in *Rivista di diritto civile*, 2021, n. 6, p. 1091 ss.;

BATTISTA M., *Nuovo Codice civile italiano*, vol. II, USILA, Torino, 1940;

BECHINI U., *Password, credenziali e successione mortis causa*, Studio n. 6-2007/IG, in *Studi e materiali*, 2008, n. 1, p. 279 ss.;

BETTI E., *Appunti di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017;

BIANCA C.M., *Il contratto*, in *Diritto civile*, III, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2000;

BIANCA C.M., *La famiglia e le successioni*, in *Diritto civile*, II, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 2001;

BIANCA C.M., *Le successioni*, in *Diritto civile*, II, 6^a ed., Giuffrè, Milano, 2022;

BIGLIAZZI GERI L., *A proposito di diseredazione. Il commento*, in *Il Corriere giuridico*, 1994, n. 12, p. 1503 ss.;

BIGLIAZZI GERI L., *Delle successioni testamentarie. Artt. 587-600*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1993;

BIGLIAZZI GERI L., *La vocazione testamentaria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. V, UTET, Torino, 1997;

BIN M., *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Giappichelli, Torino, 1966;

BIONDI B., *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, nota a Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1949, n. 253, in *Foro italiano*, 1949, I, c. 567 ss.;

BONFANTE P., *Diritto romano*, Fratelli Cammelli, Firenze, 1900;

BONILINI G., *Autonomia testamentaria e legato. I legati così detti atipici*, Giuffrè, Milano, 1990;

BONILINI G., *Diritto delle successioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004;

BONILINI G., *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2005, n. 5, p. 294 ss.;

BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, UTET, Torino, 2025;

BONILINI G., *Testamento*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, vol. XIX, 4^a ed., UTET, Torino, 1999, p. 338 ss.;

BONILINI G. – BASINI G.F., *I legati*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingieri, vol. VIII, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 11 ss.;

BONIN F., *L'indegnità a succedere nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, n. 17, 2024, p. 1 ss.

BRIGANTI E., *La nuova causa di indegnità a succedere*, in *Notariato*, 2005, n. 6, p. 679 ss.;

BUSANI A. – CURRAO A., *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale*, in *Notariato*, 2020, n. 2, p. 145 ss.;

CALIENDO B., *La diseredazione: «(non) vuoi così colà dove si puote ciò che si vuole...»*, in *Il Corriere giuridico*, 2013, n. 5, p. 617 ss.;

CÁMARA LAPUENTE S., *Il testamento negativo. Appunti sulla diseredazione degli eredi legittimi e sull'esclusione dei legittimari nel diritto spagnolo e comparato*, in *L'autonomia privata nella pianificazione successoria europea*, a cura di U. Stefini e P. Coppini, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2026; p. 125 ss.;

CANCELLI F., *Diseredazione (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 95 ss.;

CANDIAN A.D., *La funzione sanzionatoria nel testamento*, Giuffrè, Milano, 1988;

CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, tomo I, 5^a ed., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023;

CARBONE C., *Formulario notarile commentato*, tomo I, 2^a ed., CEDAM, Milano, 2020;

CARIOTA FERRARA L., *Le successioni per causa di morte*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;

CARNEVALE C., *Delle successioni (artt. 456-586)*, 2^a ed., in *La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di C. Ruperto, Milano, 2012;

CARRATTA A., *Codice di procedura civile ragionato*, 14^a ed., Neldiritto Editore, Molfetta, 2026;

CATTANEO M.A., *Pena (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 651 ss.;

CATTANEO G., *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, UTET, Torino, 1997, p. 417 ss.;

CEOLIN M., *Vocazione e delazione: tra autonomia privata e principi inderogabili*, in *Rivista di diritto civile*, 2025, n. 6, p. 1075 ss.;

CICERO C., *Legittimari (tutele dei)*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., UTET, Torino, 2018, p. 285 ss.;

CICERO C., *Pena privata*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., UTET, Torino, 2013, p. 480 ss.;

CICU A., *Diseredazione e rappresentazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1956, p. 385 ss.;

CICU A., *Le successioni. Parte generale*, 3^a ed., Giuffrè, Milano, 1945;

CICU A., *Successione legittima e dei legittimari*, Giuffrè, Milano, 1972;

CIMMA M.R., *Prescrizione e decadenza*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, UTET, Torino, 1996, p. 242 ss.;

CIMMINO R., *Diseredazione e ricostruzione causale del negozio del testamento*, in *Notariato*, 2013, n. 1, p. 24 ss.;

COGNASSO F., *Ugo Capeto, re di Francia*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, consultabile online;

COVIELLO JR. L., *Diritto successorio. Corso di lezioni*, Cacucci, Bari, 1962;

D'AMICO G., *La meritevolezza del contratto secondo il canone delle Sezioni Unite*, nota a Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in *I Contratti*, 2023, n.3, p. 251 ss.;

D'AVANZO W., *Delle successioni*, I, *Parte generale*; II, *Parte speciale*, Soc. An. Barbera, Firenze, 1941;

DAMIANI E., *La tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, in *Rivista di diritto civile*, 2019, n. 4, p. 847 ss.;

DEGNI F., *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, I, *La successione legittima*, 2^a ed., CEDAM, Padova, 1935;

DEMOLOMBE C., *Trattato delle successioni*, versione italiana corredata di note di G. Puglisi, Sandron e Biondo, Palermo, 1865;

DEZZA E., *Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) (1812)*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2000;

DI LORENZO G., *Considerazioni in tema di diseredazione*, in *Studium Iuris*, 2021, n. 6, p. 734 ss.;

DI LORENZO G., *Testamento ed esclusione dalla successione*, Giuffrè, Milano, 2017;

DI MAURO N., *Condizioni illecite e testamento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995;

DI ROSA G., *La famiglia degli affetti e i rapporti di filiazione*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2026, n. 2, p. 397 ss.;

DURANTON A., *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, a cura di P. Liberatore, Napoli, 1842;

EPIFANIA M., *Riflessioni in tema di diseredazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021;

FERRARI V. – LAGHI P., *Capacità di succedere, indegnità, diseredazione e rappresentazione*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021;

FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1966;

FERRI G.B., *Negozio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, 4^a ed., vol. XII, UTET, Torino, 1995, p. 61 ss.;

FERRI L., *Disposizioni generali sulle successioni*, 3^a ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 1997;

FERRI L., *L'esclusione testamentaria di eredi*, in *Rivista di diritto civile*, 1941, p. 228 ss.;

FERRI L., *Legittimari. Artt. 536-564*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981;

FERRI L., *Se debba riconoscersi efficacia ad una volontà testamentaria di diseredazione*, in *Foro padano*, 1955, I, c. 47 ss.;

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, 8^a ed., Zanichelli, Bologna, 2019;

FINOCCHIARO M., *La causa di esclusione è inapplicabile senza l'intervento del Tribunale dei minori*, in *Guida al Diritto*, 2005, n. 31, p. 17 ss.;

FOSCHINI G., *Istituzioni di diritto civile romano ed italiano. Lezioni dettate nella Università di Napoli*, Ernesto Anfossi – Pasquale Perrone, Napoli, 1882;

GABBA E., *Storia del diritto romano*, UTET, Torino, 1969;

GABOARDI M., *Pregiudizialità e sospensione del processo: dal giudicato alla sentenza di primo grado*, in *Rivista di diritto processuale*, 2024, n. 2, p. 538 ss.;

GALLETTI M., *La violazione dei doveri genitoriali: la nuova stagione della diseredazione*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, n. 5, p. 739 ss.;

GANGI C., *La successione testamentaria*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1938;

GARDANI CONTURSI LISI L., *Successione legittima*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, vol. XIX, UTET, Torino, 1999, p. 89 ss.;

GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Rivista di diritto civile*, 1978, I, p. 52 ss.;

GIACCAGLIA M., *La conferma delle disposizioni testamentarie nulle tra falsità ideologica e materiale*, nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 28 maggio 2020, n. 10065, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, n. 6, p. 1266 ss.;

GIAIMO G., *Legato*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., UTET, Torino, 2014, p. 372 ss.;

GIAMPICCOLO G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Giuffrè, Milano, 1954;

GIANNATTASIO C., *Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime*, 2^a ed., in *Commentario del Codice civile*, Libro II, tomo I, UTET, Torino, 1971;

GIULIANI L., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, XI ed., CEDAM, Padova, 2023, p. 451 ss.;

GROSSO G. – BURDESE A., *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano*, UTET, Torino, 1977;

GUARNERI A., *Il contratto immeritevole e il rasoio di Occam*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, p. 253 ss.;

ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, *Diseredazione*, voce enciclopedica disponibile online;

ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, *Indegno*, in *Vocabolario Treccani*, disponibile online;

ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, *Napoleone Bonaparte*, in *Enciclopedia Italiana*, disponibile online;

ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, *Scholae Palatinae*, voce enciclopedica disponibile online;

JOSSERAND L., *Cours de droit civil positif français*, vol. III, *Les régimes matrimoniaux – Les successions légales – Les libéralités*, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1940;

KURSA S., *La diseredazione nel diritto giustiniano*, Cacucci, Bari, 2012;

LA PIRA G., *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Vallecchi, Firenze, 1930;

LAGHI P., *Diseredazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, 4^a ed., Agg. X, UTET, Torino, 2016, p. 212 ss.;

LAGHI P., *La clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione ereditaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013;

LANDINI S., *Indegnità a succedere e decadenza della potestà genitoriale nell'art. 463 c.c. modificato dalla l. 137/2005*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2006, n. 1, p. 67 ss.;

LEMME F., *Libertà sessuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1974, p. 555 ss.;

LIPARI N., *Autonomia privata e testamento*, Giuffrè, Milano, 1970;

LIPARI N., *Indegnità a succedere e aborto*, in *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti in onore di R. Nicolò*, Milano, 1982, p. 593 ss.;

LISERRE A., *Delazione dell'eredità. Art. 457*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni*, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, tomo I, Torino, 2009, p. 24 ss.;

LISERRE A., *L'apertura della successione, la delazione e l'acquisto dell'eredità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, UTET, Torino, 1997, p. 35 ss.;

LISSONI D., *Nozioni di diritto civile sui testamenti*, Ulrico Hoepli, Milano-Napoli, 1874;

LOMBARDO A., *Indegnità a succedere*, Giuffrè, Milano, 1967;

LUCHETTI G. – MATTIOLI F. – PEZZATO HECK E. (a cura di), *La parola come precetto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno, Bologna, 13 dicembre 2023*, Bologna University Press, Bologna, 2025;

MANIACI A. – D'ARMINIO MONFORTE A., *L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale*, in *Il Corriere giuridico*, 2020, n. 11, p. 1367 ss.;

MARCADÉ V., *Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone, contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo*, vol. V, Giuseppe Marghieri – Francesco Giachetti, Napoli, 1874;

MARINA G., *Romania e Germania ovvero il mondo germanico secondo le relazioni di Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e influenza sul mondo romano*, Tipografia Morterra & Co., Trieste, 1892;

MARRA R., *Sanzione*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, UTET, Torino, 1998, p. 153 ss.;

MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, Palermo, 2015;

MARSICO G.M., *La successione necessaria nel prisma della solidarietà familiare moderna*, in *Notariato*, 2024, n. 3, p. 268 ss.;

MASCHERONI A., *La non pubblicazione del testamento olografo per patto tra eredi o per divieto del de cuius*, in *Notariato*, 2011, n. 2, p. 182 ss.;

MAZZUCCA M., *Sulle obbligazioni naturali, tra doveri morali e doveri sociali. Spunti critici sullo studio delle vicende dell'obbligazione naturale*, Giuffrè, Milano, 2013;

MENDOLA A., *Il superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448-bis c.c.*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, n. 11, p. 1533 ss.;

MENGONI L., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, tomo II, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 1992;

MIRABELLI G., *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, 1955;

MIRAGLIA G., *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, vol. I, Stabilimento Tipografico all'insegna dell'Ancora, Napoli, 1841;

MIRANDA V.A., *Il testamento nel diritto inglese. Fondamento e sistema*, CEDAM, Padova, 1995;

MONOSI S., *L'indegnità a succedere*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, tomo I, CEDAM, Padova, 2010, p. 195 ss.;

MORETTI M., *La diseredazione*, in *La successione testamentaria*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, Giuffrè, Milano, 2009, p. 263 ss.;

MOROZZO DELLA ROCCA F., *Separazione personale dei coniugi (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1376 ss.;

MOSCATI E., *L'indegnità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo V, UTET, Torino, 1997, p. 85 ss.;

NATALE A., *Il patto di non pubblicare il testamento olografo*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2002, p. 161 ss.;

NATALE A., *L'indegnità a succedere*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 937 ss.;

NUZZO M., *Nullità speciali e responsabilità del notaio*, in *Studi e materiali*, 2009, n. 1, p. 103 ss.;

OMODEI SALÈ R., *Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463-bis c.c.)*, in *Rivista di diritto civile*, 2019, n. 5, p. 1144 ss.;

OMODEI SALÈ R., *Indegnità a succedere*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, Agg., UTET, Torino, 2007, p. 681 ss.;

OMODEI SALÈ R., *La decadenza dalla potestà genitoriale quale (nuova) causa d'indegnità a succedere*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2006, n. 11, p. 735 ss.;

ONDEI E., *Le disposizioni testamentarie negative*, in *Foro padano*, 1977, I, c. 301 ss.;

ORLANDI R., *Procedibilità (condizioni di)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. X, UTET, Torino, 1995, p. 42 ss.;

PACIA R., *Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, n. 2, p. 307 ss.;

PALAZZO A., *Successioni (parte generale)*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, vol. XIX, 4^a ed., UTET, Torino, 1999, p. 122 ss.;

PANDOLFELLI G. – SCARPELLO G. – STELLA RICHTER M. – DALLARI G., *Codice civile. Libro delle obbligazioni illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e transitorie*, Giuffrè, Milano, 1942;

PANZA G., *Decadenza nel diritto civile*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, UTET, Torino, 1989, p. 133 ss.;

PATTI S., *Pena privata*, in F.D. Busnelli – S. Patti, *Danno e responsabilità civile*, 3^a ed., Torino, 2013, p. 252 ss.;

PATTI S., *Codice civile tedesco. Bürgerliches Gesetzbuch*, 2^a ed., Giuffrè-Beck, Milano-München, 2013;

PERLINGIERI G., *L'accettazione dell'eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2009, p. 497 ss.;

PERLINGIERI G., *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, p. 459 ss.;

PERLINGIERI G., *Sanatoria e responsabilità del notaio ex art. 28, l. 16 febbraio 1913, n. 89*, in *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza. Saggi su art. 28 l. not. e funzione notarile oggi*, a cura di S. Pagliantini, Giappichelli, Torino, 2011, p. 113 ss.;

PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, p. 3ss.;

PETRONE M., *Moralità (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 60 ss.;

PIGNATA M. – CATALANO R., *Indegnità e diseredazione: profili storico-giuridici*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2019, n.12, p. 1 ss.;

PIRONE F., *La violazione dei doveri familiari come legittima causa di diseredazione del legittimario*, in *Notariato*, 2015, n. 5, p. 516 ss.;

PORCELLI G., *Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi*, in *Notariato*, 2002, n.1, p. 47 ss.;

POTHIER R.J., *Opere contenenti i trattati del diritto francese*, tomo III, 2^a ed. italiana, eseguita su quella pubblicata a Parigi per cura di Dupin seniore, Fratelli Vitozzi e Nipote, Livorno, 1841;

RAPISARDA I., *Appunti sull'indegnità a succedere (in attesa dell'auspicata riforma del diritto delle successioni)*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, n. 5, p. 1372 ss.;

RESTA G., *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2019, n. 1, p. 85 ss.;

RICHTER M.I., *La successione necessaria: profili storici*, in *Famiglia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2023, n. 1, p. 71 ss.;

ROMANO S., *Atti e negozi giuridici*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 3 ss.;

RONGA G., *Il diritto ereditario e la teoria delle azioni*, in *Corso di istituzioni di diritto romano*, vol. III, 2^a ed., Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1899;

ROPPO V., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2011;

RUMINE N., *Il diritto dei legittimari pretermessi di proseguire la coltivazione del fondo agrario*, in *Famiglia e diritto*, 2025, n. 5, p. 459 ss.;

SACCO R., *Autonomia nel diritto privato*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, 4^a ed., vol. I, UTET, Torino, 1987, p. 517 ss.;

SACCO R., *Nullità e annullabilità*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, vol. XII, UTET, Torino, 1995, p. 293 ss.;

SACCO R. – ROSSI P., *Introduzione al diritto comparato*, 8^a ed., UTET, Torino, 2024;

SALIS L., *La successione necessaria nel diritto civile italiano*, CEDAM, Padova, 1929;

SALVESTRONI U., *Della capacità di succedere. Dell'indegnità. Artt. 462-466*, in *Il Codice civile. Commentario*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2012;

SANTORO-PASSARELLI F., *Appunti sulle successioni legittime*, con introduzione di G.F. Basini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023;

SANTORO-PASSARELLI F., *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, in *Saggi di diritto civile*, Jovene, Napoli, 1961, p. 581 ss.;

SASSI A., *Esclusione legale ed esclusione volontaria nel sistema italiano dell'indegnità a succedere*, in *Diritto e processo*, 2013, p. 275 ss.;

SCHIAVONE G., *Successione del coniuge separato e profili dell'autonomia privata*, in *Rivista di diritto civile*, 2017, n. 1, p. 67 ss.;

SCHUPFER F., *La famiglia secondo il diritto romano*, vol. I, Premiata Tipografia editrice F. Sacchetto, Padova, 1876;

SCIALOJA V., *Diritto ereditario romano. Lezioni redatte da G. Secchi e L. Biamonti*, Carlo Audisio, Roma, 1905;

SCOGNAMIGLIO R., *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, 2^a ed., Jovene, Napoli, 1969;

SICCHIERO G., *La diseredazione ex art. 448-bis c.c.: cinque diverse tesi a confronto*, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, n. 4, p. 1265 ss.;

STEFINI U., *Causa concreta delle disposizioni testamentarie e conformazione dell'effetto attributivo*, in *L'autonomia privata nella pianificazione successoria europea*, a cura di U. Stefini e P. Coppini, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2026, p. 47 ss.;

TAGLIASACCHI E., *La responsabilità del notaio: gli atti espressamente proibiti e la tipicità degli illeciti*, nota a Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2013, n. 25408, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, n. 4, pp. 349 ss.;

TATARANO M., *La diseredazione. Profili evolutivi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;

TEDESCHI V., *Decadenza (diritto e procedura civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 770 ss.;

TOMMASINI R., *Nullità (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, p. 866 ss.;

TORRENTE A., *Diseredazione (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 102 ss.;

TORRENTE A. – SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, 24^a ed., Giuffrè, Milano, 2019;

TRABUCCHI A., *Esclusione testamentaria degli eredi e diritto di rappresentazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1955, I, 2, c. 749 ss.;

TRABUCCHI A., *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Rivista di diritto civile*, 1970, I, p. 39 ss.;

VALIA C., *La libertà di disposizione testamentaria in Gran Bretagna. Il sistema discrezionale vigente*, in *Studi Senesi*, 2002, n. 2, p. 361 ss.;

VENEZIANI P., *Commento all'art. 10 della l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in A. Cadoppi (coord.), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale (Legge 15 febbraio 1996, n. 66). Con un'appendice sull'iter della riforma*, CEDAM, Padova, 1996;

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, vol. II, *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, 2^a ed. rifatta, Giuffrè, Milano, 1963;

WILLIAMS K.D., *Ostracism*, in *Annual Review of Psychology*, 2007, vol. 58, p. 425 ss.;

WILLIAMS K.D. – NIDA S.A., *Ostracism: Consequences and Coping*, in *Current Directions in Psychological Science*, 2011, vol. 20, n. 2, p. 71 ss.